SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

n. 124

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 23 al 30 giugno 1999)

INDICE

BESOSTRI: sul centro ricerche di Bollate (Milano) della società Montell (4-10071) (risp. BERSANI, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo*) *Pag.* 8491

sul piano delle assegnazioni delle frequenze televisive (4-12699) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni*) 8493

BESOSTRI, MURINEDDU: sui parametri di valutazione degli esami all'Università di Messina (4-03700) (risp. ZECCHINO, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*) 8513

BEVILACQUA: sulla carenza di personale all'ufficio postale nel comune di Soverato Marina (Catanzaro) (4-11760) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni*) 8515

sui fondi all'amministrazione penitenziaria della Calabria (4-12653) (risp. DILIBERTO, *ministro di grazia e giustizia*) 8516

sulla chiusura dell'ufficio postale di Calimera (Vibo Valentia) (4-13921) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni*) 8517

BEVILACQUA, MARRI: sul sovraccarico di chiamate telefoniche al centralino della Direzione generale per la leva (4-13285) (risp. SCOGNAMIGLIO PASINI, *ministro della difesa*) 8519

BOCO: sul trasferimento a Novoli della facoltà di economia e commercio dell'Università di Firenze (4-11742) (risp. GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*) *Pag.* 8520

BONATESTA: sulla nuova sede della facoltà di economia e commercio dell'Università di Viterbo (4-05206) (risp. GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*) 8522

sulla conduzione dell'Università della Tuscia di Viterbo (4-09746) (risp. GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*) 8523

sull'intervento del Ministro della sanità nel corso di una trasmissione televisiva condotta da Fabrizio Frizzi su RAI 1 (4-09920) (risp. DILIBERTO, *ministro di grazia e giustizia*) 8526

BORNACIN: sull'organizzazione studentesca denominata «Azione universitaria» (4-11225) (risp. GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*) 8528

sull'attivazione di una filiale delle Poste a Sanremo (Imperia) (4-12578) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni*) 8529

TIPOGRAFIA DEL SENATO (900)

BORTOLOTTO: sul Palazzo Da Porto-Festa di Vicenza (4-14381) (risp. MELANDRI, *ministro per i beni e le attività culturali*) *Pag.* 8530

BORTOLOTTO ed altri: sull'uccisione di un cucciolo di daino nel comune di Brenzone (Verona) (4-05111) (risp. DE CASTRO, *ministro per le politiche agricole*) 8533

sulla sostituzione del tipo di motore degli autoveicoli (4-06309) (risp. TREU, *ministro dei trasporti e della navigazione*) 8535

BOSI: sulle agevolazioni tariffarie per i collegamenti con l'arcipelago toscano (4-12483) (risp. TREU, *ministro dei trasporti e della navigazione*) 8536

BUCCIERO: sullo svolgimento del concorso per l'accesso alla magistratura (4-09536) (risp. DILIBERTO, *ministro di grazia e giustizia*) 8538

sul comitato di quartiere operante nel rione Mungivacca di Bari (4-14330) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni*) 8539

CADDEO: sul porto di Oristano (4-12719) (risp. TREU, *ministro dei trasporti e della navigazione*) 8540

CAMBER: sull'estensione alle province di Trieste e Udine dei regimi agevolati per i carburanti per autotrazione (4-10159) (risp. VISCO, *ministro delle finanze*) 8542

sull'estensione alle province di Trieste e Udine dei regimi agevolati per i carburanti per autotrazione (4-10403) (risp. VISCO, *ministro delle finanze*) 8543

sull'estensione alle province di Trieste e Udine dei regimi agevolati per i carburanti per autotrazione (4-13269) (risp. VISCO, *ministro delle finanze*) 8544

LAURO: sulle tasse di iscrizione all'Università di Napoli (4-08995) (risp. GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*) 8545

sull'ufficio postale di Quarto (4-11475) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni*) 8546

sul parco nazionale dell'Arcipelago toscano (4-14328) (risp. CALZOLAIO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*) 8547

LAVAGNINI: sulla denominazione d'origine controllata del vino Frascati (4-14587) (risp. DE CASTRO, *ministro per le politiche agricole*) *Pag.* 8549

LO CURZIO: sull'AGIP di Siracusa (4-12700) (risp. BERSANI, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo*) 8551

sull'importazione delle arance dal Marocco (4-14440) (risp. CABRAS, *sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*) 8553

LORETO: sul concorso per un posto di funzionario tecnico alla cattedra di zootecnia dell'Università di Bari (4-10928) (risp. GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*) 8555

sul conferimento dell'incarico di esaminare il possesso dei requisiti per la nomina a direttore generale nelle aziende sanitarie locali pugliesi (4-13220) (risp. DILIBERTO, *ministro di grazia e giustizia*) 8556

MAGGIORE: sui criteri di pianificazione delle frequenze radiotelevisive (4-12752) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni*) 8496

MANTICA ed altri: sul rifinanziamento della legge n. 83 del 1989 (4-12604) (risp. CABRAS, *sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*) 8559

MANZI ed altri: sui contratti a tempo determinato dei lavoratori delle Poste (4-10617) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni*) 8560

MARINO: sulla tratta ferroviaria Benevento--Napoli (4-11774) (risp. TREU, *ministro dei trasporti e della navigazione*) 8562

RECCIA: sulla vicenda del giornalista Antonio Graziano (4-13348) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni*) 8564

RIPAMONTI: sulle mutilazioni genitali femminili (4-11567) (risp. TURCO, *ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale*) 8566

sul fallimento della società edilizia MADI (4-12930) (risp. VISCO, *ministro delle finanze*) 8568

RONCONI: sull'età pensionabile per i dipendenti pubblici (4-14396) (risp. PIAZZA, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*) *Pag.* 8569

RUSSO SPENA: sul concorso a professore universitario di storia dell'America (4-09671) (risp. GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*) 8570

sulla determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana (4-13655) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni*) 8572

SARACCO ed altri: sulla mancata definizione della minima unità colturale (4-12290) (risp. DE CASTRO, *ministro per le politiche agricole*) 8574

SELLA DI MONTELUCE: sul piano delle assegnazioni delle frequenze televisive (4-12462) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni*) 8498

SERVELLO, RAGNO: sulla gestione di RAI Corporation (4-09867) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni*) *Pag.* 8575

SILIQUINI ed altri: sulle mutilazioni genitali femminili (4-14238) (risp. TURCO, *ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale*) 8576

SPECCHIA: sui collegamenti Eurostar tra la Puglia e Roma (4-12640) (risp. TREU, *ministro dei trasporti e della navigazione*) 8580

sulla chiesa di San Nicola a Cisternino (Brindisi) (4-14380) (risp. MELANDRI, *ministro per i beni e le attività culturali*) 8582

SPECCHIA, CURTO: sull'estirpazione di alberi di ulivo per l'ampliamento della strada statale n. 7 Brindisi-Taranto (4-13077) (risp. CALZOLAIO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*) 8583

SPECCHIA, MAGGI: sul piano delle assegnazioni delle frequenze televisive (4-12677) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni*) 8499

BESOSTRI. – *Ai Ministri del commercio, dell'industria e dell'artigianato e per il turismo, della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che il centro ricerche di Bollate (Milano) della società Montell, un'azienda nata dalla fusione tra alcune attività della Montedison e la Shell, con l'acquisizione, nell'ottobre 1997, da parte della Shell del 100 per cento del pacchetto azionario, è destinato, per decisione della direzione, alla chiusura e al trasferimento dei dipendenti presso lo stabilimento di Ferrara;

che il centro, a detta della stessa società, è considerato la forza motrice dello sviluppo di molte delle nuove tecnologie Montell e ha fornito all'industria italiana importanti contributi per l'innovazione tecnologica dei materiali plastici a struttura avanzata (nel settore automobilistico, elettronico, per gli elettrodomestici, gli imballaggi, per l'agricoltura e l'edilizia);

che al momento della fusione erano state fornite assicurazioni dal Presidente e amministratore delegato della Montell sulla sostanziale continuità dell'identità dell'azienda, della sua gestione operativa e della sua strategia, e ciò come riconoscimento dei risultati raggiunti e del potenziale di realizzare ulteriori miglioramenti;

che secondo i dipendenti del centro ricerche e le rappresentanze sindacali unitarie dietro la decisione della Montell si nasconde in realtà la volontà di cancellare l'attività di ricerca, in quanto le attrezzature e i macchinari necessari per proseguire le ricerche non saranno trasferiti né ripristinati nel nuovo sito; ciò al di là delle intenzioni espresse dalla dirigenza di voler ravvicinare ricerca e produzione, dimostrerebbe che la Shell non ha alcun interesse a sostenere la ricerca applicativa italiana;

che le rappresentanze sindacali milanesi e la rappresentanza sindacale unitaria aziendale hanno indetto uno sciopero il 27 gennaio 1998 in seguito ad un incontro non risolutivo con la direzione della Montell e la trattativa successiva ha portato per ora solo ad un congelamento del provvedimento di chiusura, senza che, a detta delle rappresentanze dei lavoratori, si sia giunti ad alcuna forma di condivisione, in quanto nè le motivazioni tecniche nè quelle economiche della Montell si sono dimostrate convincenti,

l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano adottare provvedimenti per verificare le reali intenzioni della Shell e per accertare che la chiusura del centro non sia il primo segnale di una strategia massiccia di ristrut-

turazione che poi interesserà tutta l'area di ricerca e produzione della Montell in Italia;

quali provvedimenti intendano adottare per sostenere il rilancio, anzichè la distruzione, del centro, che ha al suo interno notevoli valori professionali che si possono ritenere ai vertici della ricerca applicata mondiale.

(4-10071)

(13 marzo 1998)

RISPOSTA. – La società Montell Polyolefins opera, direttamente o attraverso *joint venture*, in quattordici paesi ed è *leader* mondiale nella produzione e nella tecnologia del polipropilene.

In Italia è presente con la società Montell, nata, nell'aprile 1995, dalla fusione delle attività di settore della Royal Dutch Shell e della Montedison Spa; dal 1997 la partecipazione azionaria è detenuta totalmente dal gruppo Shell.

La Montell dispone di tre principali centri produttivi, Brindisi, Terni e Ferrara, con una capacità complessiva di circa 900.000 tonellate all'anno di polipropilene ed altri materiali plastici che rappresentano il 50 per cento della produzione europea.

La società ha mantenuto costante l'impegno per la ricerca, sia in termini di costi che di investimenti, concentrando tutte le attività di ricerca e sviluppo a Ferrara.

Le attività fondamentali del centro ricerche di Ferrara, in cui operano circa 700 occupati, sono: sviluppo nuovi materiali; brevetti e licenze; ricerca strategica; ricerca di base ed esplorativa nel campo dei catalizzatori.

Il centro ricerche, attivo fin dal 1950, costituisce il «cuore» della ricerca Montell ed è sede di numerosi impianti pilota. I prodotti ottenuti con gli impianti pilota vengono utilizzati per azioni di *premarketing* a livelio mondiale e spesso rappresentano uno degli strumenti essenziali per supportare lo sviluppo di nuove applicazion e per garantire alla società la continuità della *leadership* mondiale.

La Montell integra costantemente gli sforzi della ricerca con le richieste del mercato, ed è nell'ottica di una migliore allocazione delle risorse, di una maggiore incisività e nella continua verifica organizzativa che è maturata la necessità di trasferire le attività del centro ricerche Montell di Bollate (Milano) a Ferrara.

Tale trasferimento è dettato dall'attuale situazione di mercato che impone la necessità di svincolare l'approccio della ricerca per singolo prodotto e necessita, nel diverso quadro competitivo, di una nuova cultura applicativa. Le esperienze del centro di Bollate sono state trasferite a Ferrara senza per questo ridimensionare la ricerca, né gli investimenti

Montell in Italia, ma solo al fine di potenziare e rendere più efficaci le risorse esistenti.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo
BERSANI

(21 maggio 1999)

BESOSTRI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che l'articolo 1, comma 6, lettera *a)*, n. 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249, stabilisce che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni elabora, avvalendosi anche degli organi del Ministero delle comunicazioni e sentita la concessionaria pubblica e le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private nel rispetto del piano nazionale di ripartizione delle frequenze, i piani di assegnazione delle frequenze;

che esistono due metodologie tecniche per procedere alla pianificazione e precisamente:

a) il primo consistente nella definizione di bacini, siti e frequenze attuata senza tenere in alcun conto gli impianti esistenti sia privati che RAI (e quindi mediante un azzeramento degli impianti esistenti privati e RAI e una ridefinizione teorica del tutto);

b) il secondo consistente nella definizione di bacini, siti e frequenze attuata attraverso l'ottimizzazione, la razionalizzazione e la compatibilizzazione dell'esistente;

che il primo metodo, stante la specificità della situazione italiana (ove le emittenti private operano da oltre venti anni e la RAI da molto prima) avrebbe come conseguenza la vanificazione di tutti gli investimenti fino ad oggi operati (comprese le acquisizioni di impianti ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge n. 650 del 1996), nonchè il grave disagio per gli utenti di modificare tutti gli impianti di ricezione;

che il secondo metodo invece comporterebbe la valorizzazione degli investimenti operati dalle emittenti e il miglioramento della ricezione di ogni singola stazione da parte degli utenti;

che peraltro tutti gli interventi normativi che si sono susseguiti in materia successivamente all'entrata in vigore della legge n. 223 del 1990 sono orientati ad un processo di razionalizzazione del settore che ha come logica conseguenza una pianificazione attuata attraverso la ottimizzazione e la compatibilizzazione dell'esistente sulla base dei criteri enunciati dalla legge 31 luglio 1997, n. 249 (articolo 2, comma 2, e articolo 3, comma 5);

che infatti l'articolo 1, comma 5, della legge 30 aprile 1998, n. 122, stabilisce che il Ministero delle comunicazioni, attraverso i propri organi periferici, autorizza le modifiche degli impianti di radiodiffusione televisiva e dei connessi collegamenti di telecomunicazione,

censiti ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, per la compatibilizzazione radioelettrica, nonchè per l'ottimizzazione e la razionalizzazione delle aree servite da ciascuna emittente legittimamente operante alla data di entrata in vigore della legge 31 luglio 1997, n. 249;

che inoltre l'articolo 1, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 650, consente il trasferimento di intere emittenti televisive da un concessionario ad un altro concessionario;

che quest'ultima norma consente inoltre i trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra concessionari in ambito locale e tra questi e i concessionari nazionali o gli autorizzati di cui agli articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, inclusi negli articoli 1 e 3 del decreto del Ministro delle poste 13 agosto 1992, o gli autorizzati alla prosecuzione dell'esercizio televisivo in ambito nazionale ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, ad eccezione dei concessionari televisivi che abbiano la copertura pari o superiore al 75 per cento del territorio nazionale, nonchè delle emittenti televisive criptate;

che nel settore dell'emittenza televisiva locale sono state effettuate compravendite ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge n. 650 del 1996;

che inoltre sono state presentate numerose istanze di compatibilizzazione, ottimizzazione e razionalizzazione;

che pertanto una eventuale pianificazione che azzeri gli impianti esistenti causerebbe gravissimo nocumento all'emittenza televisiva locale;

che il Ministero delle comunicazioni, in ruolo di supplenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 25, della legge 31 luglio 1997, n. 249, ha avviato la procedura di pianificazione delle frequenze basandosi sul totale azzeramento degli impianti esistenti e conseguente ridefinizione teorica degli stessi;

che, in particolare, dall'esame della documentazione inoltrata dal Ministero delle comunicazioni ad alcune regioni (Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Sicilia, Sardegna) per la richiesta del parere di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, emerge che si vorrebbero sopprimere le seguenti postazioni:

Piemonte: Asti Azzano, Centro La Salle, Corio Canavese, Montoso, Mottarone, Ronzone, Superga, Torre Bert;

Lombardia: Aprica Casa Canton, Como Brunate, Laveno, Monte Calenzone, Monte Giarolo, Monte Penice, Milano Pirelli, Milano Piazza Repubblica, Roncola, S. Giulietta di Casteggio;

Veneto: Asiago Echar, Nevegal, Roccolo, Rovigo, San Giovanni, S. Zeno Monte Baldo, Torricelle S. Sofia, Velo, Ventolone;

Emilia-Romagna: Cà del Lupo, Castellaccio, Castelmaggiore, Faeto, Genesio, Monte Pincio, Osservanza, Porretta T. Poggio, San Paolo;

Marche: Colle S. Marco, Colonnella, Monte d'Aria, Monte Pincio, Novilara, S. Paolo;

Sicilia: Alcamo, Bagheria, Montagnalonga, Scrisi, Valverde;

Sardegna: Arzana, Capoterra Poggio dei Pini, Capoterra Santa Rosa;

che inoltre in base a detta documentazione non risulterebbero comunque pianificate le seguenti postazioni:

Piemonte: Andorro Micca, Cesana Torinese, Ceva, Mombaruzzo, Monte Quarone, Sestriere, Villanova Mondovì, Villar Perosa;

Lombardia: Airuno V. Greghentino, Albaredo, Brenzio, Campione d'Italia, Cigolino, Falecchio, Clusone, Gireglio, Marcheno, Pizzo Cornacchia, Poira, Roccolo Arrighi, Sommafiume, Triangia;

Veneto: Cima Fratta, Monte Rite, Negrar, Pieve Alpago, Spiazzi di Monte Baldo, Tudaio;

Marche: Frontignano, Montefalcone;

Sicilia: Belmonte Mezzagno, Erice Sant'Anna, Pantelleria, Piraino, Rupe Atenea;

che il Ministero delle comunicazioni nel corso di tutta l'attività espletata non ha mai sentito il parere del Coordinamento AER, ANTI, CORALLO (che rappresenta 1.269 imprese radiotelevisive locali) e delle altre associazioni di categoria del settore, nonostante le continue richieste formulate dalle associazioni in tal senso;

che nei primi giorni del mese di agosto 1998 il Ministero delle comunicazioni ha rimesso tutta la documentazione relativa all'attività espletata alla Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,

si chiede di conoscere:

per quali ragioni il Ministro delle comunicazioni abbia ritenuto di avviare le procedure di pianificazione delle frequenze televisive attraverso l'azzeramento degli impianti esistenti;

per quali ragioni il Ministro abbia previsto la totale soppressione dei siti sopracitati;

per quali ragioni il Ministro abbia ritenuto di vanificare gli investimenti operati dalle emittenti ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 650;

per quali ragioni il Ministro non abbia interpellato il Coordinamento AER, ANTI, CORALLO e le altre associazioni di categoria del settore circa le procedure di pianificazione;

per quali ragioni il Ministro non abbia considerato le esigenze degli utenti che a seguito di una pianificazione teorica fondata sull'azzeramento dell'esistente dovranno modificare le proprie antenne di ricezione con oneri e disagi.

(4-12699)

(8 ottobre 1998)

MAGGIORE. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che l'articolo 1, comma 6, lettera *a)*, della legge 31 luglio 1997, n. 249, stabilisce che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni elabora, avvalendosi anche degli organi del Ministero delle comunicazioni e sentita la concessionaria pubblica e le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private nel rispetto del piano nazionale di ripartizione delle frequenze, i piani di assegnazione delle frequenze;

che esistono due metodologie tecniche per procedere alla pianificazione e precisamente:

a) il primo consistente nella definizione di bacini, siti e frequenze attuata senza tenere in alcun conto gli impianti esistenti sia privati che RAI (e quindi mediante un azzeramento degli impianti esistenti privati e RAI e una ridefinizione teorica del tutto);

b) il secondo consistente nella definizione di bacini, siti e frequenze attuata attraverso l'ottimizzazione, la razionalizzazione e la compatibilizzazione dell'esistente;

che il primo metodo, stante la specificità della situazione italiana (ove le emittenti private operano da oltre venti anni e la RAI da molto prima) avrebbe come conseguenza la vanificazione di tutti gli investimenti fino ad oggi operati (comprese le acquisizioni di impianti ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge n. 650 del 1996), nonchè il grave disagio per gli utenti di modificare tutti gli impianti di ricezione;

che il secondo metodo invece comporterebbe la valorizzazione degli investimenti operati dalle emittenti e il miglioramento della ricezione di ogni singola stazione da parte degli utenti;

che peraltro tutti gli interventi normativi che si sono susseguiti in materia successivamente all'entrata in vigore della legge n. 223 del 1990 sono orientati ad un processo di razionalizzazione del settore che ha come logica conseguenza una pianificazione attuata attraverso la ottimizzazione e la compatibilizzazione dell'esistente sulla base dei criteri enunciati dalla legge 31 luglio 1997, n. 249 (articolo 2, comma 2, e articolo 3, comma 5);

che, infatti, l'articolo 1, comma 5, della legge 30 aprile 1998, n. 122, stabilisce che il Ministero delle telecomunicazioni attraverso i propri organi periferici, autorizza le modifiche degli impianti di radiodiffusione televisiva e dei connessi collegamenti di telecomunicazione, censiti ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, per la compatibilizzazione radioelettrica, nonchè per l'ottimizzazione e la razionalizzazione delle aree servite da ciascuna emittente legittimamente operante alla data di entrata in vigore della legge 31 luglio 1997, n. 249;

che, inoltre, l'articolo 1, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 650, consente il trasferimento di intere emittenti televisive da un concessionario ad un altro concessionario;

che quest'ultima norma consente inoltre i trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra concessionari in ambito locale e tra questi e

i concessionari nazionali o gli autorizzati di cui agli articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, inclusi negli articoli 1 e 3 del decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni del 13 agosto 1992, o gli autorizzati alla prosecuzione dell'esercizio televisivo in ambito nazionale ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, ad eccezione dei concessionari televisivi che abbiano la copertura pari o superiore al 75 per cento del territorio nazionale, nonchè delle emittenti televisive criptate;

che nel settore dell'emittenza televisiva locale sono state effettuate compravendite ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge n. 650 del 1996;

che, inoltre, sono state presentate numerose istanze di compatibilizzazione, ottimizzazione e razionalizzazione;

che un eventuale pianificazione che azzeri gli impianti esistenti causerebbe gravissimo nocumento all'emittenza televisiva locale;

che il Ministero delle telecomunicazioni, in ruolo di supplenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 25, della legge 31 luglio 1997, n. 249, ha avviato la procedura di pianificazione delle frequenze basandosi sul totale azzeramento degli impianti esistenti e conseguente ridefinizione teorica degli stessi;

che, in particolare, dall'esame della documentazione inoltrata dal Ministero delle telecomunicazioni ad alcune regioni (Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Sicilia, Sardegna) per la richiesta del parere di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, emerge che si vorrebbero sopprimere alcune postazioni in varie regioni italiane ed in particolare le seguenti postazioni del Veneto: Asiago Echar, Nevegal, Roccolo, Rovigo, San Giovanni, S. Zeno Monte Baldo, Torricelle S. Sofia, Velo, Ventolone, Cima Fratta, Monte Rite, Negrar, Pieve Alpago, Spiazzi di Monte Baldo, Tudaio;

che il Ministero delle telecomunicazioni nel corso di tutta l'attività espletata non ha mai sentit il parere del Coordinamento AER, ANTI, CORALLO (che rappresenta 1.269 imprese radiotelevisive locali) e dalle altre associazioni di categoria del settore, nonostante le continue richieste formulate dalle associazioni in tal senso;

che nei primi giorni del mese di agosto 1998 il Ministero delle telecomunicazioni ha rimesso tutta la documentazione relativa all'attività espletata all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

si chiede di sapere:

per quali ragioni il Ministro delle telecomunicazioni abbia ritenuto di avviare le procedure di pianificazione delle frequenze televisive attraverso l'azzeramento degli impianti esistenti;

per quali ragioni il Ministro in indirizzo abbia previsto la totale soppressione dei siti sopracitati;

per quali ragioni abbia ritenuto di vanificare gli investimenti operati dalle emittenti ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 650;

per quali ragioni non abbia interpellato il coordinamento AER, ANTI, CORALLO e le altre associazioni di categoria del settore circa le procedure di pianificazione;

per quali ragioni il Ministero non abbia considerato le esigenze degli utenti che a seguito di una pianificazione teorica fondata sull'azzeramento dell'esistente dovranno modificare le proprie antenne di ricezione con oneri e disagi.

(4-12752)

(14 ottobre 1998)

SELLA di MONTELUCE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni elabora i piani di assegnazione delle frequenze in base all'articolo 1, comma 6, lettera *a),* n. 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

che tali piani di assegnazione delle frequenze vengono elaborati anche con il contributo degli organi del Ministero delle comunicazioni e sentite la concessionaria pubblica e le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private;

che tali piani di assegnazione frequenze vengono elaborati nel rispetto del piano nazionale di ripartizione delle frequenze;

che tali piani di assegnazione frequenze possono basarsi su due distinte metodologie;

che la prima metodologia prevede che bacini, siti e frequenza vengano definiti senza considerare gli impianti esistenti, privati e Rai, mediante cioè un loro «azzeramento»;

che la seconda metodologia prevede che bacini, siti e frequenze siano definiti mediante ottimizzazione, razionalizzazione e compatibilizzazione degli impianti esistenti;

che la seconda metodologia è sicuramente preferibile sia per valorizzare gli investimenti operati negli anni dalle emittenti, sia per assicurare agli utenti il miglioramento della ricezione di ogni singola stazione;

che la seconda metodologia è inoltre coerente con gli interventi legislativi e di razionalizzazione del settore successivi alla legge n. 223 del 1990;

che l'articolo 1, comma 5, della legge 30 aprile 1998, n. 122, stabilisce che il Ministro delle comunicazioni autorizza, mediante i propri organi periferici, le modifiche a fini di razionalizzazione ed ottimizzazione degli impianti di radiodiffusione televisiva e connessi collegamenti di telecomunicazione, censiti in base all'articolo 32, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

che sono state presentate varie istanze di compatibilizzazione, ottimizzazione e razionalizzazione;

che il Ministero delle comunicazioni, quale supplente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (articolo 1, comma 25, della legge 31 luglio 1997, n. 249) sta avviando la pianificazione frequenze con il totale azzeramento degli impianti esistenti e con la successiva ridefinizione teorica degli stessi;

che dall'esame della documentazione inoltrata dal Ministero alla regione Piemonte per richiesta di parere (articolo 2, comma 6, legge 31 luglio 1997, n. 249) emerge che non è stata pianificata la postazione di Andorno Micca, provincia di Biella;

che pertanto ad oggi non è dato sapere se tale postazione sarà mantenuta o soppressa;

che la soppressione della postazione di Andorno Micca comporterebbe disagi e spese per gli utenti dell'area, costretti a modificare le antenne di ricezione;

che infine, tutta la documentazione in materia è stata trasmessa ai primi di agosto 1998 dal Ministero all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,

l'interrogante chiede di sapere:

se quanto descritto relativamente alla postazione di Andorno Micca corrisponda al vero;

se si intenda confermare o sopprimere la postazione di Andorno Micca;

su quali basi e per quali ragioni si intenda procedere ad un'eventuale soppressione della postazione di Andorno Micca;

se il Ministero delle comunicazioni abbia considerato le esigenze degli utenti dell'area oggi coperta dalla postazione di Andorno Micca;

se lo stesso Ministero abbia allo studio soluzioni per ovviare ad eventuali disagi derivanti dalla eventuale soppressione della postazione di Andorno Micca.

(4-12462)

(23 settembre 1998)

SPECCHIA, MAGGI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che l'articolo 1, comma 6, lettera *a)*, n. 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249, stabilisce che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni elabora, avvalendosi anche degli organi del Ministero delle comunicazioni e sentita la concessionaria pubblica e le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private nel rispetto del piano nazionale di ripartizione delle frequenze, i piani di assegnazione delle frequenze;

che esistono due metodologie tecniche per procedere alla pianificazione e precisamente:

a) il primo consistente nella definizione di bacini, siti e frequenze attuata senza tenere in alcun conto gli impianti esistenti sia privati che RAI (e quindi mediante un azzeramento degli impianti esistenti privati e RAI e una ridefinizione teorica del tutto);

b) il secondo consistente nella definizione di bacini, siti e frequenze attuata attraverso l'ottimizzazione, la razionalizzazione e la compatibilizzazione dell'esistente;

che il primo metodo, stante la specificità della situazione italiana (ove le emittenti private operano da oltre venti anni e la RAI da molto prima) avrebbe come conseguenza la vanificazione di tutti gli investimenti fino ad oggi operati (comprese le acquisizioni di impianti ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge n. 650 del 1996), nonchè il grave disagio per gli utenti di modificare tutti gli impianti di ricezione;

che il secondo metodo invece comporterebbe la valorizzazione degli investimenti operati dalle emittenti e il miglioramento della ricezione di ogni singola stazione da parte degli utenti;

che peraltro tutti gli interventi normativi che si sono susseguiti in materia successivamente all'entrata in vigore della legge n. 223 del 1990 sono orientati ad un processo di razionalizzazione del settore che ha come logica conseguenza una pianificazione attuata attraverso la ottimizzazione e la compatibilizzazione dell'esistente sulla base dei criteri enunciati dalla legge 31 luglio 1997, n. 249 (articolo 2, comma 2, e articolo 3, comma 5);

che infatti l'articolo 1, comma 5, della legge 30 aprile 1998, n. 122, stabilisce che il Ministero delle comunicazioni, attraverso i propri organi periferici, autorizza le modifiche degli impianti di radiodiffusione televisiva e dei connessi collegamenti di telecomunicazione, censiti ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, per la compatibilizzazione radioelettrica, nonchè per l'ottimizzazione e la razionalizzazione delle aree servite da ciascuna emittente legittimamente operante alla data di entrata in vigore della legge 31 luglio 1997, n. 249;

che inoltre l'articolo 1, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 650, consente il trasferimento di intere emittenti televisive da un concessionario ad un altro concessionario;

che quest'ultima norma consente inoltre i trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra concessionari in ambito locale e tra questi e i concessionari nazionali o gli autorizzati di cui agli articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, inclusi negli articoli 1 e 3 del decreto del Ministro delle poste 13 agosto 1992, o gli autorizzati alla prosecuzione dell'esercizio televisivo in ambito nazionale ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, ad eccezione dei concessionari televisivi che abbiano la copertura pari o

superiore al 75 per cento del territorio nazionale, nonchè delle emittenti televisive criptate;

che nel settore dell'emittenza televisiva locale sono state effettuate compravendite ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge n. 650 del 1996;

che inoltre sono state presentate numerose istanze di compatibilizzazione, ottimizzazione e razionalizzazione;

che pertanto una eventuale pianificazione che azzeri gli impianti esistenti causerebbe gravissimo nocumento all'emittenza televisiva locale;

che il Ministero delle comunicazioni, in ruolo di supplenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 25, della legge 31 luglio 1997, n. 249, ha avviato la procedura di pianificazione delle frequenze basandosi sul totale azzeramento degli impianti esistenti e conseguente ridefinizione teorica degli stessi;

che, in particolare, dall'esame della documentazione inoltrata dal Ministero delle comunicazioni ad alcune regioni (Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Sicilia, Sardegna) per la richiesta del parere di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, emerge che si vorrebbero sopprimere le seguenti postazioni:

Piemonte: Asti Azzano, Centro La Salle, Corio Canavese, Montoso, Mottarone, Ronzone, Superga, Torre Bert;

Lombardia: Aprica Casa Canton, Como Brunate, Laveno, Monte Calenzone, Monte Giarolo, Monte Penice, Milano Pirelli, Milano Piazza Repubblica, Roncola, S. Giulietta di Casteggio;

Veneto: Asiago Echar, Nevegal, Roccolo, Rovigo, San Giovanni, S. Zeno Monte Baldo, Torricelle S. Sofia, Velo, Ventolone;

Emilia-Romagna: Cà del Lupo, Castellaccio, Castelmaggiore, Faeto, Genesio, Monte Pincio, Osservanza, Porretta T. Poggio, San Paolo;

Marche: Colle S. Marco, Colonnella, Monte d'Aria, Monte Pincio, Novilara, S. Paolo;

Sicilia: Alcamo, Bagheria, Montagnalonga, Scrisi, Valverde;

Sardegna: Arzana, Capoterra Poggio dei Pini, Capoterra Santa Rosa;

che inoltre in base a detta documentazione non risulterebbero comunque pianificate le seguenti postazioni:

Piemonte: Andorro Micca, Cesana Torinese, Ceva, Mombaruzzo, Monte Quarone, Sestriere, Villanova Mondovì, Villar Perosa;

Lombardia: Airuno V. Greghentino, Albaredo, Brenzio, Campione d'Italia, Cigolino, Falecchio, Clusone, Gireglio, Marcheno, Pizzo Cornacchia, Poira, Roccolo Arrighi, Sommafiume, Triangia;

Veneto: Cima Fratta, Monte Rite, Negrar, Pieve Alpago, Spiazzi di Monte Baldo, Tudaio;

Marche: Frontignano, Montefalcone;

Sicilia: Belmonte Mezzagno, Erice Sant'Anna, Pantelleria, Piraino, Rupe Atenea;

che il Ministero delle comunicazioni nel corso di tutta l'attività espletata non ha mai sentito il parere del Coordinamento AER, ANTI, CORALLO (che rappresenta 1.269 imprese radiotelevisive locali) e delle altre associazioni di categoria del settore, nonostante le continue richieste formulate dalle associazioni in tal senso;

che nei primi giorni del mese di agosto 1998 il Ministero delle comunicazioni ha rimesso tutta la documentazione relativa all'attività espletata alla Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,

gli interroganti chiedono di conoscere:

a) per quali ragioni il Ministro delle comunicazioni abbia ritenuto di avviare le procedure di pianificazione delle frequenze televisive attraverso l'azzeramento degli impianti esistenti;

b) per quali ragioni il Ministro abbia previsto la totale soppressione dei siti sopracitati;

c) per quali ragioni il Ministro abbia ritenuto di vanificare gli investimenti operati dalle emittenti ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 650;

d) per quali ragioni il Ministro non abbia interpellato il Coordinamento AER, ANTI, CORALLO e le altre associazioni di categoria del settore circa le procedure di pianificazione;

e) per quali ragioni il Ministro non abbia considerato le esigenze degli utenti che a seguito di una pianificazione teorica fondata sull'azzeramento dell'esistente dovranno modificare le proprie antenne di ricezione con oneri e disagi.

(4-12677)

(7 ottobre 1998)

RISPOSTA. (*) – Al riguardo, nel precisare che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei ministri, si ritiene opportuno sottolineare che il piano di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione è stato predisposto seguendo le indicazioni della legge 31 luglio 1997, n. 249, che stabilisce che nel piano deve essere fissato il numero di reti nazionali e locali, che a queste ultime deve essere riservato un terzo delle risorse disponibili in ogni bacino di utenza e che debbono essere seguiti alcuni criteri tecnici di pianificazione (articolo 2, comma 6, e articolo 3, comma 5).

In particolare, nel fissare il numero delle reti in ambito nazionale e locale l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – e, nelle more del

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle quattro interrogazioni sopra riportate.

suo pieno funzionamento, il Ministero delle comunicazioni – deve uniformarsi ai seguenti criteri:

a) la localizzazione comune degli impianti;

b) l'uniformità dei parametri radioelettrici da stabilire secondo *standard* internazionalmente riconosciuti;

c) la ricezione dei programmi in assenza di disturbi, ciò che determina, tenuto conto di tutti gli altri criteri, la scelta delle frequenze;

d) l'indicazione dei bacini, che debbono coincidere con il territorio delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;

e) l'equivalenza in termini di copertura del territorio e comunque bilanciamento su tutte le emittenti nazionali e locali;

f) la minima copertura territoriale per le emittenti in ambito nazionale (almeno l'80 per cento del territorio e tutti i capoluoghi di provincia per le emittenti televisive);

g) riserva di frequenze per la diffusione del segnale sonoro e televisivo in tecnologia digitale.

Da questi criteri ed in particolare da quelli indicati ai punti *a)*, *b)*, *e)*, *f)* e *g)* discende che l'unica ipotesi percorribile è quella di una pianificazione che, pur prendendo le mosse dalla realtà esistente nel processo di individuazione dei siti di irradiazione – siti sulla cui idoneità dal punto di vista della tutela della salute e dell'ambiente è tuttavia richiesto il parere delle regioni – determini le caratteristiche radioelettriche degli impianti sulla base della definizione dei bacini e delle coperture minime richieste.

Solo con tali premesse è possibile ottemperare agli obblighi di legge che mirano alla realizzazione di reti nazionali e locali aventi coperture di territorio tra loro equivalenti e, per le nazionali, coperture non inferiori all'80 per cento del territorio e di tutti i capoluoghi di provincia, nonchè pervenire ad un ottimale sfruttamento della risorsa spettrale.

È da precisare che i criteri di elaborazione del piano in questione sono stati illustrati ed ampiamente discussi con i rappresentanti del coordinamento delle associazioni AER, ANTI, CORALLO e delle conclusioni cui si è pervenuti si è tenuto conto in sede di predisposizione definitiva.

Per quanto riguarda la tutela delle emittenti minori, c'è da rilevare che il legislatore ha previsto una procedura da attuare successivamente alla pianificazione, che mira alla individuazione di ulteriori risorse proprio per l'emittenza locale.

La soluzione ipotizzata cioè quella della razionalizzazione ed ottimizzazione dell'esistente, non è in grado di conseguire tutti gli obiettivi dettati dal legislatore.

Come è noto, infatti, la realtà esistente si è sviluppata con un processo spontaneo e non coordinato con il risultato di dar luogo ad una situazione che vede emittenti nazionali e locali con impianti ubicati in siti spesso non comuni, con caratteristiche radioelettriche diverse in quei

casi in cui viene utilizzato lo stesso sito e, soprattutto, con coperture di territorio sicuramente non equivalenti.

Il processo di razionalizzazione e di ottimizzazione proposto, in linea teorica, potrebbe condurre alla eliminazione dei disturbi, ma nel momento dell'attuazione pratica esso farebbe nascere molte difficoltà Ed invero, in sede di adozione di concrete misure di compatibilizzazione risulterebbe estremamente delicato individuare e ripartire equamente gli oneri e le eventuali penalizzazioni tra gli impianti per i quali è stata rilasciata una concessione.

Con difficoltà tale processo potrebbe anche condurre alla localizzazione comune degli impianti ed all'uniformità dei parametri radioelettrici, ma non potrebbe certo portare al bilanciamento delle reti ed alle coperture, come previsto dalla legge, e, comunque, sarebbe attuabile soltanto nel presupposto di un unanime consenso tra tutti gli operatori pubblici e privati; inoltre tale metodo non sarebbe in grado di rendere disponibili le risorse necessarie per l'introduzione della televisione numerica terrestre, relegando l'Italia nella posizione di fanalino di coda rispetto ai paesi europei che già stanno introducendo, o hanno già programmato di introdurre, tale tecnica con la conseguente ricaduta negativa sulla produzione industriale nel settore.

Da quanto sopra si ritiene che la metodologia seguita da questo Ministero nella predisposizione degli atti preliminari all'approvazione del piano sia l'unica conforme al dettato della legge n. 249 del 1997 per cui l'ipotesi suggerita potrebbe essere perseguita soltanto in presenza di una sostanziale e profonda revisione del contenuto e degli obiettivi della medesima legge.

Si significa, infine, che molte delle osservazioni si riferiscono ad una situazione riguardante la prima fase del processo di pianificazione che è ormai superata dalla definizione della seconda proposta di piano, nell'ambito della quale molte delle postazioni di cui si lamenta la soppressione sono state pianificate; nei casi in cui le esclusioni sono state confermate ciò è dovuto alla circostanza che sono state inserite nella proposta di piano altre postazioni che coprono la medesima area in maniera più efficiente dal punto di vista radioelettrico, mentre si rammenta che in alcuni casi la mancata pianificazione dei siti è stata determinata dalle autorità regionali che ne hanno richiesto l'esclusione a causa dell'esistenza di vincoli urbanistici, sanitari o ambientali.

Nella tabella allegata, comunque, sono indicate, per ogni postazione citata, le ragioni dell'eventuale esclusione, ovvero la situazione attuale nei casi di reinserimento del sito nella pianificazione.

Il Ministro delle comunicazioni
CARDINALE

(13 maggio 1999)

PIEMONTE

POSTAZIONE	COMMENTO
Asti Azzano	Ridondante con Quarto Superiore che presentava, tra l'altro, migliori caratteristiche radioelettriche.
Centro la Salle	Ridondante con Colle Maddalena, che garantisce un servizio più efficace sull'area di servizio interessata.
Corio Canavese	Ridondante con Chivasso, che presenta caratteristiche migliori dal punto di vista radioelettrico.
Montoso	Ridondante rispetto a Bra la Morra, che offre migliori caratteristiche radioelettriche anche dal punto di vista delle potenziali interferenze.
Mottarone	La postazione è stata pianificata per servire la riva lombarda del lago Maggiore, secondo le caratteristiche della postazione.
Ronzone	La postazione, esclusa in un primo tempo, è stata successivamente inserita, su richiesta della Regione, al posto di Bricco dell'Olio.
Superga	Ridondante con Colle Maddalena, che garantisce un servizio più efficace sull'area di servizio interessata.
Torre Bert	Ridondante con Colle Maddalena, che garantisce un servizio più efficace sull'area di servizio interessata.
Andorno Micca	La postazione non è stata esclusa dalla pianificazione, ma indicata come pianificabile tra quelle con potenza inferiore a 200 Watt.
Cesana Torinese	La postazione non è stata esclusa dalla pianificazione, ma indicata come pianificabile tra quelle con potenza inferiore a 200 Watt. In tale ottica è poi stata pianificata nella seconda fase anche con potenza superiore a 200 Watt..
Ceva	La postazione non è stata esclusa dalla pianificazione, ma indicata come pianificabile tra quelle con potenza inferiore a 200 Watt. In tale ottica è poi stata pianificata nella seconda fase anche con potenza superiore a 200 Watt.
Mombaruzzo	La postazione non è stata esclusa dalla pianificazione, ma indicata come pianificabile tra quelle con potenza inferiore a 200 Watt.
Monte Quarone	La postazione non è stata esclusa dalla pianificazione, ma indicata come pianificabile tra quelle con potenza inferiore a 200 Watt. In tale ottica è poi stata pianificata nella seconda fase anche con potenza superiore a 200 Watt.
Sestriere	La postazione non è stata esclusa dalla pianificazione, ma indicata come pianificabile tra quelle con potenza inferiore a 200 Watt.
Villanova Mondovì	La postazione non è stata esclusa dalla pianificazione, ma indicata come pianificabile tra quelle con potenza inferiore a 200 Watt.
Villar Perosa	La postazione non è stata esclusa dalla pianificazione, ma indicata come pianificabile tra quelle con potenza inferiore a 200 Watt. In tale ottica è poi stata pianificata nella seconda fase anche con potenza superiore a 200 Watt.

LOMBARDIA

POSTAZIONE	COMMENTO
Aprica casa cantoniera	Ridondante rispetto ad Aprica Belvedere, che per le caratteristiche radioelettriche meglio copriva l'area interessata.
Como Brunate	La postazione è stata inserita nella seconda fase della pianificazione tra quelle con potenza ERP inferiore a 200 Watt.
Laveno	La postazione è stata pianificata nel Piemonte, in quanto le caratteristiche radioelettriche la rendono idonea a servire la costa piemontese del lago Maggiore.
Monte Calenzone	Esclusa dalla pianificazione in quanto contrastante con la scelta di fondo, basata sulla ottimizzazione ai fini interferenziali delle postazioni, di irradiare sulla Lombardia dall'arco alpino e sull'Emilia Romagna dall'arco appenninico.
Monte Giarolo	Esclusa dalla pianificazione in quanto contrastante con la scelta di fondo, basata sulla ottimizzazione ai fini interferenziali delle postazioni, di irradiare sulla Lombardia dall'arco alpino e sull'Emilia Romagna dall'arco appenninico. Inoltre la postazione avrebbe comportato irradiazioni oltre l'ambito regionale.
Monte Penice	Esclusa dalla pianificazione in quanto contrastante con la scelta di fondo, basata sulla ottimizzazione ai fini interferenziali delle postazioni, di irradiare sulla Lombardia dall'arco alpino e sull'Emilia Romagna dall'arco appenninico. Inoltre la postazione avrebbe comportato irradiazioni oltre l'ambito regionale.
Milano Pirelli	La postazione è stata esclusa in quanto ridondante rispetto a Valcava ed inoltre per la sua localizzazione in pieno centro abitato.
Milano Repubblica	La postazione è stata esclusa in quanto ridondante rispetto a Valcava ed inoltre per la sua localizzazione in pieno centro abitato.
Roncola	Ridondante con Valcava che offre caratteristiche radioelettriche migliori.
S.Giulietta di Casteggio	Esclusa dalla pianificazione in quanto contrastante con la scelta di fondo, basata sulla ottimizzazione ai fini interferenziali delle postazioni, di irradiare sulla Lombardia dall'arco alpino e sull'Emilia Romagna dall'arco appenninico.
Airuno V. Greghentino	La postazione non è stata esclusa dalla pianificazione, ma indicata come pianificabile tra quelle con potenza inferiore a 200 Watt.
Albaredo	La postazione non è stata esclusa dalla pianificazione, ma indicata come pianificabile tra quelle con potenza inferiore a 200 Watt.
Brenzio	La postazione non è stata esclusa dalla pianificazione, ma indicata come pianificabile tra quelle con potenza inferiore a 200 Watt. In tale ottica è poi stata pianificata nella seconda fase anche con potenza superiore a 200 Watt.
Campione d'Italia	La postazione non è stata esclusa dalla pianificazione, ma indicata come pianificabile tra quelle con potenza inferiore a 200 Watt.
Cigolino	La postazione non è stata esclusa dalla pianificazione, ma indicata come pianificabile tra quelle con potenza inferiore a 200 Watt. In tale ottica è poi stata pianificata nella seconda fase anche con potenza superiore a 200 Watt.
Falecchio Clusone	La postazione non è stata esclusa dalla pianificazione, ma indicata come pianificabile tra quelle con potenza inferiore a 200 Watt. In tale ottica è poi stata pianificata nella seconda fase anche con potenza superiore a 200 Watt.

LOMBARDIA

Gireglio	La postazione non è stata esclusa dalla pianificazione, ma indicata come pianificabile tra quelle con potenza inferiore a 200 Watt. In tale ottica è poi stata pianificata nella seconda fase anche con potenza superiore a 200 Watt.
Marcheno	La postazione non è stata esclusa dalla pianificazione, ma indicata come pianificabile tra quelle con potenza inferiore a 200 Watt.
Pizzo Cornacchia	La postazione non è stata esclusa dalla pianificazione, ma indicata come pianificabile tra quelle con potenza inferiore a 200 Watt.
Poira	La postazione non è stata esclusa dalla pianificazione, ma indicata come pianificabile tra quelle con potenza inferiore a 200 Watt. In tale ottica è poi stata pianificata nella seconda fase anche con potenza superiore a 200 Watt.
Roccolo Arrighi	La postazione non è stata esclusa dalla pianificazione, ma indicata come pianificabile tra quelle con potenza inferiore a 200 Watt.
Sommafiume	La postazione non è stata esclusa dalla pianificazione, ma indicata come pianificabile tra quelle con potenza inferiore a 200 Watt. In tale ottica è poi stata pianificata nella seconda fase anche con potenza superiore a 200 Watt.
Triangia	La postazione non è stata esclusa dalla pianificazione, ma indicata come pianificabile tra quelle con potenza inferiore a 200 Watt.

VENETO

POSTAZIONE	COMMENTO
Asiago Echar	Ridondante con le postazioni di Asiago Sisemol e Asiago monte Longara.
Nevegal	Ridondante rispetto a Col Toronto che ha migliori caratteristiche radioelettriche; la scelta è stata condivisa anche dalla regione per quanto di sua competenza.
Roccolo	Ridondante rispetto a monte Madonna che ha migliori caratteristiche radioelettriche; la regione ha condiviso l'esclusione per quanto di sua competenza.
Rovigo	Ridondante rispetto alla postazione di Monte Cero, che ha migliori caratteristiche radioelettriche.
San Giovanni	Ridondante rispetto a monte Madonna che ha migliori caratteristiche radioelettriche.
San Zeno Monte Baldo	Pianificata per la Lombardia, mentre per il Veneto si è preferita Torricelle per i minori debordamenti in altre regioni.
Torricelle S. Sofia	Ridondante rispetto a Torricelle che presenta migliori caratteristiche radioelettriche. L'integrazione su Verona è stata realizzata, nella seconda fase, con l'introduzione di Verona Torre SIP.
Velo	Allo scopo di limitare le aree interferenziali e quindi aumentare la risorse disponibili, si è preferito coprire l'area di servizio di Velo con le postazioni di Monte Cero (per Rovigo) e Torricelle (per Verona).
Ventolone	Ridondante con Monte Madonna che presenta migliori caratteristiche dal punto di vista radioelettrico.
Cima Fratta	La postazione non è stata esclusa, ma considerata pianificabile in un secondo momento; infatti nella seconda fase la stessa è stata inclusa tra quelle con potenza inferiore ai 200 Watt ERP.
Monte Rite	La postazione non era stata esclusa, ma considerata tra quelle pianificabili in una seconda fase; in effetti nell'ultima versione del piano la stessa è stata pianificata con potenza superiore ai 200 Watt ERP.
Negrar	La postazione non è stata esclusa, ma considerata pianificabile in un secondo momento; infatti nella seconda fase la stessa è stata inclusa tra quelle con potenza inferiore ai 200 Watt ERP.
Pieve Alpago	La postazione non è stata esclusa, ma considerata pianificabile in un secondo momento; infatti nella seconda fase la stessa è stata inclusa tra quelle con potenza inferiore ai 200 Watt ERP.
Spiazzi di Monte Baldo	La postazione non è stata esclusa, ma considerata pianificabile in un secondo momento; infatti nella seconda fase la stessa è stata inclusa tra quelle con potenza inferiore ai 200 Watt ERP.
Tudaio	La postazione non era stata esclusa, ma considerata tra quelle pianificabili in una seconda fase; in effetti nell'ultima versione del piano la stessa è stata pianificata con potenza superiore ai 200 Watt ERP.

EMILIA ROMAGNA

POSTAZIONE	COMMENTO
Cà del Lupo	Ridondante con Cà del Vento e Serramazzoni
Castellaccio	Ridondante con Calderaro monte Grande; d'altro canto la Regione la segnalava come utilizzabile solo in via provvisoria per 12 mesi.
Castelmaggiore	In un primo momento la postazione era stata esclusa. Ma successivamente è stata pianificata su richiesta della Regione.
Faeto	Postazione esclusa anche su indicazione della Regione che ha fatto presente l'esistenza di vincoli urbanistici ed ambientali, e ne ha proposto l'utilizzo solo per un periodo provvisorio di 12 mesi. D'altronde la postazione risulta ridondante con Serramazzoni.
Genesio	Ridondante con Canate.
Monte Pincio	L'area di servizio dell'impianto viene coperta in maniera efficace con le postazioni di Covignano e Montescudo, per cui, non essendo indispensabile, si sono preferite postazioni poste in territorio Emiliano Romagnolo, mentre Monte Pincio si trova nelle Marche e quindi fuori regione.
Osservanza	Risulta ridondante con Bertinoro ed inoltre la scelta della esclusione concorda con la richiesta della Regione di non pianificare la postazione per motivi urbanistici, sanitari e ambientali. Successivamente la Regione comunicava l'utilizzabilità della postazione solo per un periodo provvisorio di 12 mesi.
Porretta Terme	La postazione non è stata esclusa, in quanto, come comunicato dalla Regione, essa in sostanza coincide con Ca' dei Fletti, e vi è solo differenza di denominazione tra Regione e indicazioni del Piano del 1992, per cui valgono le considerazioni fatte per quest'ultima.
San Paolo	L'area di servizio dell'impianto viene coperta in maniera efficace con le postazioni di Covignano e Montescudo, per cui, non essendo indispensabile, si sono preferite postazioni poste in territorio Emiliano Romagnolo, mentre Monte Pincio si trova nelle Marche e quindi fuori regione.

MARCHE

POSTAZIONE	COMMENTO
Colle San Marco	La postazione era stata esclusa nella prima face, ma poi, su richiesta della regione è stata pianificata al posto di Monte Ascensione.
Colonnella	Esclusa perché situata fuori regione, mentre nell'ambito del territorio marchigiano esistono postazioni idonee a coprire la stessa area di servizio. La postazione è stata comunque pianificata per la regione Abruzzo.
Monte d'Aria	Ridondante rispetto alle postazioni di Camerino e San Severino Marche, che comportano una minore estensione dell'area interferenziale.
Monte Pincio	La postazione era stata esclusa nella prima face, ma poi, su richiesta della regione è stata pianificata.
Novilara	Inizialmente era stata esclusa, ma poi su richiesta della Regione è stata inclusa al posto di Santa Veneranda per la quale esistevano problemi sanitari.
San Paolo	Esclusa perché serve prevalentemente zone dell'Emilia Romagna pur essendo in territorio marchigiano.
Frontignano	La postazione non era stata esclusa ma solo lasciata in sospeso nella prima fase; infatti è poi stata inserita tra quelle con potenza inferiore ai 200 Watt.
Montefalcone	La postazione non era stata esclusa ma solo lasciata in sospeso nella prima fase; infatti è poi stata inserita tra quelle con potenza superiore ai 200 Watt.

SICILIA

POSTAZIONE	COMMENTO
Alcamo	Ridondante rispetto a Monte Bonifato che comprende anche l'area coperta da Montagnalonga, consentendo di ridurre le postazioni con migliore utilizzo delle risorse.
Bagheria	La postazione, ridondante con Monte Pellegrino, non è stata del tutto esclusa in quanto si è lasciato la possibilità di utilizzarla qualora servisse integrare Monte Pellegrino per il servizio sulla costa orientale.
Montagnalonga	Ridondante rispetto a Monte Bonifato che comprende anche l'area coperta da Alcamo, consentendo di ridurre le postazioni con migliore utilizzo delle risorse.
Scrisi	Ridondante rispetto a Calanna, che presenta aree interferenziali meno estese pur coprendo la medesima area di servizio.
Valverde	Ridondante rispetto a Monte Lauro che risulta più efficiente dal punto di vista della copertura radioelettrica.
Belmonte Mezzagno	La postazione non è stata esclusa ma se ne è solo sospesa la pianificazione in quanto la potenza ipotizzata è inferiore ai 200 Watt.
Erice sant'Anna	La postazione non è stata esclusa ma se ne è solo sospesa la pianificazione in quanto la potenza ipotizzata è inferiore ai 200 Watt.
Pantelleria	La postazione non è stata esclusa ma se ne è solo sospesa la pianificazione in quanto la potenza ipotizzata è inferiore ai 200 Watt.
Piraino	La postazione non è stata esclusa ma se ne è solo sospesa la pianificazione in quanto la potenza ipotizzata è inferiore ai 200 Watt.
Rupe Atenea	La postazione non è stata esclusa ma se ne è solo sospesa la pianificazione in quanto la potenza ipotizzata è inferiore ai 200 Watt.

SARDEGNA

POSTAZIONE	COMMENTO
Arzana	Ridondante rispetto a Punta Tricoli, per cui, per motivi di maggiore efficacia dal punto di vista radioelettrico, si è preferita quest'ultima.
Capoterra poggio dei pini	Ridondante rispetto a Monte Serpeddì, nei confronti del quale le aree coperte erano inferiori; inoltre la vicinanza ai centri abitati ha consigliato la scelta di non pianificare la postazione, anche in assenza di indicazioni da parte della Regione.
Capoterra Santa Rosa	Ridondante rispetto a Monte Serpeddì, nei confronti del quale le aree coperte erano inferiori; inoltre la vicinanza ai centri abitati ha consigliato la scelta di non pianificare la postazione, anche in assenza di indicazioni da parte della Regione.

BESOSTRI, MURINEDDU. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che ha suscitato allarme la notizia di valutazioni di prove d'esame alterati, da pratiche corruttive, presso l'università di Messina, non è la prima volta che negli atenei si sono verificate pratiche illegittime, financo il rilascio di attestazione di prove di esame mai sostenute;

che indipendentemente da clamorosi fatti delittuosi è esperienza comune come la valutazione degli esami sostenuti e la stessa valutazione del voto finale di laurea sia estremamente soggettiva;

che il primo firmatario del presente atto prima della sua elezione è stato componente di commissione d'esame e di laurea e pertanto ha esperienza diretta dell'impossibilità di definire o comunque di far rispettare parametri oggettivi per la valutazione di esami e tesi di laurea, non solo per facoltà di diversi atenei, ma anche all'interno di una stessa facoltà;

che le valutazioni d'esame influiscono sul voto finale di laurea ed il voto di laurea sui punteggi attribuibili nei concorsi pubblici anche a distanza di anni;

che in sede di esame dell'atto Senato 1034 il primo firmatario del presente atto ha presentato il seguente emendamento all'articolo 14: «1-*bis*. Dopo l'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341 è inserito il seguente: 'art. 4-*bis*. Il voto finale dei diplomi di cui agli articoli 2, 3 e 4 attesta unicamente la valutazione della Commissione prevista per il rilascio e pertanto di esso non si può tenere conto per l'attribuzione di punteggi per l'assunzione nelle Pubbliche Amministrazioni"», l'emendamento non ha avuto il sostegno della Commissione e del Governo. L'abolizione del valore legale dei titoli di studio è sostenuta da autorevoli commentatori (professor Panebianco sul «Corriere della Sera»), che lamentano l'assenza di iniziative in proposito;

che la differenziazione dei voti di esami e di laurea ha effetti distorsivi sui concorsi pubblici penalizzando i laureati anche più preparati che hanno avuto la «sfortuna» di studiare in Atenei più rigorosi, per non parlare dei vantaggi di chi addirittura può comprare voti;

che tale situazione è ingiusta e non facilita l'ingresso dei meritevoli nel pubblico impiego,

gli interroganti chiedono di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo ed il Governo intendano adottare per evitare la perpetrazione di ingiustizie nell'accesso al pubblico impiego e se, alla luce degli ultimi gravi avvenimenti nell'università di Messina intendano mutare orientamento rispetto a proposte come quella avanzata dall'interrogante con l'emendamento 14.1 all'atto Senato 1034.

(4-03700)

(16 gennaio 1997)

RISPOSTA. – Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo di cui all'oggetto, si concorda con gli onorevoli interroganti in merito alla estrema soggettività di valutazione sia degli esami sostenuti dagli studenti sia dell'esame finale di laurea di questi.

Non esistono infatti «parametri oggettivi di valutazione di esami e tesi di laurea, non solo per facoltà, ma anche all'interno di una stessa facoltà».

Ciò comporta, come sostengono gli interroganti, che, ad esempio, il voto finale dei diplomi di laurea attesta soltanto la valutazione della commissione, ma di esso poi non si può tenere conto per l'attribuzione di punteggi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni, senza considerare gli svantaggi di quegli studenti, anche più preparati, che avendo avuto la sfortuna di studiare in atenei più rigorosi hanno conseguito un voto di laurea più basso.

Si è consapevoli della portata di questi e di altri problemi ad essi connessi, anche se, con particolare riferimento alle richieste avanzate dagli interroganti, un'eventuale revisione della normativa che regola l'accesso al pubblico impiego non rientra nella specifica competenza di questa amministrazione.

Peraltro, si ritiene doveroso informare che la riforma degli ordinamenti didattici, avviata con la legge n. 341 del 1990, ha avuto nuovo impulso con l'entrata in vigore della legge n. 127 del 15 maggio 1997 che prevede, tra l'altro, l'emanazione di una serie di decreti ministeriali, che dovranno contenere principi generali di indirizzo relativi alla predetta riforma, la quale, a sua volta, dovrà essere attuata dagli atenei nel contesto di una totale autonomia didattica.

Sulla base degli orientamenti emersi dall'insieme delle analisi e delle proposte pervenute dal gruppo di lavoro ministeriale sull'autonomia didattica, composto soprattutto da rappresentanti del mondo universitario, è stata redatta la prima nota di indirizzo, diramata agli atenei il 16 giugno 1998, con la quale sono state indicate le innovazioni attivabili già dall'anno accademico 1998-99. Tra queste è da segnalare l'introduzione dei crediti formativi, che, adeguando gli ordinamenti didattici italiani a quelli in vigore nella maggioranza dei paesi europei, tende a utilizzare un nuovo sistema di valutazione del percorso formativo compiuto dagli studenti. Tale sistema si fonda su criteri oggettivi per giudicare l'attività di studio e il livello di preparazione raggiunto.

A seguito dell'emanazione dei decreti ministeriali contenenti i criteri generali che presiederanno alla riforma dei corsi di studio, gli atenei saranno impegnati nella ridefinizione dei corsi per l'avvio graduale della riforma a partire dall'anno accdemico 1999-2000.

Da quanto è stato brevemente sintetizzato in merito al quadro complessivo delle riforme del nostro sistema di istruzione superiore, si ritiene che sia possibile aspettarsi una efficace soluzione a molti dei problemi che investono la situazione attuale, tenendo comunque ben presente che un quadro normativo può essere migliorato, ma l'elemento

fondamentale dal quale dipende il funzionamento delle strutture, come sottolinano gli onorevoli interroganti, è il corretto uso che ne deve fare chi è incaricato della loro gestione.

Il Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica
GUERZONI

(24 maggio 1999)

BEVILACQUA. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che nel comune di Soverato Marina, in provincia di Catanzaro, è attualmente operante un solo ufficio postale, insufficiente per servire una popolazione in costante aumento;

che in particolare il traffico delle operazioni diventa insostenibile a fine mese, per il pagamento delle pensioni e degli stipendi;

che i disagi derivanti dalla situazione hanno provocato le vibrate proteste da parte della cittadinanza, costretta a lunghe ed estenuanti code anche nelle ore più calde,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga di dover adottare iniziative volte all'allargamento della pianta organica ovvero all'apertura di un nuovo sportello, al fine di soddisfare le esigenze degli utenti.

(4-11760)

(8 luglio 1998)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene opportuno significare che, a seguito della trasformazione dell'Ente poste italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.

Ciò premesso, si fa presente che le Poste italiane spa – interessate in merito all'atto parlamentare in esame – hanno comunicato che il comune di Soverato è attualmente servito da due agenzie postali, l'una operante nella frazione Marina, l'altra nella frazione Superiore.

La società ha tuttavia precisato che il temporaneo incremento della domanda, determinato dal massiccio flusso estivo, unitamente a difficoltà contingenti, legate sia alla necessità di accordare al personale almeno un periodo minimo di ferie estive che a brevi assenze per malattia nonchè alla concomitanza di talune scadenze, ha indubbiamente potuto dar luogo, nel periodo giugno-settembre 1998, a qualche disagio, peraltro non particolarmente accentuato, nella gestione del servizio postale.

Per ovviare a tali carenze di personale la filiale di Catanzaro ha provveduto ad applicare, per il predetto periodo, una unità straordinaria presso l'agenzia in questione.

Da quanto precede e dall'analisi tecnico-valutativa basata sulla consistenza demografica, sulla distanza tra gli uffici e sulla stima del rap-

porto costi-ricavi di un eventuale nuovo sportello, le Poste italiane spa ritengono che ancora non sussistono condizioni tali da consentire l'istituzione di un'altra agenzia sullo stesso territorio, che peraltro risulta in effetti interessato da un progressivo processo di espansione urbana.

Il Ministro delle comunicazioni
CARDINALE

(3 maggio 1999)

BEVILACQUA. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che nei giorni scorsi il provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria della Calabria, a Catanzaro, ha comunicato alle singole strutture carcerarie la mancata concessione dei fondi necessari al mantenimento dei servizi sanitari nelle carceri italiane da parte del Ministero di grazia e giustizia rispetto ai bilanci preventivati;

che la normativa in vigore stabilisce che, all'inizio dell'anno, il direttore di ogni struttura carceraria debba richiedere un *budget* finalizzato al mantenimento dell'assistenza sanitaria;

che la somma stanziata per quest'anno è stata decurtata per un terzo e fino a un giorno fa si paventava l'ipotesi che la quota mancante non sarebbe stata assegnata;

che quanto sopra ha comportato la sospensione delle attività sanitarie più importanti, garantendo solo i «livelli minimi di assistenza medica» limitatamente a poche ore giornaliere;

che nella giornata del 5 ottobre 1998, a seguito delle proteste di alcuni esponenti sanitari e della mediazione di parlamentari della Calabria, sono stati reperiti i fondi; pertanto il servizio di guardia medica e infermieristico non subirà alcun taglio,

l'interrogante chiede di sapere:

quali siano i motivi alla base della paventata decurtazione dei fondi necessari all'assistenza medica penitenziaria;

se si possano ipotizzare eventuali responsabilità a carico del provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria;

se non si ritenga di dover adottare iniziative al fine di evitare che il ripetersi di analoghe situazioni in futuro possa determinare il rischio di grave ripercussioni negli ambienti penitenziari.

(4-12653)

(6 ottobre 1998)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica che il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, nel corso dell'esercizio finanziario 1998, ha assegnato ai provveditori regionali tutti i fondi disponibili sul capitolo 2102.

Questi ultimi hanno poi provveduto a ripartirli tra gli istituti di rispettiva competenza affinchè le direzioni predisponessero programmi di

spesa sanitaria sulla base del *budget* assegnato e non viceversa, in ossequio alle nuove modalità di gestione del bilancio dello Stato stabilite con lettera circolare del Ministero del tesoro 7 novembre 1997, n. 81, e con legge 3 aprile 1997, n. 94.

Nel corso dello stesso anno, tuttavia, sono pervenute numerose richieste di integrazione fondi che hanno indotto l'Ufficio centrate detenuti e trattamento – Divisione servizio sanitario ad interessare il competente Ufficio beni e servizi per ottenere il disaccantonamento del 2 per cento delle somme stanziate ed accantonate ai sensi della legge n. 449 del 1997, articolo 43, comma 5.

Ottenuto il disaccantonamento di lire 3.720.000.000 si è provveduto a ripartirlo tra i provveditorati che avevano evidenziato la indispensabilità di una integrazione di fondi.

Nel caso specifico, al provveditorato regionale di Catanzaro sono state assegnate lire 100.000.000.

In data 16 settembre 1998 è stata poi possibile un'ulteriore assegnazione di lire 37.000.000.

Risultano, quindi, adottati tutti i possibili provvedimenti per garantire la continuazione dell'assistenza sanitaria ai detenuti.

Il Ministro di grazia e giustizia
DILIBERTO

(22 maggio 1999)

BEVILACQUA. – *Ai Ministri delle comunicazioni e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che, a seguito dell'assalto armato del 15 dicembre 1998 e del fallito tentativo di rapina del successivo 8 gennaio, l'ufficio postale di Calimera, frazione del comune di San Calogero (Vibo Valentia), è stato chiuso;

che il predetto ufficio, che era tornato ad essere operativo per il pagamento delle pensioni, da venerdì 29 gennaio 1999 è nuovamente rimasto chiuso, suscitando le proteste degli utenti;

che le motivazioni della nuova serrata andrebbero ricercate nel presunto mancato rispetto degli accordi sottoscritti nel corso di un vertice convocato a Vibo Valentia dal prefetto, al quale avevano partecipato un esponente del comando provinciale dell'Arma dei carabinieri, il direttore dell'Ente poste, il dirigente della filiale del capoluogo di provincia e il sindaco;

che, precisamente, in quella circostanza, il direttore dell'Ente poste si era impegnato, in attesa di realizzare il programma di trasferimento dell'ufficio in una zona centrale del paese e in locali meglio rispondenti alla normativa vigente sulla sicurezza, a disporre la riapertura dell'agenzia nei soli giorni di lunedì, mercoledì e venerdì e a condi-

zione che fosse stato istituito e, in particolari occasioni, potenziato il servizio di vigilanza da parte delle forze dell'ordine;

che al suddetto incontro ha fatto seguito una fitta corrispondenza tra il comune di San Calogero – che ribadiva l'impegno di una più intensa presenza dei vigili urbani presso l'ufficio postale di Calimera – e il direttore del centro di coordinamento di Tropea – che reclamava una presenza costante e continua delle forze dell'ordine;

che a Calimera si vive in una situazione di continua emergenza e per tale motivo gli operatori postali si sono dichiarati, in più occasioni, non disposti a lavorare in totale assenza di sicurezza, considerate le continue minacce da parte della delinquenza, che mette a serio rischio la loro personale incolumità,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga di dover adottare provvedimenti immediati, volti alla istituzione di un servizio di sorveglianza che garantisca maggior sicurezza agli operatori, disponendo altresì la riapertura definitiva dell'ufficio postale in oggetto, al fine di assicurare agli utenti un servizio indispensabile.

(4-13921)

(3 febbraio 1999)

RISPOSTA. – Al riguardo, le Poste italiane spa hanno comunicato che la chiusura dell'agenzia di Calimera è stata disposta dall'8 gennaio al 5 febbraio 1999, al solo scopo di consentire il ripristino della strutture danneggiate a seguito di un tentativo di rapina avvenuto l'8 gennaio 1999 e di una serie di eventi criminosi di cui è stato oggetto l'ufficio negli ultimi tempi.

A seguito delle rimostranze della cittadinanza, il prefetto di Vibo Valentia ha promosso un incontro nel corso del quale è stato esaminato il problema insieme al direttore della filiale, al sindaco di Vibo Valentia e ai rappresentanti dell'Arma dei carabinieri, anche in rapporto al rischio di criminalità che investe tutta la zona, e si è convenuto circa l'opportunità di istituire, nei pressi dell'agenzia in questione, un servizio assicurato dalla polizia municipale, invitando nel contempo il responsabile della sicurezza dei carabinieri ad una maggiore vigilanza sul territorio.

La società, al fine di venire incontro alle esigenze della clientela e non protrarre oltre la situazione di disagio causata dalla chiusura dell'ufficio postale, dopo aver provveduto al sollecito ripristino delle strutture indispensabili per lo svolgimento dell'attività, ne ha disposto la riapertura.

Le Poste italiane spa, comunque, hanno precisato che sono impegnate in un complessa fase di riorganizzazione finalizzata al recupero della produttività e di efficienza per meglio posizionarsi sul mercato e che, per le agenzie ubicate in piccole località o con traffico postale esiguo, è prevista l'adozione di soluzioni operative mirate a riequilibrare ragionevolmente il rappporto costi-ricavi.

Di conseguenza, visto il limitato volume di traffico rilevato nell'agenzia di Calimera e allo scopo di graduare gli orari o anche le giornate di apertura, ne è stata disposta l'apertura a giorni alterni.

Il Ministro delle comunicazioni
CARDINALE

(20 maggio 1999)

BEVILACQUA, MARRI. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che da alcune settimane lo scrivente senatore Bevilacqua tenta di contattare gli uffici della Direzione generale leva IV divisione, del Ministero della difesa, selezionando i numeri 5926384 e 50237171;

che la linea dei predetti numeri risulta sempre occupata e per tale motivo non si è nella possibilità di contattare funzionari e impiegati;

che ad una chiamata fatta selezionando il numero di centralino è stato risposto al primo firmatario della presente interrogazione che le predette linee sono guaste da più di un mese;

che ciò è da considerarsi assurdo e al di fuori di ogni logica, tenuto conto che di fatto tale situazione genera una totale paralisi della Direzione della leva,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di tali disfunzioni;

se non si ritenga di dover adottare iniziative volte a sanare la predetta situazione e a facilitare l'accesso telefonico agli uffici di cui in premessa.

(4-13285)

(2 dicembre 1998)

RISPOSTA. – La situazione rappresentata dagli onorevoli interroganti è dovuta al sovraccarico di chiamate che provengono ai numeri indicati nell'atto di sindacato ispettivo che corrispondono a quelli del centralino della Direzione generale per la leva. Tali utenze infatti dobbono soddisfare le esigenze della Direzione stessa, di 8 divisioni e dei relativi uffici, con possibili difficoltà di collegamento dall'esterno.

Proprio per ovviare a tale inconveniente, ormai da tempo è stato appositamente costituito l'Ufficio relazioni con il pubblico (URP) al quale è possibile rivolgersi, nelle ore di ufficio, componendo il numero verde 167 010 010 o, in subordine, il numero 06/47355119.

Tale ufficio ha, infatti, come scopo primario quello di consentire ad un più ampio bacino di utenza l'accesso diretto alle informazioni senza incorrere nei disagi cui ci si riferisce.

Il Ministro della difesa
SCOGNAMIGLIO PASINI

(20 maggio 1999)

BOCO. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che l'ordine del giorno della seduta del 10 luglio 1998 del consiglio di amministrazione dell'Università di Firenze prevede il trasferimento a Novoli delle facoltà di economia e commercio, giurisprudenza e scienze politiche;

che il trasferimento non è stato ancora discusso dal consiglio comunale di Firenze, il quale comunque quando si è espresso in materia ha dato indicazioni contrarie, individuando nel centro storico la sede naturale delle facoltà universitarie ed indicando edifici già disponibili ad accogliere una sede universitaria; ciò si evince sia dal rapporto della commissione Marchetta del 1995 (delibera del consiglio comunale n. 3474 del 1996) sia dal documento «Atto di indirizzo per i piani di settore comunali aventi effetti sulla distribuzione delle funzioni e della mobilità» (delibera del consiglio comunale n. 663 del 1998), nel quale si legge che «le funzioni educative e della ricerca potranno usufruire della molteplicità di complessi di proprietà pubblica che si renderanno disponibili, tanto per le istituzioni quanto per la residenza degli studenti; ciò caratterizzerà in maniera del tutto peculiare l'area centrale della città», ed inoltre che «dovrà essere confermato e consolidato il sistema universitario centrale esteso agli immobili giudiziari e militari in dismissione in particolare lungo l'asse di via Cavour e dintorni»;

che gli assetti urbanistici e del traffico cittadino nonchè gli aspetti culturali legati allo svuotamento di funzioni storiche del centro saranno profondamente influenzati da questa scelta;

che il progetto implica un notevole sforzo finanziario da parte dell'ateneo e del Ministero;

che la legge finanziaria del 1997 obbliga le pubbliche amministrazioni a verificare la presenza di immobili già esistenti di proprietà del demanio prima di costruire *ex novo*; ciò è stato oggetto di una denuncia da parte degli studenti alla Corte dei conti,

si chiede di sapere:

se ci sia un accordo di programma tra Ministero e ateneo di Firenze in merito alla prospettiva sopra segnalata e se non si ritenga poco oculata la scelta dell'ateneo di non coinvolgere nella discussione il consiglio comunale di Firenze;

se non si ritenga che tale scelta rischi di avallare uno spreco di denaro pubblico;

se non si ritenga di dover sollecitare gli organi competenti a valutare la disponibilità di immobili nel centro storico di Firenze.

(4-11742)

(7 luglio 1998)

RISPOSTA. – Con l'atto ispettivo indicato in oggetto, l'onorevole interrogante pone alcuni quesiti sul prospettato trasferimento a Novoli delle facoltà di economia e commercio, giurisprudenza e scienze politiche

dell'Università degli studi di Firenze, focalizzando l'attenzione sui seguenti punti: un accordo di programma tra il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e l'ateneo, il mancato coinvolgimento del consiglio comunale di Firenze, il rischio di avallare uno spreco di denaro pubblico, la mancata valutazione da parte degli organi competenti della disponibilità di immobili nel centro storico.

Per quanto concerne il primo punto, si fa presente che il 3 dicembre 1997 è stato siglato un accordo di programma, registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 1997, fra questo Dicastero e l'Università degli studi di Firenze, il quale prevede la corresponsione a favore dell'ateneo fiorentino di un contributo non superiore a 70 miliardi di lire, da ripartire in 10 anni per la realizzazione del polo delle scienze sociali a Novoli.

In relazione al paventato rischio di avallare lo spreco di denaro pubblico, va rappresentato che l'aggregazione delle suddette strutture nell'area di Novoli consente non solo di evitare un rischio simile ma anche di ridurre i costi di gestione aumentando nel contempo la qualità dei servizi erogati alla comunità scientifica e permettendo, altresì, di allinearsi alle scelte effettuate da altri atenei italiani ed internazionali.

Relativamente all'opportunità di sollecitare gli organi competenti a valutare la disponibilità di immobili nel centro storico, si fa osservare che, nel passato, le commissioni miste università-comune individuarono sia i fabbisogni edilizi dell'Università di Firenze sia gli immobili del demanio e del comune teoricamente disponibili proprio nel centro storico. Tuttavia, tali strutture, seppure non pienamente rispondenti al fabbisogno edilizio universitario, erano comunque utilizzabili solo a seguito di costosissime ristrutturazioni. Le suddette commissioni definirono anche altre ipotesi in materia di edilizia universitaria che, peraltro, nell'ambito di legittime scelte di politica urbanistica, l'amministrazione comunale ha ritenuto di non adottare.

Per le suesposte ragioni, il comune di Firenze ha avanzato, fin dal 1991, la proposta di realizzare nuovi insediamenti universitari nell'area di Novoli: l'ateneo ha al riguardo espresso il proprio interesse, ritenendo che tale proposta fosse idonea a soddisfare le esigenze del polo delle scienze sociali. Con delibera del consiglio di amministrazione del 27 luglio 1997 l'Università ha solo confermato la validità della scelta di insediare a Novoli le facoltà di economia e commercio, giurisprudenza e scienze politiche, in adesione per l'appunto alle scelte di pianificazione del comune di Firenze.

Il Sottosegretario di Stato per l'università
e la ricerca scientifica e tecnologica

GUERZONI

(7 maggio 1999)

BONATESTA. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che la nuova sede della facoltà di economia e commercio dell'Università di Viterbo è resa impraticabile a causa della presenza di barriere architettoniche;

che da tempo si attende il collaudo dell'ascensore;

che tale situazione crea notevoli disagi agli inabili che frequentano la facoltà e che per tali carenze sono costretti ad essere accompagnati in braccio nelle aule ubicate ai piani superiori;

che il decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236, all'articolo 4, punto 4.1.12, stabilisce criteri di progettazione per l'accessibilità ivi compresi gli ascensori;

che il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici, all'articolo 23, del titolo V (Edilizia scolastica), stabilisce che gli edifici delle istituzioni prescolastiche, scolastiche, comprese le università e delle altre istituzioni di interesse sociale nel settore della scuola devono assicurare la loro utilizzazione anche da parte di studenti non deambulanti o con difficoltà di deambulazione,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti s'intenda adottare, anche nel rispetto delle leggi vigenti, al fine di ovviare a tale situazione di disagio per la mobilità di coloro che hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma temporanea o permanente, e rendere praticabile e accessibile la nuova sede della facoltà

(4-05206)

(8 aprile 1997)

RISPOSTA. – La realizzazione degli ascensori della facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi della Tuscia, previsti nel progetto di ristrutturazione predisposto dall'amministrazione universitaria, non è stata contemporanea alla messa a norma dell'immobile, avvenuta ai primi di gennaio 1996, in quanto tali impianti sono stati progettati e realizzati a cura del provveditorato alle opere pubbliche mediante utilizzo di fondi già stanziati per il superamento delle barriere architettoniche.

Al termine dell'installazione, avvenuta in data 24 settembre 1996, l'Università della Tuscia ha provveduto ad inoltrare le necessarie pratiche per l'ottenimento della licenza di impianto al comune di Viterbo.

Nel mese di gennaio 1997 il comune di Viterbo ha completato le procedure di competenza trasmettendo poi il tutto al provveditorato alle opere pubbliche che avrebbe effettuato in seguito il collaudo, direttamente, senza l'intervento dell'ISPESL e, quindi, con notevole riduzione dei tempi.

Il comune di Viterbo in data 13 marzo 1997 ha inviato all'Università i positivi verbali relativi all'esame del progetto dei due ascensori.

Con fax del 2 maggio 1997, protocollo n. 5227, l'Università informa che i lavori richiesti per l'ascensore interno sono stati già eseguiti e che quelli per l'ascensore esterno, per i quali è necessaria la presenza della società installatrice degli ascensori nonché dell'impresa che ha eseguito i lavori del castello in acciaio, potranno essere effettuati all'incirca in data 6 maggio 1997.

I lavori di completamento di competenza dell'amministrazione universitaria sono stati ultimati in data 7 maggio 1997 e l'ateneo ne ha dato comunicazione telefonica al provveditorato alle opere pubbliche e conferma con fax in data 13 maggio 1997.

Nella stessa data il provveditorato ha comunicato che avrebbe effettuato il collaudo degli ascensori in data 20 maggio 1997.

Una volta esperite le operazioni di collaudo il comune avrebbe provveduto ad inviare i libretti di esercizio degli impianti all'amministrazione universitaria che avrebbe poi stipulato, per la messa in funzione degli impianti, un contratto di manutenzione con una ditta specializzata. Tale ulteriore passaggio è stato già attuato in quanto l'amministrazione universitaria, per l'acceleramento dei tempi, ha inserito nella gara di manutenzione generale dei propri impianti elevatori anche questi ultimi, senza dover ricorrere poi ad una successiva gara d'appalto che avrebbe allungato notevolmente i tempi di messa a regime.

Sulla base delle suddette specificazioni può affermarsi che il problema della messa a norma degli impianti è stato esaminato e definito dai funzionari del Ministero dei lavori pubblici, dell'Università e del comune di Viterbo con la massima sollecitudine consentita dalla vigente normativa.

Il Sottosegretario di Stato per l'università
e la ricerca scientifica e tecnologica
GUERZONI

(24 maggio 1999)

BONATESTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che «Azione universitaria», in un volantino diffuso all'interno dell'Università della Tuscia di Viterbo, rivolge pesanti accuse al rettore dell'ateneo ritenendolo responsabile di comportamenti discriminatori nei confronti del quotidiano «Il Tempo»;

che nel suddetto volantino si legge testualmente: «È da almeno 4 mesi (da quando c'è stato lo scontro per giurisprudenza) che il rettore della nostra università Gian Tommaso Scarascia Mugnozza, ha deciso di bandire il quotidiano 'Il Tempo" dalla rassegna stampa dell'università Al di là di qualunque opinione politica un giornale possa esprimere, noi crediamo che per rendere un servizio veramente oggettivo ci sia bisogno

di considerare tutte le testate che pubblicano pagine locali, così da fornire chiarezza, e soprattutto completezza.

Considerate poi che l'Università paga una persona esclusivamente per redigere la rassegna stampa, che in una settimana non supera mai le 5 pagine»;

che il rettore Scarascia Mugnozza è stato a suo tempo candidato alle elezioni politiche per un partito politico facente parte dell'attuale compagine governativa;

che quanto sopra evidenziato lascia presupporre una gestione non solo didattica dell'Università della Tuscia ma fortemente politicizzata e quindi non rispondente ai criteri di garanzia per la libertà di insegnamento e di giudizio;

che i comportamenti «di parte» del rettore dell'ateneo viterbese autorizzano anche dubbi circa le pari opportunità offerte a studenti di diversa ideologia politica, con grave pregiudizio per l'esercizio delle libertà individuali all'interno dell'ateneo stesso;

che la disinvoltura con cui viene utilizzato il denaro pubblico per favorire alcune testate giornalistiche in danno di altre potrebbe autorizzare il sospetto che identica disinvoltura possa essere utilizzata nella gestione normale dei fondi a disposizione dell'ateneo,

l'interrogante chiede di conoscere:

se non si ritenga di dover favorire l'apertura di una indagine amministrativa sulla intera conduzione dell'Università della Tuscia di Viterbo e se di detta iniziativa non si debba tempestivamente dare comunicazione alla procura generale della Corte dei conti perchè valuti la possibilità di adottare autonome, analoghe decisioni;

in che modo in Governo intenda intervenire per garantire all'interno dell'ateneo viterbese pari trattamenti per quanto concerne l'informazione e se, nell'attuale comportamento del rettore Scarascia Mugnozza, sulla base di quanto denunciato da «Azione universitaria», non si debbano ravvisare abusi di qualsivoglia genere che autorizzino l'adozione di adeguati provvedimenti nei confronti del rettore stesso.

(4-09746)

(19 febbraio 1998)

RISPOSTA. – In relazione all'interrogazione indicata in oggetto, si ritiene di dover svolgere innanzitutto alcune puntualizzazioni in relazione a quanto riferito dall'onorevole interrogante nella premessa.

In primo luogo si fa presente che l'onorevole interrogante, nel riferire quanto espresso in un volantino di «Azione Universitaria», diffuso all'interno dell'Università degli studi della Tuscia, nel quale si sottolineava che il rettore della medesima Università decideva di bandire il quotidiano «Il Tempo» dalla rassegna stampa dell'Università, ha tenuto particolarmente ad evidenziare il comportamento discriminatorio dello stesso rettore nei confronti di detta testata giornalistica.

Quanto riferito dall'onorevole interrogante però non risulta rispondere al vero poiché l'Università della Tuscia – come ha confermato lo stesso rettore, interpellato sulla questione – da anni acquista quattro giornali: uno locale e cioè il «Corriere di Viterbo» e tre giornali ad alta diffusione quali «il «Corriere della Sera», il «Messaggero» (con la cronaca di Viterbo) e il «Sole 24 ore». Inoltre negli anni 1996, 1997 e 1998 sono stati acquistati vari numeri de «Il Tempo», specie quando venivano pubblicate notizie, informazioni e interviste riguardanti l'ateneo, che poi venivano inserite nella rassegna stampa.

Per completezza il rettore ha fatto presente che tutti i comunicati emessi dall'Università vengono recapitati anche a «Il Tempo» e che alle interviste che il rettorato intende di volta in volta svolgere viene invitata anche la redazione del quotidiano.

In secondo luogo riguardo al richiamo dell'onorevole interrogante alla «gestione fortemente politicizzata» imposta dal rettore, attribuita questa al fatto di essersi candidato, nelle elezioni del 1994 (ormai lontane), nella coalizione «Patto per l'Italia (PPI e Patto Segni) – tacendo tuttavia la circostanza che in quella occasione il rettore si è autosospeso dalle proprie funzioni –, non può sottacersi che il professor Scarascia Mugnozza, nell'ottobre del 1996, in applicazione dello statuto di autonomia dell'ateneo, il quale è votato anche dagli studenti e dal personale tecnico ed amministrativo, è stato rieletto al primo scrutinio e con una sensibile maggioranza.

Anche durante l'ultima conferenza di ateneo (dicembre 1997) non risulta siano state espresse obiezioni basate sui suoi comportamenti di parte.

Risulta che nel lungo periodo del rettorato del professor Scarascia Mugnozza i rapporti con le autorità cittadine e della provincia, con i parlamentari, con i movimenti, le organizzazioni, i gruppi e le associazioni culturali e tecniche, le relazioni con gli studenti e i sindacati locali sono stati improntati secondo linee dialettiche di civili confronti e opinioni nell'intento di favorire lo sviluppo ed il consolidamento della nuova istituzione universitaria ed il ruolo della medesima per la formazione e qualificazione dei giovani.

Non si ritiene che una persona dal temperamento partigiano e fazioso che non garantisce «l'esercizio della libertà individuale» all'interno dell'ateneo e quindi verso i docenti, studenti e personale sarebbe stato mai eletto rettore per sei mandati ed avrebbe raccolto, nella sua attività di studioso, tanti riconoscimenti ed incarichi.

Si fa presente che ogni sospetto sul «comportamento di parte» del rettore, che avrebbe pregiudicato le libertà individuali, dovrebbe essere fugato se solo si fa riferimento alla rappresentanza studentesca, democraticamente eletta, per il triennio 1996-98, in applicazione dello statuto degli organi accademici presieduti dal rettore.

Queste le rappresentanze:

senato accademico: un esponente della lista «Azione Universitaria»;

un esponente della lista «Studenti democratici»;

consiglio di amministrazione: 2 esponenti della lista «Azione Universitaria»;

un esponente della lista «Sinistra Unita».

A ciò aggiungasi che, dopo le elezioni svolte il 9 e 10 ottobre 1996, è stato democraticamente eletto il senato degli studenti e che il 3 marzo 1998 è stato nominato il «difensore degli studenti».

Anche riguardo a queste ultime operazioni nessuno potrà certo sostenere che vi siano state interferenze da parte del rettore.

Quanto alla richiesta dell'onorevole interrogante di favorire «l'apertura di una indagine amministrativa» nella gestione dell'Università della Tuscia, informandone la Corte dei conti, nonché di adottare «adeguati provvedimenti nei confronti del rettore», si ritiene inopportuno accogliere entrambe le richieste poiché esse si fondano soltanto su supposizioni, dubbi e ipotesi – peraltro categoricamente smentite dal rettore – e non confortate da atti concreti che dimostrino una reale responsabilità del rettore stesso.

Il Sottosegretario di Stato per l'università
e la ricerca scientifica e tecnologica
GUERZONI

(24 maggio 1999)

BONATESTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che in data 21 febbraio 1998, durante la trasmissione televisiva condotta da Fabrizio Frizzi su RAI 1, interveniva telefonicamente il Ministro della sanità Rosy Bindi per rispondere alla parole di Gianfranco Funari sulla disponibilità dei medici nelle strutture pubbliche durante le festività natalizie;

che la telefonata del Ministro terminava senza che ci fosse stata una reazione particolare del pubblico presente in sala, ma in una situazione di grande imbarazzo generale, in particolare del presentatore;

che, infatti, la telefonata era giunta improvvisa e il tono era stato piuttosto polemico;

che il TG 1, riprendendo il fatto durante le edizioni delle 13.30 e delle 20.00 del giorno successivo, ha mandato in onda un servizio nel quale, a chiusura della telefonata del ministro Bindi, sono risultati registrati gli applausi del pubblico, quando in realtà il tutto è avvenuto in un clima di grande imbarazzo;

che il comportamento dei giornalisti del TG 1 costituisce una grave violazione del codice deontologico professionale, considerato che

la RAI è un servizio pubblico e, pertanto, soprattutto i giornalisti devono attenersi rigorosamente alla realtà dei fatti nel fornire le informazioni;

che l'abuso della credulità popolare è un reato previsto e punito dall'articolo 661 del codice penale;

che con sentenza del 18 maggio 1953 la Corte di Cassazione stabilì che «l'impostura è falsa rappresentazione del vero con cui l'agente profitta o cerca di profittare della credulità popolare, speculando sulla proclività del volgo a prestare credito, per ignoranza, suggestione o superstizione, ad ogni sorta di ciurmerie. In sostanza l'impostura non `e che un artificio e quindi ben può costituire un mezzo idoneo per il reato di truffa...»;

che, in base a quanto suesposto, è indubbio che il servizio mandato in onda dai giornalisti del TG 1 abbia fornito una rappresentazione distorta e falsa della realtà, violando il diritto degli utenti di avere informazioni veritiere;

che, in data 4 marzo 1998, il Codacons (Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e consumatori) ha presentato un esposto alla procura della Repubblica di Milano,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga di dover accertare la verità dei fatti e le conseguenti statuizioni penalmente rilevanti, al fine di tutelare gli utenti del servizio pubblico radiotelevisivo da informazioni distorte e non veritiere, in ottemperanza a quanto stabilito dalle disposizioni del codice penale attualmente in vigore.

(4-09920)

(10 marzo 1998)

RISPOSTA. – A seguito di esposto del legale rappresentante del Codacons, nel quale veniva rappresentato sostanzialmente quanto dedotto nel presente documento di sindacato ispettivo, la procura della Repubblica presso il tribunale di Milano instaurava il procedimento penale n. 2600/98 R.G. Mod., 44 contro ignoti, per l'ipotesi dei reati di cui all'articolo 30 della legge 6 agosto 1990, n. 223 (violazione della disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), e all'articolo 661 del codice penale (abuso della credulità popolare).

Non essendo emersi nel corso dell'istruttoria elementi utili per la identificazione dei responsabili e rilevato la palese insussistenza dei reati ipotizzati, in data 6 aprile 1998 veniva richiesta al giudice per le indagini preliminari del locale tribunale l'archiviazione del procedimento.

Avverso tale richiesta veniva presentata opposizione con atto del 23 settembre 1998.

Il giudice per le indagini preliminari, ritenuto che l'atto di opposizione appariva inammissibile in quanto non indicava nuovi temi di indagine e rilevato che i fatti denunziati non rivestivano estremi di reato,

con decreto del 24 novembre 1998 disponeva l'archiviazione del procedimento.

Il Ministro di grazia e giustizia
DILIBERTO

(24 maggio 1999)

BORNACIN. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che Azione universitaria, organizzazione studentesca legata ad Alleanza nazionale, ha promosso a Genova un convegno sulla riforma degli atenei, che si sarebbe dovuto tenere il 22 maggio 1998 nell'aula M del polo didattico di via delle Fontane;

che il preside della facoltà di lettere, professoressa Mariangela Bertinelli, aveva concesso l'aula agli organizzatori dopo che questi ultimi avevano minacciato di svolgere la manifestazione sotto la casa genovese del ministro Burlando, in quanto gli uomini della sua scorta avrebbero fatto buona guardia contro eventuali malintenzionati;

che al predetto convegno erano stati invitati come relatori, oltre al presidente nazionale di «Azione universitaria», Giampiero Cannella, anche autorevoli docenti universitari, tra i quali il professor Monti Bragadin, che non risulta iscritto ad Alleanza nazionale;

che all'ora convenuta, e cioè alle ore 15,30, i promotori e i partecipanti hanno trovato l'aula universitaria occupata da un docente della facoltà di lettere che, a quanto risulta, avrebbe dovuto svolgere la sua lezione un'ora e mezzo dopo e che, pur informato della manifestazione, non ha ritenuto suo preciso dovere quello di abbandonare l'aula;

che non è la prima volta che negli ultimi tempi nell'Università di Genova si registra un'intollerabile discriminazione nei confronti degli iscritti ad «Azione universitaria»,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda tempestivamente adottare perchè siano garantiti concretamente a tutti gli studenti – e dunque anche agli iscritti ad «Azione universitaria» – quei diritti di riunione e di libertà di manifestazione del pensiero che la nostra Costituzione democratica prevede agli articoli 17 e 21.

(4-11225)

(3 giugno 1998)

RISPOSTA. – Il preside della facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Genova ha concesso l'aula magna agli studenti che ne avevano fatto richiesta per organizzare un convegno sulla riforma degli atenei da svolgersi in data 22 maggio 1998.

Alle ore 15,45 del predetto giorno il preside è venuto a conoscenza della sovrapposizione del convegno con lo svolgimento di una lezione istituzionale.

Constatata l'indisponibilità della detta aula, lo stesso preside ha chiesto al docente che già occupava la detta aula di trasferire la lezione in altra aula. Questi, però, si è rifiutato a causa della sua difficoltà di deambulazione dovuta a grave invalidità. Il preside, a tal punto, ha posto a disposizione degli studenti un'altra aula ove trasferire il convegno, ma tale proposta non è stata da essi accolta.

La difficoltà di deambulazione del docente che si è rifiutato di spostarsi dall'aula magna ove si sarebbe dovuto svolgere il convegno costituisce apprezzabile motivo per ritenere che nessun diritto costituzionale degli studenti sia stato violato, anche in considerazione della concreta disponibilità loro offerta di uno spazio alternativo idoneo allo scopo.

Il Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica
GUERZONI

(7 maggio 1999)

BORNACIN. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che nella provincia di Imperia esistono una filiale centrale delle Poste dislocata nel comune capoluogo e tre agenzie di coordinamento territoriali ubicate ad Imperia, Ventimiglia e Sanremo;

che quest'ultima località rappresenta una realtà dalle elevatissime potenzialità economiche, turistiche e sociali, collocata in un'area strategica rispetto alla vicina Costa Azzurra e sede di note manifestazioni internazionali, oltre che di una importante casa da gioco;

che pertanto, l'attuale situazione logistica del comparto postale sanremese risulta assolutamente inadeguata rispetto alle reali esigenze del territorio caratterizzata com'è da un grave *deficit* dei servizi derivante da problemi organizzativi e da una cronica insufficienza del personale;

che, secondo informazioni in possesso dell'interrogante, la direzione ligure dell'ente postale ha riconosciuto questa situazione di palese carenza strutturale, presentando agli organi direttivi centrali un progetto di riorganizzazione della rete regionale in cui è prevista, in linea con le disposizioni del piano d'impresa, la creazione di una filiale nella cittadina rivierasca, dotata di piena autonomia e con compiti di indirizzo generali;

che tale filiale potrebbe operare su comprensorio molto ampio – da Ventimiglia a San Lorenzo a Mare – coordinando l'azione di 37 uffici e circa 400 addetti e consentendo un sensibile miglioramento dell'intero servizio in quell'area,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, in considerazione di quanto sopra esposto e tenuto conto delle indicazioni espresse dalla sede

regionale ligure dell'Ente poste italiane, non ritenga opportuno intervenire affinchè sia attivata al più presto la filiale di Sanremo.

(4-12578)

(1° ottobre 1998)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene opportuno premettere che a seguito della trasformazione dell'Ente poste italiane in società per azioni il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, come è noto, rientra nella competenza specifica degli organi statutari della società.

Ciò premesso, si fa presente che la società Poste italiane – interessata in merito a quanto rappresentato – ha comunicato che il piano d'impresa 1998-2002, approvato dal consiglio di amministrazione il 7 ottobre 1998, si propone di pervenire ad una organizzazione efficiente del settore postale capace di garantire l'universalità del servizio perseguendo, altresì, un buon successo d'impresa negli ampi segmenti di mercato aperti alla concorrenza.

La necessità di conseguire *standard* qualitativi adeguati contenendo i costi di gestione nonchè l'opportunità di rendere più chiare le responsabilità gestionali anche allo scopo di migliorare il rapporto con la clientela hanno comportato la scelta di semplificare l'organizzazione della propria rete territoriale articolandola su due livelli.

In proposito, la suddetta società ha precisato di aver previsto la graduale eliminazione (a partire dal mese di gennaio 1999) di tutte le attuali sedi e delle agenzie di coordinamento – i cui compiti istituzionali sono risultati sovrapposti a quelli delle filiali – e di aver posto come struttura operativa di riferimento le filiali, alle quali faranno capo gli uffici postali ed i recapiti.

Per rendere operativa tale nuova struttura, con ordine di servizio del 16 dicembre 1998, è stato elevato il numero delle filiali da 99 a 139.

Con il medesimo provvedimento è stato istituita una filiale presso la città di Sanremo al fine di assecondare le aspettative della clientela.

Il Ministro delle comunicazioni
CARDINALE

(20 maggio 1999)

BORTOLOTTO. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso:

che il 24 aprile 1993 il ministro Ronchey, con decreto ai sensi della legge n. 1089 del 1939, dichiarava l'immobile denominato Palazzo Da Porto-Festa sito nel comune di Vicenza «di interesse particolarmente importante» e, quindi, sottoposto a tutte le disposizioni di tutela conseguenti;

che sulla facciata del palazzo, uno dei primi edifici costruiti dal Palladio, posto nella lista dei beni protetti dall'UNESCO, si legge la data 1552; l'interno è affrescato da opere di G.B. Tiepolo, Colonna, Fasolo;

che nell'area posteriore, che coinvolge il cortile del palazzo ed alcuni altri edifici, in parte ottocenteschi, che si affacciano su via San Biagio e Contrà degli Stalli, è stato progettato un grande edificio di 4 piani più due interrati, di 12.000 metri cubi, ad angolo tra le due vie;

che l'aspetto della centralissima via, oggi segnata dall'andamento delle mura duecentesche della città e da edifici ottocenteschi ben più bassi di quello progettato, con portici in parte sostenuti da antiche colonne di reimpiego, verrebbe completamente snaturato;

che il vincolo del ministro Ronchey del 1993, coinvolgendo l'intera particella 575, impediva la costruzione del palazzo progettato;

che il 19 luglio 1997 il direttore generale del Ministero, dottor Mario Serio, firmò un «decreto» che modificava il decreto ministeriale 24 aprile 1993 «prescrivendo» la costruzione di un palazzo alto 15 metri e delle caratteristiche di quello che era stato bloccato dal ministro Ronchey,

l'interrogante chiede di sapere:

come possa un direttore generale modificare con un proprio «decreto» un decreto ministeriale firmato, ovviamente, da un Ministro;

quali risposte si intenda fornire agli Amici dei monumenti e ad Italia Nostra, che appena hanno scoperto questo decreto hanno inviato lettere di documentazione e protesta al Ministro, all'UNESCO, alla soprintendenza, al prefetto, al sindaco ed ai parlamentari;

quali risposte si intenda fornire al prefetto, che pure è intervenuto presso il Ministero;

come si possa tollerare che un direttore del Ministero firmi un decreto per consentire che, su una stradina del centro di Vicenza larga non più di 4 o 5 metri, con presenze architettoniche così importanti, si distrugga un gruppo di costruzioni medio-basse, tra cui un edificio ottocentesco, e si costruisca un blocco di 15 metri d'altezza e 12.000 metri cubi di volume.

(4-14381)

(4 marzo 1999)

RISPOSTA. – L'immobile denominato Palazzo Da Porto, con provvedimenti del 23 ottobre 1910, 19 novembre 1920 e 4 giugno 1927, fu sottoposto a tutela ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 364 del 1909.

In data 5 dicembre 1992 la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Verona propose all'Ufficio centrale per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici il rinnovo del vincolo ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge n. 1089 del 1939 (vincolo diretto).

La proposta anzidetta fu sottoposta all'esame di un ispettore tecnico centrale, che richiese un'integrazione di istruttoria e la valutazione di

una nuova proposta di vincolo ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 1089 del 1939 (vincolo indiretto).

Il rinnovo del provvedimento, ai sensi dell'articolo 71 della legge n. 1089 del 1939, fu emesso in data 24 aprile 1993 e fu oggetto di ricorso innanzi al TAR del Veneto da parte dell'ente proprietario società COSIM, con istanza di sospensione del 19 gennaio 1994.

La soprintendenza di Verona, in data 15 febbraio 1995, propose una rettifica dell'atto impugnato, proposta che fu ritenuta congrua e pertinente da un ispettore tecnico centrale in data 30 marzo 1995.

La soprintendenza propose la limitazione del vincolo ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 1089 del 1939 «per l'area che comprende il palladiano palazzo Porto – Festa, il cortile interno e le facciate del nuovo corpo aggiunto che si affacciano su di esso; mentre per l'area retrostante costituita dal corpo realizzato intorno al 1928, la soprintendenza ritiene di proporre la tutela ai sensi dell'articolo 21 della legge n.1089 del 1939, imponendo per esso la conservazione dell'andamento volumetrico».

La questione in data 31 luglio 1995 fu sottoposta anche all'esame del comitato di settore per i beni ambientali e architettonici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali che, nella seduta del 22 aprile 1996, tenuto conto che il corpo di fabbrica retrostante è un edificio a carattere industriale, espresse parere favorevole alla modifica del vincolo, fermo restando, per il suddetto corpo di fabbrica, il mantenimento dell'area di sedime, dei prospetti sulla corte interna e dell'altezza.

A seguito dell'istanza di partecipazione al procedimento amministrativo presentata dalla società COSIM, in data 18 ottobre 1996 l'Ufficio centrale incaricò un ispettore tecnico centrale di effettuare un sopralluogo congiunto con i rappresentanti della soprintendenza e della società COSIM. A seguito di tale sopralluogo e di un supplemento di istruttoria da parte dell'ispettore tecnico centrale, la soprintendenza trasmise la nuova proposta di rettifica concordata, dandone nel contempo comunicazione all'ente proprietario ai sensi della legge n. 241 del 1990.

La nuova proposta fu favorevolmente accolta dall'ispettore tecnico centrale in data 15 luglio 1997 e successivamente il provvedimento fu adottato in data 19 luglio 1997.

Premesso quanto sopra si fa rilevare che il provvedimento di rettifica è stato emesso con decreto del direttore generale in quanto, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 29 del 1993, spetta al dirigente l'adozione di tali atti. La trasformazione del vincolo diretto in vincolo indiretto è stata oggetto di verifica tecnica che ha richiesto, come risulta dalla ricostruzione fatta in precedenza, anche il parere del comitato di settore. Inoltre l'Ufficio centrale ha ritenuto opportuno verificare, con un sopralluogo alla presenza delle parti interessate, la soluzione che, nell'assicurare prioritariamente la tutela del bene, provvedesse nel contempo a risolvere il contenzioso pendente.

Per quanto attiene, infine, gli aspetti archeologici si assicura che sono previste indagini finalizzate ad accertare l'effettiva consistenza dei resti presenti nell'area.

Il Ministro per i beni e le attività culturali
MELANDRI

(20 maggio 1999)

BORTOLOTTO, SQUARCIALUPI, PERUZZOTTI, SARTO, CARELLA, MORO, DEL TURCO, DE LUCA Athos, BARBIERI, COLLA, PIERONI, CÒ, PAGANO, MACERATINI, CORTIANA, BESOSTRI, PAROLA, LAURICELLA, RUSSO SPENA, SCIVOLETTO, DE CAROLIS, MARINO, POLIDORO, AVOGADRO. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e delle risorse agricole, alimentari e forestali.* – Premesso:

che in data 10 marzo 1997, a Brenzone, località Castello, in provincia di Verona, un cucciolo di daino, sceso da poche settimane sulle sponde del lago di Garda ed adottato dagli abitanti, in modo particolare dai bambini, che lo nutrivano, è stato abbattuto nel prato antistante la chiesa parrocchiale adibito a maneggio di cavalli;

che l'uccisione è avvenuta in pieno centro abitato tra le grida dei bambini in lacrime e gli inutili tentativi dei cittadini di fermare una vera e propria «esecuzione» in quanto il povero cucciolo di daino è stato dapprima ferito poi inseguito, braccato e infine raggiunto e freddato; l'animale prima di morire è stato raggiunto da ben otto colpi di arma da fuoco, caricata a pallini, vietati per la caccia di grossi animali;

che gli autori di tale gesto sono la guardia venatoria Avi, Renzo Facchini, il presidente della riserva alpina di Brenzone, Luigi Giramondi, e il cacciatore Marco Veronesi;

che le motivazioni addotte dagli uccisori sono state il carattere non autoctono dell'animale e la sua potenziale pericolosità rispetto alla circolazione automobilistica;

che al contrario secondo gli abitanti della zona la presenza del piccolo animale non solo non costituiva affatto alcun pericolo per le persone e i bambini bensì costituiva gioia per tutti tale da diventare la mascotte del paese;

che questo insensato, ingiustificato, incosciente atto ha creato panico per gli spari e turbamento nei bambini che hanno assistito al fatto tali da scatenare l'ira e la protesta degli stessi abitanti di Porto e Castello, frazioni confinanti, che hanno manifestato e denunciato l'accaduto alla locale stazione dei carabinieri;

che sono stati presentati sei esposti alla magistratura che ha aperto un'inchiesta;

che nell'uccisione del giovane daino si configurano la violazione della legge nazionale sulla caccia (legge n. 157 del 1992), la violazione

della normativa relativa al maltrattamento degli animali (articolo 727 del codice penale come modificato dalla legge n. 413 del 1993), oltre ad una sequela di violazioni al codice civile, penale, al testo unico di pubblica sicurezza e alle norme statali e amministrative davvero sconcertante;

che il contenuto della presente interrogazione formerà oggetto di un apposito esposto denuncia alla competente autorità giudiziaria per il perseguimento dei reati configurabili,

si chiede di sapere:

quali misure siano state adottate o si intenda adottare nei confronti di tutti i responsabili dell'episodio ed in particolare se non si ritenga opportuno intervenire immediatamente presso le autorità competenti al fine di revocare o quantomeno sospendere sia il mandato di guardia giurata che la licenza di caccia e di porto d'armi;

se i Ministri in indirizzo non ritengano che la gravità degli atti commessi dai responsabili dell'espisodio non evidenzi una situazione di incompatibilità con la funzione di guardia forestale, guardia venatoria e guardia giurata nonchè di cacciatore.

(4-05111)

(3 aprile 1997)

RISPOSTA. – Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

A tal riguardo, si fa presente quanto segue, sulla base delle notizie assunte presso la regione Veneto: «Il giorno 9 marzo 1997, alle ore 12,15, il signor Facchini Renzo, agente regionale del corpo di vigilanza ambientale venatorio ittico, ha ricevuto una telefonata dal signor Zaninelli Tiziano (residente in comune di Brenzone), che gli riferiva che verso mezzogiorno transitava in macchina sulla statale n. 249 Gardesana orientale, in località Acqua Fresca in comune di Brenzone, ove aveva visto passare sulla strada un animale non identificato (cervo o daino) che procedeva, con andatura non rettilinea, in mezzo ai veicoli bloccando il traffico e provocando pericoli per mezzi e persone.

Accordatosi telefonicamente con il proprio comandante di zona Furlani Anselmo, assente per ferie, si è recato sul posto, invitato anche dal signor Luigi Giramonti, presidente del locale comprensorio alpino di caccia, alle ore 15. Con il signor Giramonti Luigi e Veronesi Marco, entrambi "esperti accompagnatori per la selezione degli ungulati", iniziava la ricerca dell'animale identificato come daino adulto, cercando di impedire che il medesimo non andasse sulla statale gardesana, sulla quale c'era un intenso traffico per i numerosi turisti della domenica.

Si sono divisi fra loro nella ricerca dell'animale e alle ore 16,30 circa l'agente Facchini Renzo è giunto nel cortile dell'abitazione del signor Giramonti Luigi, sita nel comune di Brenzone, e in quell'istante ha udito due spari.

Si è diretto verso il luogo da cui provenivano gli spari ed ha trovato il Giramonti con in mano il fucile da caccia e il daino morto accanto. Presente sul posto vi era il signor Veronesi Marco.

Successivamente, l'agente Facchini ha proceduto ad informare del fatto sia il dirigente del settore tutela faunistico-ambientale che il comando da cui dipende e ad inoltrare notizia di reato alla procura della Repubblica (articolo 347 del codice di procedura penale) nei confronti del signor Giramonti Luigi».

Il Ministro per le politiche agricole
DE CASTRO

(10 maggio 1999)

BORTOLOTTO, SARTO, CORTIANA, RIPAMONTI, DE LUCA Athos. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che il livello di inquinamento dell'aria nelle città causato dal traffico esige forme di contrasto le più estese possibile e su vari fronti;

che una di queste potrebbe essere quella di favorire in ogni modo l'estensione del parco veicoli non inquinanti come quelli dotati di motore elettrico;

che esperienze di trasformazione di autoveicoli in circolazione da trazione a motore a scoppio (endotermico) a trazione elettrica sono tecnologicamente possibili con una spesa modesta;

che per le caratteristiche tecniche di questa trasformazione si avrebbe una drastica riduzione delle prestazioni dell'auto (velocità e autonomia ridotte) che la renderebbero assai adatta al traffico urbano, peraltro abbattendo pressochè a zero il suo livello di inquinamento;

che però osta a questa trasformazione il punto n. 9 della circolare n. 68 dell'8 novembre 1977 del Ministero dei trasporti che limita la trasformabilità ai soli veicoli con anzianità non superiore ai sette anni di vita e rende quindi economicamente inattuabile la trasformazione sopraddetta,

gli interroganti chiedono di conoscere se la circolare n. 68, protocollo n. 1250/D.3, dell'8 novembre 1977 del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione – direzione centrale IV – avente per oggetto «Sostituzione del tipo di motore sugli autoveicoli – Competenze dei centri prove autoveicoli e degli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione» sia modificabile al più presto al punto n. 9 aggiungendo ad esso la frase: «Tale limitazione non vale per la sostituzione di motori a scoppio con motori elettrici».

(4-06309)

(5 giugno 1997)

RISPOSTA. – Si rappresenta che la disposizione di cui al punto 9 della circolare n. 68 dell'8 novembre 1977, che vieta la sostituzione del tipo di motore sugli autoveicoli aventi un'anzianità superiore a 7 anni, è stata riconosciuta legittima sia dal TAR per il Lazio con decisione n. 510/79 che dal Consiglio di Stato con decisione n. 148/81 della sua sezione VI, cui era stato proposto appello.

Occorre al riguardo considerare che la propulsione mediante motore elettrico, di regola, viene realizzata su autovetture nuove di fabbrica, che sono progettate *ad hoc* per essere equipaggiate con tale tipo di motore.

Nel caso in cui si voglia, invece, procedere alla sostituzione del tradizionale motore termico con un motore elettrico su autovetture già in circolazione, la trasformazione che per le maggiori masse in gioco (specialmente per quanto concerne le batterie) comporta, e per la quale conseguono non trascurabili lavori di adattamento dell'autoveicolo, rende consigliabile, ai fini della sicurezza, l'effettuazione su autovetture con una buona conservazione della struttura resistente. Tale motivazione ha spinto l'amministrazione a fissare in sette anni il termine massimo di anzianità del mezzo, termine che è stato riconosciuto legittimo con le sentenze di cui sopra.

Tali ragioni rendono sconsigliabile una modifica, anche se relativamente alle sole auto elettriche, del termine di anzianità fissato in via generale dall'articolo 9 della circolare richiamata.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
TREU

(13 maggio 1999)

BOSI. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che nell'Arcipelago Toscano le compagnie di navigazione che effettuano i servizi di trasporto di passeggeri e merci applicano tariffe agevolate esclusivamente ai residenti delle isole;

che per motivazioni storiche, economiche e sociali molti cittadini, originari delle suddette isole, sono costretti ad emigrare in continente;

che il citato fenomeno provoca un distacco dalle famiglie di origine, sebbene si conservino numerosi interessi e legami con familiari, prevalentemente in età avanzata, che costringono i non residenti a frequentare con assiduità le località in questione;

che le compagnie di navigazione, che collegano il continente con la Sicilia e la Sardegna, applicano ai cittadini nati in quelle isole agevolazioni tariffarie pari a quelle dei residenti,

si chiede di sapere se si ritenga opportuno intervenire, affinchè anche le compagnie di navigazione che collegano l'Arcipelago Toscano

applichino le medesime agevolazioni almeno per i lavoratori dipendenti, i disoccupati, i pensionati e gli studenti.

(4-12483)

(24 settembre 1998)

RISPOSTA. – In merito all'applicazione di tariffe agevolate per particolari categorie di utenti sui collegamenti isole-continente, si fa presente che la normativa vigente prevede, in effetti, talune agevolazioni unicamente per i residenti sulle isole oltre a quelle, previste dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 501 del 1979, per i parlamentari, per i militari di truppa, per comitive, per ciechi, invalidi di guerra e del lavoro nonché per i cittadini che, regolarmente iscritti nelle liste elettorali, viaggino per prendere parte a consultazioni elettorali.

In favore, invece, di coloro che, o per ragioni di studio o per motivi di lavoro, devono giornalmente effettuare viaggi di andata e ritorno tra le isole ed il continente vengono applicati degli «sconti» sotto forma di abbonamento a condizioni particolari.

Per quanto attiene alle agevolazioni tariffarie estese anche ai natii (ma non residenti) della Sicilia e della Sardegna, si rileva che sono applicate esclusivamente dalla società Tirrenia in favore dei soli emigrati sardi.

Si fa, comunque, presente che con l'entrata in vigore della legge n. 856 del 1986 ed in particolare della legge n. 160 del 1989, è stato introdotto il principio economico del graduale adeguamento delle tariffe al costo dei servizi, tenuto conto dei periodi di bassa, media ed alta stagione. Ciò in ragione, tra l'altro, dell'effetto di contrazione degli introiti derivanti dall'applicazione di riduzioni tariffarie e, quindi, dell'incidenza delle stesse sull'ammontare della sovvenzione a carico dell'erario.

In considerazione di quanto sopra e preso atto dell'attuale politica di riduzione della spesa pubblica, risulta quindi inopportuno che provvedimenti analoghi vengano adottati anche per le altre realtà insulari. Al riguardo, si evidenzia, a mero titolo esemplificativo, che dal bilancio della sola società Tirrenia relativo all'anno 1997 risulta che i mancati introiti derivanti dalle riduzioni vigenti in favore delle categorie beneficiarie ammontano a circa 50 miliardi di lire.

Si fa presente, inoltre, che negli ultimi anni, a seguito dei programmati tagli alla spesa pubblica, la dotazione dell'ex capitolo 3601 (divenuto capitolo 3651 a partire dal 1994, in conseguenza dell'attuazione della legge n. 537 del 1993 che ha previsto, tra l'altro, l'unificazione del Ministero dei trasporti con quello della marina mercantile) relativo alla sovvenzione annua da corrispondere alle società Tirrenia, Adriatica, Caremar, Toremar, Siremar e Saremar per i servizi espletati, è diminuita notevolmente, passando da uno stanziamento sul capitolo, in conto competenza, di 419 miliardi per l'anno 1989 ad uno stanziamento di circa 380 miliardi per l'anno 1997.

Da ultimo, va evidenziato che questa amministrazione è chiamata ad osservare anche gli indirizzi governativi sulla politica tariffaria da seguire; ragione per la quale, nell'esercizio in corso, con decreto interministeriale datato 4 maggio 1998, registrato dalla Corte dei conti in data 1° giugno 1998 (reg. n. 1, foglio n. 351) si è provveduto ad approvare le variazioni tariffarie proposte dalla società Toremar (operante nel settore geografico in parola), tenuto conto che la media ponderata degli aumenti proposti non supera il tetto massimo del 2 per cento, ed in linea, quindi, con il tasso programmato di inflazione.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
TREU

(20 maggio 1999)

BUCCIERO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Per sapere:

se ritenga improcrastinabile l'emanazione di un decreto-legge onde ovviare a quanto denunciato dal Consiglio superiore della magistratura in ordine all'impossibilità di far svolgere in tempo utile il concorso per l'accesso alla magistratura, con la conseguenza di lasciare scoperti oltre 400 posti di organico e così aggravare lo stato già comatoso dell'amministrazione della giustizia;

se pertanto non si ritenga di sospendere almeno parzialmente l'efficacia del decreto del novembre scorso che modifica le norme concorsuali con l'introduzione di preselezione informatica.

(4-09536)

(10 febbraio 1998)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica che con decreto ministeriale 9 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica-IV serie speciale del 15 dicembre 1998, è stato indetto il concorso a 350 posti di uditore giudiziario.

Si fa presente, inoltre, che, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 10 novembre 1998, la prova preliminare del concorso sarà effettauta utilizzando l'archivio provvisorio previsto dall'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e dall'articolo 9 del decreto ministeriale 1° giugno 1998, n. 228, avente ad oggetto la materia di diritto civile

Il Ministro di grazia e giustizia
DILIBERTO

(26 maggio 1999)

BUCCIERO. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che a Bari, nel rione di Mungivacca, un partito politico opera sotto la specie di un comitato di quartiere denominato «CO.R.U.S. - Mungivacca Comitato per il rilancio urbano e sociale»;

che il suddetto comitato svolge vera e propria attività politica,

si chiede di sapere se risulti corrispondente a verità:

che la sede di detto comitato è stata istituita presso l'Agenzia postale di Bari 16 di detto quartiere;

che il presidente del comitato è tale signora Lattanzi (che all'interrogante risulta essere direttore dell'ufficio postale);

che altra responsabile del comitato è tale signora Mariangela Prudente, anch'ella dipendente del suddetto ufficio postale;

che nelle lettere inviate da detto comitato questi indica il proprio recapito «presso Agenzia PT Bari 16».

Qualora le informazioni rispondessero a realtà si chiede altresì di sapere:

se l'amministrazione sia a conoscenza di detta attività delle summenzionate dipendenti e se risulti che esse intrattengano, con particolare tenace simpatia, gli anziani pensionati che ivi vanno a riscuotere le pensioni;

se sia compatibile l'esercizio di una vera e propria attività politica all'interno dei locali delle Poste e se questo ente non ne ravvisi un danno, anche d'immagine, alla propria organizzazione;

se non si ravvisi l'opportunità di allontanare con urgenza la Lattanzi e la Prudente dall'ufficio postale di Bari 16 essendo evidente l'incompatibilità ambientale e comunque di separare le due dipendenti, al fine di evitare in futuro lo svolgimento di attività incompatibili con un servizio pubblico;

se non si ravvisino gli estremi per adottare misure disciplinari nei confronti della Prudente e della Lattanzi, previa inchiesta nella quale è opportuno interrogare i cittadini del rione.

(4-14330)

(2 marzo 1999)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che la società Poste italiane – interessata in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame – ha comunicato che dall'indagine esperita al fine di poter disporre di elementi di valutazione circa la situazione descritta è risultato quanto segue.

Le dipendenti citate effettivamente appartengono ad un'associazione denominata «"CORUS" – Mungivacca Comitato per il rilancio urbano e sociale», la cui sede è ubicata presso il domicilio di una di esse e che il direttore dell'agenzia è persona diversa dalla dipendente alla quale l'onorevole interrogante attribuisce tale qualifica.

Nel dicembre 1998 la citata associazione ha spedito dall'ufficio in questione due raccomandate, rispettivamente indirizzate al sindaco di

Bari ed all'assessore all'urbanistica, i cui relativi avvisi di ricevimento, regolarmente affrancati, sono in effetti risultati indirizzati alla stessa agenzia Bari 16; tuttavia, tale comportamento, in sè considerato, non configura un'infrazione e non è tale da assumere rilevanza disciplinare o contrattuale e neppure reca danno diretto o indiretto alla società, si è, pertanto, provveduto a farne rilevare l'improprietà al fine di evitare il ripetersi di simili episodi nel futuro.

D'altra parte, il direttore dell'agenzia, appositamente interpellato, ha espresso apprezzamento per la qualità e l'impegno mostrato nello svolgimento delle mansioni da parte delle due dipendenti, confermando che esse non svolgono nell'ambito dell'ufficio e durante l'orario di servizio alcuna attività riconducibile al comitato cui sono associate, nè ad altre organizzazioni di qualunque natura, e che nessuna lamentela o segnalazione negativa esiste a loro carico.

Nel significare, pertanto, che nessun provvedimento è stato adottato nei confronti delle ripetute dipendenti, la medesima società ha assicurato che, anche nel futuro, le competenti strutture territoriali non mancheranno di svolgere un'azione di vigilanza sull'attività dell'agenzia di cui trattasi.

Il Ministro delle comunicazioni
CARDINALE

(5 giugno 1999)

CADDEO. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che il Consorzio per il nucleo di industrializzazione dell'Oristanese, utilizzando i finanziamenti della Cassa per il Mezzogiorno, della regione autonoma della Sardegna e dell'Unione Europea, ha realizzato il porto di Oristano;

che l'infrastruttura, oltre ad avere funzioni commerciali, è costituita anche da un porto canale ed ospita industrie manifatturiere importanti per lo sviluppo economico della provincia;

che le opere realizzate sono rilevanti e comprendono un molo di sopraflutto di 1.610 metri, uno di sottoflutto di 700 metri, un dragaggio fino a 13 metri, un canale industriale di 1.580 metri, le banchine commerciali, un piazzale pavimentato di circa 20 ettari, oltre alle reti di distribuzione dell'acqua, dell'energia;

che sono presenti tutta una serie di fabbricati necessari per il funzionamento del porto con gli edifici destinati alla Capitaneria di porto, alla dogana, alla Guardia di finanza, ai vigili del fuoco...;

che è evidente l'importanza del porto per la crescita economica della provincia;

che in data 12 febbraio 1998 e 2 marzo 1998 le opere portuali e gli impianti sono stati consegnati all'amministrazione dello Stato;

che è necessario provvedere alla gestione ed alla manutenzione degli impianti per assicurarne la funzionalità ed in particolare è indispensabile garantire la sicurezza e la piena efficienza delle banchine, della viabilità, degli impianti idrici, fognari, antincendio, elettrici, di illuminazione e di segnalamento marittimo;

che questo compito non può essere affidato al genio civile-opere marittime a causa della mancata classificazione del porto, nè può essere addossato agli operatori economici che utilizzano le opere;

che non è neppure accettabile che un porto di simile importanza, che annualmente assicura alle casse dello Stato centinaia di milioni di diritti doganali e di tasse di ancoraggio, possa essere lasciato in simili condizioni;

che appare pertanto indispensabile procedere alla classificazione del porto che non può essere ulteriormente rimandata nell'attesa, sempre più lunga, della riclassificazione di tutti i porti nazionali;

che esistono tutte le condizioni oggettive per l'inserimento del porto nella classe seconda della seconda categoria, che comprende i porti di rilevanza economica nazionale come richiesto anche dalla regione autonoma della Sardegna;

che il Consorzio per il nucleo di industrializzazione dell'Oristanese ha dichiarato la disponibilità a stipulare una convenzione per la gestione funzionale dei servizi portuali;

che la Capitaneria del porto di Cagliari, non potendo garantire un'efficiente gestione di questi servizi, ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione tra il Ministero dei trasporti e il Consorzio per il nucleo di industrializzazione dell'Oristanese;

che non è possibile consentire ulteriormente il degrado della struttura ed ostacolare la piena valorizzazione degli impianti costruiti con rilevanti finanziamenti pubblici,

si chiede di conoscere:

se non si intenda procedere con urgenza alla classificazione del porto di Oristano nella classe seconda della categoria seconda;

se non si intenda conseguentemente affidare al Genio civile-opere marittime la cura e la manutenzione delle strutture;

se non si ritenga di affidare con una convenzione la gestione funzionale del porto al Consorzio per il nucleo di industrializzazione dell'Oristanese.

(4-12719)

(9 ottobre 1998)

RISPOSTA. – Si rappresenta che, in occasione della prossima emanazione dei decreti previsti dall'articolo 4 della legge n. 84 del 1994, si procederà, nel rispetto dei criteri generali che saranno indicati nei decreti medesimi, alla classificazione di tutti i porti nazionali e quindi anche del porto di Oristano.

Al momento deve, comunque, considerarsi vigente, per quanto applicabile, la classificazione ai sensi del testo unico approvato con regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, in virtù della quale il porto di Oristano-Torregrande risulta iscritto nella seconda categoria - terza classe dei porti marittimi nazionali (porto di interesse regionale).

Si è pertanto ritenuto che le nuove opere debbano far carico alla regione, tenuto presente che il citato regio decreto, all'articolo 4, disponeva che la ripartizione delle spese venisse demandata agli enti preposti secondo criteri di importanza, natura e grado di utilità dei porti e spiagge in cui vengono eseguite.

Ne deriva che questa amministrazione non può disporre di fondi con cui far fronte alle obbligazioni derivanti da eventuali convenzioni come quella prospettata dal Consorzio per il nucleo di industrializzazione dell'Oristanese alla capitaneria di porto di Cagliari.

La suddetta capitaneria ha provveduto a chiarire al Consorzio stesso la problematica sopra esposta.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
TREU

(10 maggio 1999)

CAMBER. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che con legge n. 47 del 1988 sono stati estesi alla provincia di Trieste e ad alcuni comuni della provincia di Udine i regimi agevolati già in essere per la provincia di Gorizia per ciò che riguarda i carburanti per autotrazione (benzina e gasolio);

che gli stessi, come definito da legge n. 17 del 1992, permangono in vigore fino all'emanazione della legge di riordino della zona franca di Gorizia;

che con specifico riferimento al gasolio per autotrazione soltanto alcune settimane fa è stato firmato il decreto attuativo della legge n. 66 del 1992 per quanto riguarda l'estensione dell'agevolazione anche a questo prodotto;

che con decisione del Consiglio dell'Unione europea del 30 giugno 1997 in materia di riduzioni ed esenzioni d'accisa si è stabilita, a meno di ulteriori provvedimenti del Consiglio stesso, la cessazione del termine per l'esenzione d'accisa per i contingenti agevolati sopra richiamati al 31 dicembre 1998;

che tali provvedimenti hanno avuto carattere di normalizzazione del mercato nella fascia transfrontaliera italo-slovena, correggendo i vistosi effetti distorsivi provocati dalla grande disparità di prezzo del carburante in vigore nella Repubblica di Slovenia rispetto a quella italiana;

che la Repubblica di Slovenia è in fase di preadesione all'Unione europea, ma non ha recepito la normativa comunitaria per quanto ri-

guarda le accise e per tale motivo il prezzo dei carburanti permane fortemente squilibrato rispetto all'Unione Europea;

che il provvedimento di agevolazione a favore della fascia frontaliera italiana ha limitato fortemente il flusso di valuta nazionale verso la Slovenia, ha prodotto benefici effetti sul gettito derivante dal comparto dei Monopoli di Stato e ha esercitato una forte valenza in termini occupazionali consentendo il mantenimento degli impianti di erogazione carburanti nelle province interessate,

si chiede di sapere:

quali forti azioni nelle opportune sedi comunitarie si intenda attivare al fine di prorogare il regime di esenzione d'accisa sopra richiamato;

quali iniziative politiche e legislative si intenda adottare al fine di mantenere in vigore il regime agevolativo fino a quando la Repubblica di Slovenia, recependo la normativa europea in vigore, non normalizzerà il proprio prezzo di mercato del carburante.

(4-10159)

(19 marzo 1998)

CAMBER. – *Ai Ministri delle finanze, dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, degli affari esteri e per gli italiani all'estero e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che da notizie ufficiose sembrerebbe che, in una non meglio identificata ottica europea, con tempismi comunque del tutto anomali e fuori luogo e modalità inaccettabili sia nel merito che nella forma, il Governo italiano intenda togliere alla provincia di Trieste e alla regione Friuli-Venezia Giulia i contingenti agevolati sia di benzina che di gasolio per autotrazione in essere;

che se tali notizie risultassero rispondenti al vero in tutto o in parte i danni di caratteri occupazionale ed economico a Trieste e nel restante ambito regionale sarebbero tali da comportare la perdita diretta e indiretta di almeno 1.000 posti di lavoro;

che i provvedimenti agevolativi per i carburanti per autotrazione non rientrano negli aiuti di Stato e quindi non sono soggetti all'analisi comunitaria,

si chiede di sapere se le notizie sopra riportate corrispondessero a verità, quale sia l'indirizzo del Governo per salvaguardare, a livello nazionale e a livello comunitario, le agevolazioni di cui in premessa e, quindi, quali iniziative siano state poste in essere o si intenda urgentemente attivare.

(4-10403)

(1° aprile 1998)

CAMBER. – *Al Ministro delle finanze e al Ministro senza portafoglio per le politiche comunitarie.* – Premesso:

che martedì 1° dicembre si riunirà l'organismo europeo denominato «Ecofin», costituito dai Ministri finanziari degli Stati membri, avente il compito di esaminare periodicamente lo stato della situazione fiscale comunitaria;

che con il 31 dicembre 1998 alcuni tra gli esistenti regimi agevolativi in materia di accise potrebbero cessare;

che vi è la fondata preoccupazione, preso atto dell'ordine del giorno che verrà esaminato nella riunione del 1° dicembre, che possa affrontarsi il tema del regime agevolativo per i carburanti concesso alla provincia di Trieste, considerando tale problema principalmente sotto l'aspetto di «aiuto alle imprese», quindi considerando tale regime forse distorsivo delle regole della concorrenza;

che, nel caso della provincia di Trieste, i quantitativi di carburanti erogati in favore delle imprese sono invece particolarmente esigui e tali da non integrare per certo l'estremo distorsivo eventualmente contestabile: infatti, come può constatarsi dalle documentazioni ufficiali prodotte dal locale organo di gestione e come del pari può evincersi dai tabulati delle singole imprese interessate, l'agevolazione goduta da ogni singola azienda è sempre rimasta a circa un decimo rispetto alla soglia di 100.000 ECU per azienda nell'arco di tre anni (cosiddetta «*de minimis*»), soglia che, qualora superata, configura ipotesi distorsiva della concorrenza,

si chiede di sapere:

quali esaustive documentazioni abbia fornito il Governo italiano alle competenti direzioni generali IV e XXI della Commissione europea per garantire alla provincia di Trieste la normale prosecuzione del regime in essere per il carburante agevolato;

se la documentazione prodotta dal Governo per la provincia di Trieste chiarisca, nella fattispecie inerente gli «aiuti alle imprese», come la fruizione rispetto alla quota cosiddetta «*de minimis*» di 100.000 ECU in tre anni è fruita nella provincia di Trieste soltanto per un decimo circa (rispetto, appunto, alla quota *de minimis*);

se, quindi, il Governo abbia inoppugnabilmente evidenziato come non possa configurarsi alcuna ipotesi distorsiva della concorrenza tale da ipotizzare la decadenza del regime agevolativo per i carburanti in essere nella provincia di Trieste.

(4-13269)

(2 dicembre 1998)

RISPOSTA. (*) – Con le interrogazioni cui si risponde l'onorevole interrogante chiede di avere notizie sull'attività svolta dal Governo, in se-

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle tre interrogazioni sopra riportate.

de comunitaria, diretta a garantire al Friuli-Venezia Giulia la prosecuzione del regime agevolativo in materia di accise sugli oli minerali.

Al riguardo il Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette ha comunicato che, a seguito di sollecitazioni dei Commissari di Governo delle regioni interessate, sono state fornite, direttamente dai locali organi di gestione delle agevolazioni, alla Direzione generale IV della Commissione europea ulteriori argomentazioni tese a dimostrare la prevalenza dell'effetto sulle persone fisiche, rispetto a quello sulle imprese, dei benefici conseguenti alle agevolazioni in discussione. Tale documentazione dovrebbe portare agli organismi comunitari ulteriori elementi favorevoli, nell'ambito dell'istruttoria in corso, circa la configurabilità o meno di aiuti di Stato compatibili con il Trattato.

Il predetto Dipartimento ha, altresì, riferito che nel corso della riunione dell'organismo europeo denominato «Cofin» del 1° dicembre 1998 non è stato affrontato in modo approfondito il tema delle agevolazioni relative agli oli minerali impiegati nella regione Friuli-Venezia Giulia in scadenza il 31 dicembre 1998.

Tuttavia, a seguito di una riunione tenutasi presso il Consiglio dell'Unione europea lo scorso 18 dicembre, è stata presa in considerazione la proposta di decisione del Consiglio COM(98)793, presentata dalla Commissione, decisione che, nonostante le riserve di alcuni paesi membri, è in fase di imminente approvazione e che provvederà a prorogare, con effetto retroattivo, le agevolazioni sugli oli minerali scadute al termine dell'anno 1998, al fine di consentire alla Commissione stessa l'approfondimento dell'istruttoria in corso sugli aiuti di Stato.

Il Ministro delle finanze

VISCO

(20 maggio 1999)

LAURO. – *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e delle finanze.* – Premesso:

che gli universitari di Marano (Napoli) sono in rivolta;

che per iscriversi all'Università di Napoli quest'anno hanno dovuto pagare fino ad un milione di tasse in più rispetto ai colleghi residenti nei comuni vicini in quanto le segreterie universitarie concedono, in base ai voti e al modello 740 familiare, uno sconto che arriva fino ad un milione ai «fuori sede» e Marano è considerata sede mentre altri comuni come Mugnano, Calvizzano, Qualiano e Giugliano, che circondano Marano, sono considerati fuori sede;

che gli oltre seicento universitari di Marano non sono disposti ad essere beffati da leggi e leggine universitarie che penalizzano notevolmente i bilanci delle loro famiglie,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative si intenda adottare per far sì che si ponga fine a questa disparità fra studenti che vivono a poche centinaia di metri gli uni dagli altri.

(4-08995)

(18 dicembre 1997)

RISPOSTA. – L'Università degli studi di Napoli «Federico II» non ha previsto in alcuna disposizione del proprio ordinamento giuridico interno (statuto, regolamento, eccetera) che il criterio della residenza del nucleo familiare potesse qualificare quali studenti «fuori sede», «pendolari», ovvero «in sede», e con ciò influire sulla determinazione delle tasse e dei contributi.

Tale criterio è invece stabilito dall'articolo 9 del bando di concorso dell'Ente regionale per il diritto allo studio (EDISU) per l'assegnazione delle borse di studio per l'anno accademico 1997-98 anche la fine di determinarne il valore.

Il Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica
GUERZONI

(7 maggio 1999)

LAURO. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che il comune di Quarto (Napoli) affronta giornalmente il problema dello smistamento della posta;

che l'organico dell'unico ufficio postale cittadino è rimasto inalterato dal lontano 1968, mentre in questi lunghi trent'anni la popolazione di Quarto è quintuplicata;

che per smistare pile di raccomandate, lettere, vaglia, pacchi e altro non ci sono postini, impiegati e portalettere, pertanto la posta viene recapitata a singhiozzo e interi quartieri vengono tagliati fuori dal normale giro dei portalettere;

che per risolvere la situazione sarebbe necessario un ampliamento dell'organico, considerando anche la vastità del territorio da coprire;

che l'associazione nazionale «Il cittadino non suddito», nella persona del presidente nazionale Gaetano Castellano, lamentandosi del fatto che è ancora una volta il cittadino a pagare le conseguenze di tali disservizi, segnalava la situazione esposta all'interrogante,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo ritenga sufficiente l'attuale organico dell'ufficio postale di Quarto;

quali provvedimenti intenda intraprendere per dare una risoluzione definitiva al problema, salvaguardando così un diritto del cittadino.

(4-11475)

(18 giugno 1998)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene opportuno premettere che a seguito della trasformazione dell'Ente poste italiane in società per azioni il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza specifica degli organi statutari della società.

Ciò premesso, si fa presente che la società Poste italiane – interessata in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame – ha comunicato che il piano d'impresa 1998-2002, approvato dal consiglio di amministrazione il 7 ottobre 1998, si propone di arrivare ad una organizzazione efficiente nel settore postale capace di garantire l'universalità del servizio perseguendo, altresì, un buon successo d'impresa negli ampi segmenti di mercato aperti alla concorrenza.

In particolare, per quanto riguarda le dotazioni di personale degli uffici, l'azienda intende superare il metodo degli organici predefiniti ai quali è sempre possibile richiamarsi in astratto per lamentare la mancanza di risorse, le quali vanno invece commisurate alle effettive necessità che presso ogni unità operativa si rilevano di volta in volta, tenuto conto delle complessive esigenze di equilibrata gestione.

In relazione all'atto parlamentare indicato in oggetto, le Poste italiane spa precisano che la città di Quarto è dotata di due agenzie postali: Quarto e Quarto succursale.

L'agenzia di Quarto, il cui attuale fabbisogno di personale è calcolato sulla base del flusso di traffico, ha undici zone di recapito interamente coperte le quali consentono di far fronte adeguatamente alle esigenze del pubblico.

Viene altresì sottolineato che con l'applicazione dell'accordo azienda – organizzazioni sindacali del 2 luglio 1998, che prevede il ricorso al *part-time* flessibile a tempo determinato, all'orario di lavoro in relazione alle esigenze di servizio e al nuovo sistema incentivante, non più basato sull'abbinamento delle zone di recapito bensì sulla lotta all'assenteismo, si ritiene che i servizi postali a Quarto possano beneficiare in futuro di un ulteriore miglioramento.

Il Ministro delle comunicazioni
CARDINALE

(5 giugno 1999)

LAURO. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che il 22 luglio 1996 con decreto del Presidente della Repubblica è stato istituito l'ente di gestione del Parco nazionale dell'arcipelago toscano (*Gazzetta Ufficiale* n. 290, anno 137, 11 dicembre 1996);

che il parco nazionale dell'Arcipelago toscano fa riferimento alla legge n. 394 del 6 dicembre 1991 (supplemento ordinario alla *Gazzetta ufficiale* n. 292 del 13 dicembre 1991 – serie generale), legge quadro sulle aree protette;

che l'articolo 11 della legge n. 394 del 1991 predispone modalità e termini del regolamento del Parco;

che l'articolo 12 stabilisce modalità e termini di attuazione del piano del Parco;

considerato:

che il territorio dell'isola di Capraia è parco terrestre per il 70 per cento circa del territorio e per il 90 per cento circa parco marino;

che tale stato di fatto determina scelte e programmi che potrebbero condizionare le attività economiche esistenti in loco, quasi esclusivamente legate al turismo,

l'interrogante chiede di conoscere:

i motivi del ritardo nell'attuazione del regolamento del Parco e del piano del Parco;

i criteri per le nomine di referenti dell'Ente parco nei territori;

se l'ufficio del referente dell'Ente parco esercitato in una struttura privata possa conciliare interessi privati e necessità di aggregazione ampia nei territori di competenza dell'Ente parco;

se non sarebbe auspicabile che l'ufficio del referente fosse svolto da un'ente morale (Pro-loco o altri) al fine di garantire rappresentatività pluralismo e coinvolgimento di tutti gli operatori.

(4-14328)

(2 marzo 1999)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica che la legge n. 426 del 1998 approvata dal Parlamento nel dicembre 1998, ha modificato le procedure d'acquisizione degli strumenti di pianificazione del Parco. In accordo con le disposizioni legislative, il consiglio direttivo dell'Ente Parco ha già definito i criteri generali per la redazione del piano del Parco, del regolamento del Parco e del piano di sviluppo socio-economico; non appena sarà concluso l'*iter* di cui alla suindicata legge n. 426 del 1998, si procederà al bando, all'assegnazione ed alla redazione di quanto a previsto dalla legge n. 394 del 1991 in materia di pianificazione.

Il consiglio direttivo del Parco, in attesa di bandire il concorso pubblico per la copertura della propria pianta organica, già deliberata il 13 ottobre 1998 e trasmessa ai competenti Ministeri, vista l'urgenza di garantire il funzionamento dell'amministrazione ed il conseguimento dei fini istituzionali, ha individuato la necessità di referenti per le isole di Giannutri e Capraia. A tale proposito, referente dell'isola della Capraia è stata nominata la signora Merida Bessi, di comprovata conoscenza del patrimonio naturalistico della zona ed al contempo esperta di pubblica amministrazione perché già dipendente del comune di Capraia.

Sulla base delle informazioni avute dal Parco nazionale dell'Arcipelago toscano, si prevede che ai primi di giugno di quest'anno l'ufficio del referente sia ubicato nell'edificio denominato «La Salata», attual-

mente in fase di ristrutturazione; le competenze del referente saranno svolte da dipendenti pubblici assunti tramite concorso.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente
CALZOLAIO

(24 maggio 1999)

LAVAGNINI. – *Al Ministro per le politiche agricole.* – Premesso:

che in data 2 marzo 1999 la sezione 2ª-*ter* del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con propria sentenza, ha annullato il provvedimento del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali che il 28 ottobre 1996 modificò il disciplinare di produzione dei vini DOC-Frascati;

che detto provvedimento ministeriale disponeva l'imbottigliamento obbligatorio in zona delimitata, in altre parole legando il riconoscimento esclusivo quale DOC-Frascati al vino imbottigliato nell'area dei Castelli romani;

che nella sentenza in questione, con un chiaro riferimento alla vigente normativa europea, si afferma che «la decisione di imporre l'imbottigliamento obbligatorio in zona d'origine non è stata adottata sulla base di accertamenti tecnici, studi analogici, rilevamenti, perizie idonee a stabilire in modo incontrovertibile l'utilità di quella pratica»;

che la conseguenza di ciò significherebbe la possibilità, per chiunque e in qualsiasi parte del mondo, di imbottigliare un prodotto viticolo e denominarlo DOC-Frascati;

che secondo gli operatori del settore interessati alla vicenda e agli occhi di osservatori attenti dalla provata competenza la cosa produrrebbe un danno considerevole in termini di immagine e, dunque, economico per i produttori locali, con conseguenze disastrose su un'industria del vino di rilevanza internazionale,

si chiede di sapere quali provvedimenti si intenda porre in essere per garantire l'istituto della denominazione di origine controllata, indispensabile per la tutela dei consumatori dei vini in genere e, in particolare, riferendosi alla vicenda enunciata in premessa, del vino DOC-Frascati.

(4-14587)

(18 marzo 1999)

RISPOSTA. – Si segnala in primo luogo che il Ministero ha già provveduto ad inviare all'Avvocatura generale dello Stato la richiesta di presentazione di appello avverso la sentenza del TAR del Lazio richiamata, chiedendo anche, in via cautelare, la sospensione della sentenza stessa proprio al fine di ovviare ai paventati pericoli di notevoli danni economici e di immagine per i produttori di vino Frascati a DOC.

La posizione assunta dall'amministrazione è basata sulla normativa vigente; la legge n. 164 del 1992 prevede infatti (articolo 10, comma 1, lettera *i)* che, nell'ambito dei disciplinari di produzione dei vini a DOC, possa essere stabilito «l'eventuale imbottigliamento in zone delimitate». Tale previsione normativa non persegue lo scopo di porre ostacoli alla libera circolazione delle merci, bensì quello di sancire le norme di elaborazione tradizionale e di mantenere alta l'immagine di alcuni VQPRD sui mercati internazionali.

Tale tendenza normativa è autorevolmente confermata dalla proposta di regolamento CE del Consiglio, recante la modifica del Regolamento CEE n. 823/87 (Disposizioni sui vini di qualità prodotti in regioni determinate) proprio per quanto riguarda l'imbottigliamento in zona.

Detta proposta – pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea n. 108/c del 7 aprile 1998, e che ha ottenuto il parere sostanzialmente favorevole da parte del Comitato economico e sociale CE del 29 aprile 1998 – mira a consentire agli Stati membri di rendere obbligatorio, a determinate condizioni, l'imbottigliamento di alcune VQPRD all'interno della regione indicata.

In particolare tale obbligo dovrebbe poter essere imposto quando l'imbottigliamento nella regione di produzione conferisce caratteristiche particolari al vino o costituisce un elemento importante per la conservazione delle caratteristiche specifiche da esso acquisite.

Viene inoltre richiesto che la quasi totalità degli operatori della filiera si pronunci a favore dell'imbottigliamento obbligatorio in zona.

Quanto alla presunta carenza di istruttoria contestata dal TAR all'amministrazione nell'emanazione del provvedimento annullato è stata evidenziata la legittimità del procedimento seguito dal Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni d'origine dei vini, che si è avvalso della commissione regionale del Lazio, organo previsto all'interno della sezione interprofessionale del Comitato stesso.

Le commissioni regionali sono infatti incaricate di verificare, presso gli enti locali competenti (camere di commercio, eccetera) e le organizzazioni professionali rappresentate *in loco*, le problematiche concernenti l'area interessata alla produzione del vino che si va a riconoscere e gli adempimenti tecnici che scaturiscono dalla predisposizione del disciplinare di produzione, fra cui rientra senza dubbio anche l'eventuale imbottigliamento in zone determinate.

Ad ulteriore supporto delle proprie argomentazioni, il Ministero ha inviato all'Avvocatura dello Stato copia delle conclusioni presentate presso la Corte di giustizia CE nella causa intentata dal Belgio contro la Spagna per una fattispecie similare.

Il Ministro per le politiche agricole
DE CASTRO

(21 maggio 1999)

LO CURZIO. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – In considerazione della grave ed improrogabile situazione della base dell'AGIP di Siracusa in contrada Pantanelli;

a seguito della carente situazione economica, industriale ed occupazionale che ogni giorno che passa si va verificando in seno alla provincia di Siracusa per lo smantellamento avviato per la base AGIP di contrada Pantanelli per l'assurdo trasferimento da Siracusa a Gela di tanti lavoratori, per il grave disagio che colpisce intere famiglie, per la crisi socio-economica che va a colpire una ben determinata zona dell'industria siracusana;

premesso:

che da un lato nella base AGIP di contrada Pantanelli si va potenziando l'attività dei rimorchiatori d'altura, si va incrementando l'attività di rifornimento e l'assistenza logistica alle piattaforme petrolifere del Canale di Sicilia e del Golfo della Sirte, dall'altro lato si vedono i 15 lavoratori residui trasferiti altrove tra terzializzazione e trasferimenti a Gela; ciò porterà inevitabilmente alla chiusura della base di Siracusa in maniera assurda, inconcepibile ed immotivata, privando la città di Siracusa di un supporto logistico valido, capace e competente che dà alla città e alla provincia di Siracusa prestigio sociale, dignità industriale e competenza tecnologica;

che lo scrivente intende contestare e denunziare, come cittadino di questa città, come amministratore comunale e come senatore della repubblica, la decisione di affittare le attività della base logistica dell'AGIP della città di Siracusa, in contrada Pantanelli, a terzi terzializzando le stesse e trasferendo il personale restante a Gela;

che tutto ciò è in palese contrasto con l'incremento, la crescita e lo sviluppo dell'attività e del movimento della base marittima che opera nel porto di Siracusa e che dà lavoro e speranza per il presente e sviluppo per l'avvenire;

che l'interrogante intende denunziare, a nome dei cittadini e dei lavoratori siracusani, al Ministro dell'industria questa grave decisione assunta dall'AGIP perchè a Siracusa e nel Porto vengono trattati circa 10 Suppley Vessel (rimorchiatori d'altura) ogni 10 giorni, che rappresentano lavoro e prospettiva oltre per i lavoratori dell'AGIP anche per i lavoratori del Porto grande della città;

che si informa il Ministro dell'industria che gli armatori, i piloti del porto, gli ormeggiatori, gli equipaggi dei suppley vessel non intendono spostarsi a Gela perchè quel porto è insicuro, inaffidabile e non adeguatamente attrezzato come quello di Siracusa per tali operazioni marittime e portuali;

che non è accettabile questo tipo di terziarizzazione che colpisce solo i lavoratori in una base che porta notevoli guadagni ed introiti finanziari all'AGIP, considerata base di alta redditività in Italia e nel Mezzogiorno del paese;

che la base logistica AGIP di Siracusa è preposta al rifornimento e l'assistenza all'off-shore del Canale di Sicilia e del grande Golfo della Sirte con depositi dati in affitto all'AGIP della Libia su un ampio territorio parte di proprietà comunale e parte di proprietà demaniale, con un eliporto dato in affitto al Gruppo Edison Oil che sostanzialmente produce introiti finanziari notevoli e di grossa portata che incrementano le casse del Nord del nostro paese;

che non è accettabile che a Siracusa e in Sicilia si lavora, che a Roma si discute e a Milano si riscuote;

che non è accettabile affidare a terzi vigilanza ed altri servizi a trasferire altrove i residui del personale «esistente come povere pecore matte», in nome della ottimizzazione delle risorse;

che la base dell'AGIP di contrada Pantanelli non è più settore operativo del Canale di Sicilia, con centinaia di dipendenti, come ben sa e conosce il Presidente dell'ENI Moscato, ma è una base logistica che non può essere trasferita altrove;

che Siracusa non può più subire ulteriori amputazioni perchè ne ha avute troppe e perchè questo settore non appartiene all'AGIP Petroli bensì all'AGIP Logistica-ENI, come ben conosce l'ottimo amministratore delegato professor Bernabè,

si chiede di conoscere quali misure si intenda adottare e quali iniziative intraprendere perchè a Siracusa venga lasciato tutto come prima per consentire sviluppo, occupazione e crescita civile.

(4-12700)

(8 ottobre 1998)

RISPOSTA. – Il venir meno dell'interesse dell'ENI – divisione AGIP verso la base logistica di Siracusa va inquadrato in un vasto programma di ottimizzazione, razionalizzazione e riduzione dei costi.

La base logistica di Siracusa, che funzionalmente dipende dal distretto di Gela, con 15 dipendenti, di cui 5 guardie, ha svolto in questi ultimi anni essenzialmente un'attività di spedizione, magazzino e movimentazione materiali a supporto delle attività di perforazione dell'*off shore* di società libiche.

Tale attività, estranea peraltro a quella tipica dell'ENI – divisione AGIP, si è andata riducendo sempre di più con un progressivo aggravio economico. Nel solo 1997 la base logistica ha avuto una perdita di gestione di oltre un miliardo.

Oltre a tale situazione economica negativa è da considerare la costante riduzione della movimentazione di materiale. La quantità di materiale movimentato, che nel 1997 è stata di circa 20.000 tonnellate, nel periodo gennaio-settembre 1998 si è ridotta a circa 12.700 tonnellate.

Il movimentato su *supply vessels* (rimorchiatori di altura) nel 1997 è stato di soli 64 imbarchi, con un picco massimo di 7 imbarchi nel mese di gennaio.

Tale ridimensionamento ha comportato, conseguentemente, un alleggerimento del carico di lavoro per la struttura organizzativa: nel 1997 la media delle ore lavorate dalle quattro risorse del magazzino (le uniche direttamente coinvolte nell'attività specifica della base) superava di poco la metà delle ore lavorabili a norma di contratto.

Quanto sopra esposto, nonché l'assenza di prospettive future, hanno motivato la scelta economico-gestionale dell'ENI – divisione AGIP di ridurre il personale della base fino a terziarizzarne gradualmente le attività a supporto delle società libiche.

Comunque si fa presente che per tutte le risorse è stato previsto un piano di riallocazione nel vicino distretto di Gela.

La terziarizzazione, oltre a costituire garanzia di continuità per la base, offrirà opportunità di lavoro per la imprenditoria siracusana lasciando immutate le ricadute occupazionali per tutti gli operatori esterni del porto di Siracusa che attualmente lavorano a supporto dell'attività della base.

Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e per il turismo

BERSANI

(21 maggio 1999)

LO CURZIO. – *Al Ministro per il commercio con l'estero.* – Premesso:

che la ratifica dell'accordo tra il Marocco e l'Unione Europea, che consentirà l'importazione in Italia, senza costi doganali, di 300.000 tonnellate di arance è un duro colpo all'agricoltura siciliana già gravata da una pesante crisi congiunturale;

che ancora una volta, per favorire le industrie del Nord, che grazie all'accordo potranno esportare in Marocco macchinari e mezzi speciali, si penalizza pesantemente la Sicilia, colpendo uno dei comparti agricoli maggiormente rappresentativi nell'economia dell'isola;

che alla chiusura dei mercati internazionali, dovuta alla spietata concorrenza di paesi europei ed extracomunitari produttori di arance, ora si aggiungeranno anche le difficoltà di collocare gli agrumi siciliani sui mercati nazionali, con conseguenze incalcolabili per l'occupazione,

si chiede di conoscere quali iniziative il Governo intenda assumere per la revisione dell'intesa commerciale, non sussistendo più le condizioni di mercato che ne giustificarono a suo tempo la sottoscrizione.

(4-14440)

(10 marzo 1999)

RISPOSTA. – Al riguardo, sulla base degli elementi forniti dalla Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi e dal Ministero per le politiche, si precisa quanto segue.

L'accordo tra l'Unione europea ed il Marocco, concluso ovviamente con l'assenso di tutti gli Stati membri, alla data odierna non `e stato ancora ratificato, essendo attualmente all'esame della Commissione affari esteri della Camera dei deputati. Tale accordo fa parte di una serie di accordi «euromediterranei» attraverso i quali si intende aprire un dialogo politico ed economico con i paesi dell'area mediterranea ed `e finalizzato ad istituire, nel tempo, un'area di libero scambio con tali paesi.

Nell'ambito del negoziato, il settore agricolo si rivelato quello più delicato ed è stato costantemente seguito dal Ministero per le politiche agricole, istituzionalmente competente in materia.

È opportuno sottolineare che, rispetto a quello del 1° novembre 1978, il nuovo accordo prevede un aumento del contingente tariffario a favore del Marocco – con riduzione del prezzo di entrata nel periodo 1° dicembre-31 maggio di ogni anno – di 300.000 tonnellate di arance e cioè soltanto 3.200 tonnellate in più, in quanto già il precedente ne contemplava 296.800. Va altresì precisato che il contingente di 300.000 tonnellate è destinato all'intera Unione europea, e non soltanto al nostro paese.

La concessione di cui trattasi, che praticamente rinnova a favore del Marocco la situazione preesistente in termini di applicazione preferenziale dei prezzi di riferimento, non ha comunque determinato incrementi sostanziali nei flussi commerciali. Infatti, secondo quanto riferito dal Ministero per le politiche agricole, i dati più recenti riferiscono che l'Unione europea, nel periodo tra il 1° dicembre 1997 al 31 maggio 1998, ha importato arance per un totale di 187.468 tonnellate, contro le 214.951 importate nel periodo precedente, 1° dicembre 1996 – 31 maggio 1997.

Per quanto riguarda invece la questione di una revisione dell'intesa commerciale da parte del Governo italiano, si ritiene tale ipotesi non ipotizzabile, innanzi tutto in considerazione dell'interesse politico ed economico che l'integrazione dei paesi magrebini riveste per l'Unione europea ed in secondo luogo poiché l'Italia ha già sottoscritto l'accordo.

Si ritiene infine di osservare che non `e più consentito ai singoli paesi membri dell'Unione europea di applicare misure di carattere protezionistico rispetto ad accordi sottoscritti dall'Unione europea.

Il Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero

CABRAS

(3 giugno 1999)

LORETO. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che con decreto rettorale n. 6603 del 6 settembre 1995 fu indetto c oncorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di funzionario tecnico presso il dipartimento di produzione animale per le esigenze della c attedra di zootecnia dell'Università degli studi di Bari;

che al suddetto concorso ha partecipato la dottoressa Antonia Lestingi che si è classificata al posto n. 2 della graduatoria di merito;

che gli atti del concorso sono stati approvati con decreto rettorale n. 9086 del 16 dicembre 1996;

che con decorrenza dal 1° gennaio 1998 è stato collocato a riposo il signor Leonardo Cassano, tecnico di VIII qualifica addetto a ll'azienda sperimentale «V. Ricchioni» di Modugno;

che ai sensi dell'articolo 15, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, «le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di diciotto mesi dalla data della sopracitata pubblicazione...»;

che, nonostante la dottoressa Lestingi abbia la legittima aspettativa di una sua assunzione in servizio in sostituzione del tecnico di VIII q ualifica collocato a riposo, l'ufficio preposto dell'Università degli studi d i Bari continua ad astenersi dall'adottare gli atti di assunzione di chi è c ollocata al primo posto della graduatoria degli idonei dell'ultimo c oncorso,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga necessario ed urgente intervenire per evitare che comportamenti pretestuosamente dilatori dell'ufficio competente dell'Università di Bari possano vanificare la l egittima aspettativa della dottoressa Lestingi all'assunzione in servizio s ul posto resosi vacante dal 1° gennaio 1998.

(4-10928)

(13 maggio 1998)

RISPOSTA. – L'Università degli studi di Bari, con decreto rettorale n. 6603 del 6 settembre 1995, ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, «a un posto di funzionario tecnico in prova, ottava qualifica, area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria, presso il dipartimento di produzione animale, per le esigenze della cattedra di zootecnica».

Con decreto rettorale n. 9086 del 16 dicembre 1996 sono stati approvati i relativi atti nonchè la graduatoria di merito, nella quale la succitata Antonia Lestingi figura classificata al secondo posto.

Ora, se è pur vero che il signor Leonardo Cassano, al quale si fa riferimento, è stato collcato a riposto il 1° gennaio 1998, lasciando vacante il proprio posto, non si ritiene possibile che per la copertura di tale posto possa essere utilizzata la graduatoria di cui sopra.

Di fatti, l'articolo 15, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, testualmente afferma: «Le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di 18 mesi per eventuali co-

perture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi diponibili».

Purtroppo il signor Leonardo Cassano, quale funzionario di ufficio tecnico dell'area funzionale dei servizi generali, tecnici e ausiliari – gruppo degli uffici tecnici – dell'amministrazione centrale apparteneva ad area funzionale e profilo profesisonale diverso da quello per cui è stato indetto il concorso pubblico a cui ha partecipato la dottoressa Lestingi.

Pertanto, per il disposto di cui al decreto del Presidente della Repubblica citato, era possibile la copertura del posto lasciato libero dal signor Leonardo Cassano soltanto nell'eventualità che la dottoressa Lestingi avesse concorso per l'area funzionale e per il profilo professionale a cui era appartenuto lo stesso signor Cassano.

Per la copertura del posto del signor Cassano occorrerà infatti avviare una nuova procedura concorsuale, per la quale dovrà essere previsto un diverso titolo di studio ed un altro programma di esame.

Il Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica
GUERZONI

(7 maggio 1999)

LORETO. – *Ai Ministri di grazia e giustizia e della sanità* – Premesso:

che con deliberazione n. 2917 dell'8 luglio 1996 la giunta regionale pugliese ha conferito ad esperto dirigente regionale l'incarico di esaminare le domande e di accertare il possesso dei requisiti richiesti per l'inserimento nell'elenco degli aspiranti alla nomina di direttore generale di aziende sanitarie locali;

che il dirigente regionale incaricato, esaminando la domanda del dottor Giuseppe Brizio, escludeva che lo stesso fosse in possesso dei requisiti richiesti;

che la giunta regionale pugliese, nonostante il negativo parere del dirigente regionale incaricato, con deliberazione n. 4917 del 22 ottobre 1996 inseriva il dottor Giuseppe Brizio nell'elenco dei soggetti ammessi, in possesso dei richiesti requisiti, perchè agli atti della regione risultava che il dottor Brizio era già direttore generale in carica della ASL TA/1;

verificato:

che la FASIL-USPPI, segreteria provinciale di Taranto, con nota protocollo n. 76/SP/97 del 2 ottobre 1997, inviava al presidente della giunta regionale pugliese, all'assessore regionale alla sanità, al procuratore della Repubblica di Bari ed al procuratore della Corte dei conti di Bari una richiesta urgente di «un provvedimento di autotutela che annulli *ex tunc* il decreto di nomina del dottor Brizio a direttore generale dell'ASL TA/1, controllando, in particolare, il *curriculum* presentato dal

dottor Brizio, per accertare se vi siano contenute dichiarazioni da ritenersi false...»;

che tale grave segnalazione veniva ripresa e divulgata da una giornalista su un quotidiano di Taranto;

constatato:

che a seguito della diffusione di tali gravi notizie il dottor Brizio sporgeva querela per diffamazione nei confronti dell'autrice del servizio giornalistico e del sindacato FASIL-USPPI;

che, nonostante la gravità dei fatti segnalati e l'urgenza di acclarare la loro fondatezza, attualmente né la procura della Repubblica di Bari, investita dal sindacato FASIL-USPPI, né la procura della Repubblica di Taranto, adita dal dottor Brizio, risultano avere prodotto alcun atto, che diventa sempre più necessario ed urgente, trattandosi sostanzialmente di verificare semplicemente *per tabulas* e di appurare se il dottor Brizio possedesse o meno i requisiti prescritti dalle leggi per ricoprire la carica di direttore generale di un'azienda sanitaria locale;

che anche l'assessore regionale alla sanità, pur prontamente attivatosi sulla questione prima e dopo l'esposto della FASIL-USPPI, non ha assunto alcuna iniziativa, nonostante l'esperto dirigente regionale con nota del 15 ottobre 1997 gli avesse confermato la propria relazione, ribadendo il mancato possesso dei requisiti da parte del dottor Brizio;

ritenuto:

che la gravità dei fatti segnalati richieda una più sollecita risposta da parte dei soggetti preposti a darla, anche perchè la verità può emergere in pochi minuti *per tabulas,* in quanto il problema si riduce in pratica nel verificare se il dottor Brizio abbia o meno ricoperto l'incarico di presidente del comitato di gestione della USL TA/1 e di amministratore straordinario della USL TA/7 per un periodo complessivo di almeno cinque anni;

che non è giusto, né conforme all'esigenza di tutela dell'interesse pubblico, se l'esposizione dei fatti della FASIL-USPPI è veritiera, che la sanità dell'intera provincia di Taranto sia gestita da chi non possiede i requisiti previsti dalla legge;

che non è accettabile, nel caso il dottor Brizio possegga invece i requisiti richiesti, che sulla sua attività di direttore generale aleggi il dubbo o il sospetto di chissà quali coperture,

l'interrogante chiede di sapere dai Ministri in indirizzo:

quale sia la loro opinione circa il ritardo con il quale le due procure adite stanno affrontando il problema prospettato, atteso che l'accertamento della verità appare di una semplicità disarmante;

se ritengano urgente ed indifferibile disporre gli accertamenti ispettivi consentiti dall'ordinamento vigente, per verificare la fondatezza o meno delle segnalazioni della FASIL-USPPI e delle ripetute dichiarazioni dell'esperto dirigente regionale, atteso che sono in discussione non solo il rispetto delle leggi dello Stato in materia sanitaria, ma anche so-

prattutto l'affidamento della gestione della sanità dell'intera provincia di Taranto.

(4-13220)

(25 novembre 1998)

RISPOSTA. – In merito ai quesiti posti con l'interrogazione in oggetto, sulla base degli atti acquisiti direttamente dagli uffici giudiziari e tramite la competente articolazione ministeriale, si riferisce quanto segue.

La procura della Repubblica di Taranto ha comunicato che il procedimento penale iscritto a seguito della denuncia querela presentata da Giuseppe Brizio si è concluso con provvedimento di archiviazione del giudice per le indagini preliminari in data 12 marzo 1999, su conforme richiesta del pubblico ministero.

Nella richiesta di archiviazione in data 18 novembre 1998 il pubblico ministero rileva testualmente: «La notizia di reato è infondata come da informativa della Guardia di finanza; in ogni caso difetta la condizione di procedibilità per non essere stata autentica(ta) la sottoscrizione nè la stessa è in seguito sopraggiunta».

Il giudice per le indagini preliminari a sua volta dispose l'archiviazione con la seguente testuale motivazione: «Ritenute fondate e pienamente condivisibili le argomentazioni (qui integralmente recepite e fatte proprie dall'odierno giudicante) poste dal pubblico ministero a fondamento della propria richiesta, atteso che gli elementi raccolti nel corso delle indagini (insufficienti per poter fondare e sostenere efficacemente l'accusa in dibattimento ed in ogni caso tali da non poter essere suscettibili di ulteriori sviluppi) non consentono di ritenere la sussistenza di fatti penalmente rilevanti».

Il predetto ufficio di procura ha altresì precisato che quanto emerso dalle indagini, potendo costituire ipotesi di reato, fu comunicato alla procura di Bari per competenza in data 28 novembre 1998.

La procura della Repubblica di Bari ha comunicato che, a seguito dell'esposto trasmesso dalla procura di Taranto, è stato formato e iscritto al n. 21157/98/21 un fascicolo relativo a «delibera regionale sulla nomina del direttore generale della ASL TA/1». Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari.

Ha precisato altresì che la ricerca svolta sui registri non ha consentito di risalire all'esposto sindacale FASIL-USPPI che nell'atto ispettivo si assume essere stato inviato anche a quell'ufficio.

Ha anche comunicato che nei confronti del Brizio è pendente procedimento penale iscritto al n. 22926/97/21. In relazione a tale procedimento è stata fissata per il 24 settembre 1999 l'udienza dibattimentale.

La procura ha fatto presente peraltro che tale procedimento si riferisce all'attività svolta dal Brizio quando era presidente dell'IACP di Taranto. Si tratta di fatti che risalgono al 1994 e non riguardano quindi quelli ai quali fa riferimento l'interrogazione.

Ha aggiunto che nei confronti del Brizio sono stati presentati diversi esposti anonimi conservati nell'archivio dell'ufficio a norma degli articoli 240, 333 del codice di procedura penale e 5 del decreto ministeriale n. 354 del 1989.

Il Ministro di grazia e giustizia
DILIBERTO

(27 maggio 1999)

MANTICA, TURINI, DEMASI, PONTONE. – *Al Ministro del commercio con l'estero.* – Premesso:

che l'attività che i consorzi *export* realizzano anche in collaborazione con l'ICE e la Camera di commercio costituisce per le piccole e medie industrie consorziate uno strumento di grande utilità per l'individuazione di nuovi mercati e favorisce il consolidamento delle stesse su quelli già noti;

che anche per il prossimo anno 1999 occorre garantire un adeguato finanziamento della legge n. 83 del 1989, e ciò in considerazione del fatto che i fondi alla stessa riservati vengono utilizzati proprio per sostenere l'attività dei consorzi *export* che promuovono l'immagine dei «made in Italy» di migliaia di piccole e medie imprese e in attesa del trasferimento alle regioni delle relative competenze,

gli interroganti chiedono di sapere quali siano gli intendimenti del Governo in ordine al doveroso rifinanziamento dell'evocata legge.

(4-12604)

(1° ottobre 1998)

RISPOSTA. – Al riguardo, sulla base degli elementi forniti dalla Direzione generale per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese, competente in materia, e dall'ICE, si precisa quanto segue.

L'articolo 48 del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 ha assegnato alle regioni la competenza in materia di fianziamento dei contributi alle spese, sostenute dai consorzi, per la promozione all'estero delle attività delle imprese socie. Tale trasferimento, previsto per il 1° gennaio 1999, è slittato di un anno e quindi, anche per il 1999, sarà questa amministrazione a disporre il finanziamento in parola, sulla dotazione del capitolo 1608.

La dotazione di tale capitolo, per l'anno 1999, è pari a lire 45 miliardi, somma che è stata così ripartita tra le quattro leggi che regolano i contributi finanziari a favore di quei soggetti che promuovono lo sviluppo dell'attività di esportazione:

legge n. 1083 del 1954 (organismi per l'organizzazione di mostre all'estero): 9,5 miliardi;

legge n. 518 del 1970 (camere di commercio italiane all'estero): 11,7 miliardi;

n. 394 del 1981 (consorzi turistico-alberghieri e agro-alimentari): 1,3 miliardi;

legge n. 83 del 1989 (consorzi *export*): 22,5 miliardi.

Tale procedimento di ripartizione sarà perfezionato con un decreto, predisposto da questa amministrazione, di concerto con il Ministero del tesoro.

Si evidenzia che la somma di 45 miliardi sopra citata è superiore del 25 per cento a quella stabilita nel 1998 (lire 36 miliardi); in particolare, per quanto riguarda la legge n. 83 del 1989, lo stanziamento fu di lire 18,5 miliardi; ciò renderà possibile un sostegno più consistente alle piccole e medie imprese, anche se ancora insufficiente ad erogare i contributi nella misura massima prevista dalla normativa.

Per quanto riguarda invece le azioni che i consorzi svolgono per lo sviluppo delle esportazioni, si osserva che essi aderiscono attivamente alle iniziative promozionali coordinate dall'Istituto per il commercio estero, soprattutto con la partecipazione a fiere e mostre collettive. Infatti le aziende di piccole dimensioni beneficiano della compartecipazione ad un consorzio che si fa carico di tutte le procedure connesse alle fasi organizzative dei singoli eventi promozionali.

Il Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero
CABRAS

(3 giugno 1999)

MANZI, MARCHETTI, MARINO. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che anche un contratto a tempo determinato di sei mesi dovrebbe essere rispettato dalla direzione delle Poste;

che agli scriventi risulta che a Roma ultimamente sono stati assunti lavoratori con contratti di sei mesi a cui si chiede di lavorare come portalettere con un orario di sei ore al giorno e per sei mesi; fin qui niente di strano, ma la realtà è ben diversa: nell'assegnare ogni giorno la posta da distribuire non viene sistematicamente rispettato il limite di peso, con zone piuttosto vaste, per cui ogni giorno il portalettere deve prolungare gratuitamente il suo orario di lavoro di mezz'ora, un'ora e a volte anche di più per distribuire tutta la posta assegnata;

che questo avviene anche perchè l'ingresso e l'uscita del lavoratore vengono ancora controllati tramite la firma che viene apposta su brogliacci antidiluviani nei quali non è riportata alcuna ora,

si chiede di sapere se non si ritenga opportono sollecitare il Ministro e i dirigenti delle Poste affinchè provvedano:

a rispettare i contratti;

a dotare le varie sedi di marca-orario;

a rivedere il territorio assegnato alle varie zone;

a non costringere i lavoratori assunti a tempo determinato a subire qualsiasi abuso per la paura di essere in seguito discriminati e non più riassunti.

(4-10617)

(22 aprile 1998)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene opportuno significare che, a seguito della trasformazione dell'Ente poste italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.

Ciò premesso, si fa presente che le Poste italiane spa – interessate in merito a quanto rappresentato – hanno rilevato che il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro delle Poste italiane, fatta eccezione per particolari istituti legati principalmente alla caratteristica della temporaneità del rapporto, estende al personale i medesimi obblighi e benefici previsti per i lavoratori che usufruiscono di un contratto a tempo indeterminato.

Il rispetto dei contratti individuali a tempo è comunque garantito dalla particolare attenzione prestata dalle organizzazioni sindacali allo svolgimento del rapporto e dalla vigilanza delle sedi decentrate del Ministero del lavoro.

Viene inoltre fatto rilevare dalla società che l'attività di recapito richiede inevitalmente prestazioni lavorative di durata variabile, legate alle diversificate situazioni territoriali; pertanto eventuali prestazioni eccedenti il normale orario di obbligo implicano la corresponsione delle indennità previste per il lavoro straordinario.

Le Poste italiane spa informano, infine, che la complessità dell'operazione di riorganizzazione del settore del recapito postale ha reso indispensabile un'analisi propedeutica dell'intero territorio nazionale che, con particolare riguardo alle grandi aree metropolitane, ha subito una rapida e diversificata urbanizzazione, in seguito alla quale le preesistenti procedure per la revisione delle «zone di recapito» non consentivano di intervenire con la necessaria rapidità nella determinazione delle metodologie operative e del personale da destinare a tale attività. I risultati conoscitivi conseguiti, continua la società, hanno consentito di procedere alla redazione di un vero e proprio «viario nazionale» informatizzato che, tenendo conto di parametri oggettivi, tra i quali la tipologia delle zone, la densità abitativa, la lunghezza delle strade e la media quantitativa degli oggetti da recapitare in base alla diversificata qualità degli

stessi, ha reso possibile ridisegnare in modo soddisfacente tutte le «zone».

Il Ministro delle comunicazioni
CARDINALE

(13 maggio 1999)

MARINO. – *Ai Ministri dell'ambiente e dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che per la realizzazione della tratta ferroviaria Benevento-Napoli, nel comprensorio di Santa Maria a Vico (Caserta), sono in corso accordi di programma tra le varie amministrazioni locali, senza che siano stati preliminarmente assolti tutti gli obblighi relativi alle indagini preliminari ed alla verifica di impatto ambientale;

che in un contesto ambientale già martoriato le gallerie e le altre opere infrastrutturali rischiano di turbare e di modificare ulteriormente l'equilibrio idrogeologico e morfologico dei rilievi attraversati;

che la previsione economico-finanziaria del costo dell'opera appare sottostimata rispetto al costo effettivo e tale da consentire strumentalmente l'elusione dei contratti previsti;

che appare quantomeno discutibile lo scarto tra il costo di un'opera faraonica e gli effetti degli stessa;

che di fronte a questi e ad altri problemi le autorità locali più sensibili hanno ritenuto opportuno coinvolgere i cittadini nel processo decisionale,

si chiede di conoscere se non si ritenga opportuno, prima di arrivare a scelte che potrebbero rilevarsi irreversibili e controproducenti, disporre l'attuazione di tutti i procedimenti di verifica tecnica e politica della fattibilità dell'opera nel comprensorio indicato.

(4-11774)

(8 luglio 1998)

RISPOSTA. – Si risponde anche a nome del Ministro dell'ambiente.

Nel programma di interventi di ammodernamento riguardante la linea ferroviaria Benevento-Napoli via Valle Caudina, da realizzarsi mediante uno stanziamento a carico della legge n.910 del 1986, assume particolare rilevanza la costruzione di una variante al tracciato attuale da eseguirsi fra le esistenti stazioni di San Felice a Cancello e Rotondi-Paolisi.

La realizzazione dell'opera consente di ottenere molti benefici che ricadono sia sulla gestione governativa della ferrovia sia sull'offerta del servizio all'utenza. La variante infatti comporta la riduzione dell'attuale tracciato di oltre 7 chilometri con considerevole aumento della velocità di linea e permette l'eliminazione di una zona molto tortuosa e di numerosi passaggi a livello carrabili e pedonali.

Inoltre, la ridotta usura del materiale rotabile e del binario garantisce una maggiore sicurezza d'esercizio e una riduzione dei tempi di percorrenza tra Benevento e Napoli di circa 25 minuti, con un conseguente incremento della frequenza dei treni.

La progettazione esecutiva della tratta ferroviaria San Felice a Cancello-Paolisi ha ottenuto il parere favorevole della commissione *ex lege* n. l221 del 1952 in data 8 luglio 1996 ed è stata approvata con decreto dirigenziale del 31 luglio 1996.

In conseguenza dell'istanza del 25 maggio 1997, presentata dal comune di Forchia per lo spostamento del tracciato ferroviario verso la strada statale Appia, il concessionario ha trasmesso un aggiornamento del progetto esecutivo precedentemente approvato, e nel contempo, in adempimento alle norme vigenti in materia di nulla osta e autorizzazioni urbanistico-edilizie, con nota dell'8 settembre 1997, ha inoltrato istanza al provveditore alle opere pubbliche per la Campania, per la convocazione di una conferenza di servizi sull'aggiornamento del progetto esecutivo.

A causa di richieste di modifica avanzate da alcuni comuni interessati dalla variante, il provveditorato medesimo, nella seduta di conferenza del 2 aprile 1998, prendendo atto della volontà della regione Campania di individuare una nuova soluzione da sottoporre alle amministrazioni locali dissenzienti, ha dichiarato concluso il procedimento restando in attesa di ricevere una richiesta di indizione di nuova conferenza di servizi.

Successivamente l'assessorato ai trasporti della regione Campania ha avuto una serie di incontri con sindaci dei comuni interessati alla costruzione della nuova sede ferroviaria al fine di individuare una nuova ipotesi di progetto tendente a soddisfare le esigenze dei predetti comuni.

È stata pertanto predisposta una soluzione di massima che ha avuto un primo benestare da parte di tutti i comuni interessati dalla variante compresi quelli che nella versione progettuale precedente avevano dato parere negativo.

In relazione a quanto sopra la regione ha proposto la risoluzione della problematica mediante un accordo di programma ove ogni soggetto interessato, compresa la gestione governativa della ferrovia, si impegnerà a dare un contributo fattivo per quanto di propria competenza.

In particolare la regione Campania, con tale accordo, si impegnerà ad integrare il finanziamento statale già disponibile con fondi regionali per un importo di 32 miliardi di lire.

L'approvazione del progetto esecutivo sarà possibile se il costo dell'intero intervento sarà contenuto nelle disponibilità economiche di cui alla legge n. 910 del 1986 integrate dall'eventuale finanziamento regionale di cui all'accordo di programma sopra citato.

Successivamente, in caso di esito favorevole dell'accordo, si procederà alla richiesta di indizione di una nuova conferenza di servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994 e del-

la legge n. 127 del 1997, sul progetto definitivo elaborato sulla base della soluzione progettuale ipotizzata nel medesimo accordo di prograrnma che dovrà essere sottoscritto da tutti i soggetti interessati.

A tale Conferenza di servizi, come previsto dalle vigenti norme, saranno invitate a partecipare ed a esprimersi sul progetto tutte le amministrazioni esistenti interessati, comprese le autorità aventi la tutela dal punto di vista paesaggistico, ambientale, idrogeologico ed archeologico.

In ogni caso, per poter procedere all'attivazione dei lavori della variante di tracciato di cui trattasi, sarà necessaria, oltre all'approvazione del progetto definitivo in sede di conferenza di servizi, anche l'approvazione del progetto esecutivo sotto il profilo tecnico economico da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione, subordinatamente ai pareri degli uffici preposti e degli organi consultivi secondo le procedure previste per la realizzazione delle opere di cui alla legge n. 910 del 1986 e limitatamente alle somme disponibili con la legge medesima e a quelle che la regione Campania metterà a disposizione.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
TREU

(10 maggio 1999)

RECCIA. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che il giornalista Antonio Graziano è iscritto all'ordine dei giornalisti professionisti con n. 75535;

che nel 1993 ebbe l'incarico dalla redazione di «Diogene», rubrica del TG2 della RAI, di redigere cinque testi, ricevendo altresì il compito, ben oltre le previsioni contrattuali, di scegliere e contattare gli intervistandi, di collaborare alla produzione delle interviste, di individuare le immagini da produrre;

che nel 1993-94, con ulteriore contratto, la RAI gli affidò la redazione e la produzione di altri testi per ulteriori programmi, sui temi dell'artigianato, dei falsi in commercio, della vita degli anziani, della giustizia civile, delle assicurazioni, della scuola e lo accreditò presso la compagnia dei carabinieri di Caserta e presso il comando dei carabinieri di Casal di Principe, caricandolo di un lavoro aggiuntivo e diverso da quello per cui era stato contrattualizzato e retribuito;

che il 28 luglio 1994 partecipò alla produzione di un servizio per «Dossier», regolarmente trasmesso con il titolo «Africa sotto casa»;

che in quell'occasione oltre alla redazione dei testi da abbinare alle immagini da altri prodotte, come il contratto indicava, gli venne assegnato il compito di coordinare le riprese e di individuare i soggetti intervistati tanto da partecipare e comparire nel filmato prodotto;

che nel 1995 collaborò alla produzione di un servizio per «Dossier» sugli immigrati albanesi, per cui figurava il nome del dottor Graziano nei titoli di coda;

che in tutta la riferita attività, come risulta da testimonianze ed atti, il giornalista osservò un orario di lavoro dalle 9 alle 18, con frequenza giornaliera e con un rapporto che può essere definito subordinato,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda adottare affinché venga data giustizia al caso *de quo* e sia riconosciuto il diritto del giornalista Graziano ad essere assunto a tempo indeterminato con qualifica di redattore.

(4-13348)

(9 dicembre 1998)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene opportuno premettere che non rientra fra i poteri del Governo quello di sindacare l'operato della RAI per la parte riguardante la gestione aziendale ed i rapporti intercorrenti con i propri dipendenti.

Tali problemi rientrano, infatti, nelle competenze del consiglio di amministrazione della società e ciò esclude qualsiasi possibilità di intervento governativo in quanto tale organo opera, ai sensi della legge 14 aprile 1975, n. 103, nel quadro delle direttive e dei criteri formulati dalla apposita Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Allo scopo, tuttavia, di disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato non si è mancato di interessare la concessionaria RAI la quale ha precisato che gli accordi sindacali vigenti individuano e definiscono le modalità di reperimento del personale giornalistico a tempo indeterminato da assumere da parte della RAI.

Tali accordi prevedono che detti giornalisti siano scelti tra gli allievi del primo biennio del Centro italiano di studi superiori per la formazione e l'aggiornamento in giornalismo radiotelevisivo di Perugia e tra i precari maggiormente utilizzati dall'azienda inclusi nella lista di cui all'accordo RAI-Usigrai dell'8 luglio 1996.

In via eccezionale, ha fatto presente la società concessionaria, sono ammesse deroghe ai citati accordi sindacali esclusivamente qualora risultino comprovate esigenze produttive legate a determinate iniziative editoriali all'interno dei bacini esistenti oppure qualora sia necessario ricorrere a liste di precari locali per soddisfare peculiari fabbisogni territoriali nelle sedi regionali o comunque decentrate.

La RAI ha, infine, dichiarato che il giornalista Antonio Graziano non è compreso in alcuna delle liste sopra indicate, non avendo maturato i requisiti contrattualmente previsti per rientrare tra i precari maggiormente utilizzati e non risultando che vi siano i presupposti che consentono di ricorrere alle deroghe.

Il Ministro delle comunicazioni
CARDINALE

(13 maggio 1999)

RIPAMONTI. – *Al Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale e ai Ministri della sanità, dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che da notizie di stampa si apprende che a seguito di un maldestro e clandestino intervento di circolazione un bambino di otto mesi è stato portato all'Ospedale di Magenta in gravissime condizioni;

che a seguito degli avvenuti accertamenti, sembrerebbe che nella Moschea di Segrate, la più grande del Nord Italia, si potrebbero praticare clandestinamente interventi di circoncisione e di infibulazione attuati, in un ambulatorio clandestino e con pessime condizioni igieniche, da un medico egiziano che in Italia non risulterebbe essere iscritto all'ordine;

che l'infibulazione è una vera e propria mutilazione sessuale alla quale vengono sottoposte, a seconda dei paesi di origine, adolescenti, bambine e neonate;

che, per ragioni religiose, l'imposizione di queste mutilazioni è molto forte in tutti i ceti sociali e questa tradizione è, conseguentemente, esportata anche tra le comunità straniere nei paesi occidentali dove la pratica inaccettabile è purtroppo molto frequente,

si chiede di sapere:

se siano state fatte ricerche circa l'entità del fenomeno dell'infibulazione nel nostro paese, da chi e dove vengano praticate tali mutilazioni sessuali, considerato tali pratiche chirurgiche non soltanto molto lontane dalla nostra cultura, ma discriminanti e disumane nei confronti delle donne che sono costrette a subirle;

quali provvedimenti urgenti si ritenga di dover predisporre al fine di evitare che, per qualsiasi motivo, tali interventi possano essere praticati in Italia e restare impuniti;

se non si consideri di dover avviare iniziative di prevenzione e di informazione dirette alle donne straniere allo scopo di far sapere loro che le mutilazioni sessuali non sono nel nostro paese il passaggio obbligato per la sopravvivenza e l'integrazione sociale delle loro figlie.

(4-11567)

(24 giugno 1998)

RISPOSTA. – La procura generale della Repubblica presso la corte di appello di Milano ha riferito che da informazioni fornite dai procuratori della Repubblica del distretto non risultano essere stati promossi procedimenti penali per i reati di cui alla presente interrogazione. Soltanto il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Pavia ha riferito che nel 1998 è stato iscritto il procedimento n 86/98 RGNR a carico di un professionista medico di origine araba, in servizio presso la clinica «Città di Pavia», per il reato di cui agli articoli 582, 585 e 479 del codice penale per aver eseguito un intervento chirurgico di circoncisione su un minore.

Tale procedimento è stato archiviato con provvedimento del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Pavia in data 30 settem-

bre 1998, essendo stato accertato, anche mediante consulenza tecnica, che l'intervento in questione venne effettuato per motivi terapeutici (fimosi) senza reliquati.

Per quanto concerne poi l'entità del fenomeno dell'infibulazione, così come richiede l'onorevole interrogante, studi condotti sull'argomento dall'Università di Padova riportano una stima orientativa del numero di bambine che, in Italia, si trovano nella condizione di aver subito o di essere a rischio di subire una qualche forma di mutilazione genitale. Il numero stimato si aggira tra le 1.000 e le 5.000 unità, mentre i casi noti sono circa 115. La natura stessa del fenomeno ne rende difficile una valutazione più precisa, dal momento che gli interventi escissori vengono praticati clandestinamente.

Le mutilazioni genitali femminili rivestono, nei paesi in cui vengono praticate, una straordinaria rilevanza culturale; si tratta di un vero e proprio dovere sociale, il cui mancato adempimento condanna la minore (e successivamente la donna) all'emarginazione all'interno della sua stessa comunità. I genitori che sottopongono le figlie a tali pratiche, dunque, non fanno altro, in osservanza al modello culturale della comunità cui appartengono, che garantire loro il riconoscimento sociale necessario per poter avere una vita dignitosa.

Sebbene tale modello culturale non possa e non debba essere condiviso e legittimato dal nostro paese, è necessario tenerne conto per individuare le soluzioni più efficaci per contrastare questo fenomeno.

In particolare è opportuno investire sulla prevenzione, attraverso iniziative di carattere informativo rivolte ai membri delle comunità in cui è diffusa la pratica delle mutilazioni genitali e attraverso campagne di sensibilizzazione volte a diffondere una maggiore conoscenza di questo fenomeno nel nostro paese.

Un altro aspetto rilevante è la formazione specifica di operatori socio-sanitari (medici di base, pediatri, ginecologi, psicologi) che possono trovarsi a dover affrontare casi relativi a tale pratica.

Infine operatori della scuola e mediatori culturali, se opportunamente preparati, possono dare un rilevante contributo nella costruzione di strategie utili ad affrontare questo problema.

Quindi, se da un lato lo Stato deve combattere contro tale pratica per il rispetto dovuto ad ogni persona e nondimeno per il rispetto della legge italiana, dall'altro va detto che non comprenderemmo appieno il fenomeno se ci limitassimo semplicemente a denunciarne la barbarie perché tanto lontana dalla nostra concezione del mondo.

Tale problema porta inevitabilmente a delle contraddizioni, presenti in tutte le società che, come quella nostra, si avviano a diventare società multietniche, multireligiose e multilinguistiche e, come tali, appunto, dense di contraddizioni che vanno governate, anziché affrontate sempli-

cemente sulla base dell'intolleranza; ciò non serve, oltre ad essere ingiusto sia sul piano morale che su quello politico.

Il Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale
TURCO

(14 maggio 1999)

RIPAMONTI. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che 400 famiglie di Assago (Milano) e Garbagnate Milanese (Milano) vivono una grottesca vicenda della quale sono protagoniste e vittime;

che nel 1996 è fallita per bancarotta fraudolenta la società edilizia MADI spa, con sede legale in Roma, giudice fallimentare dottor Vitalone e curatore fallimentare avvocato Mongiardo;

che subito dopo la dichiarazione di fallimento si è costituito un comitato che rappresenta tutte le vittime del fallimento e cioè circa 400 famiglie che rischiano di perdere la casa, interamente pagata;

che le trattative con la curatela fallimentare e con le banche detentrici di ipoteche e cambiali, sono in corso e lascerebbero ben sperare per una soluzione positiva;

che ultimamente si è proposto un nuovo problema di natura fiscale, ovvero, lo Stato attraverso il Ministero delle finanze, ufficio del registro, atti pubblici e atti privati di via Ugo Bassi (Milano) avrebbe chiesto alle famiglie il pagamento dell'INVIM non pagata dalla società fallita;

che le cifre ammontano dai 2 ai 12 milioni per famiglia con un margine di tempo di 60 giorni per effettuare il pagamento;

che il pagamento è stato richiesto anche a persone che non hanno attualmente neanche la disponibilità dell'immobile, in quanto non ultimato;

che in un primo momento i dirigenti del Ministero dottor Cannata (atti privati) e dottor Nobile (atti pubblici) avevano prospettato alle famiglie la possibilità di iscrivere le somme dovute a passivo mentre, in seguito, avrebbero intimato il pagamento pena il pignoramento,

si chiede di sapere se come si ritenga di intervenire per risolvere la vicenda, che coinvolge circa 400 famiglie già danneggiate dalla vicenda fallimentare, tenendo conto che la somma dovuta potrebbe essere immediatamente recuperata se lo Stato si iscrivesse nel fallimento a passivo risultando così creditore privilegiato.

(4-12930)

(3 novembre 1998)

RISPOSTA. – In merito alla vicenda segnalata nella interrogazione cui si risponde, il competente Dipartimento delle entrate ritiene giuridicamente corretta l'azione dell'ufficio del registro di Milano diretta a re-

cuperare nei confronti degli acquirenti l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (INVIM), e relativi accessori, dovuta sugli immobili ad essi trasferiti dalla fallita società edilizia MADI.

Invero, ai sensi dell'articolo 2772 del codice civile (come sostituito dall'articolo 8 della legge 29 luglio 1975, n. 426), che ha recepito anche l'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, concernente il privilegio del credito derivante dall'applicazione dell'lNVIM sugli immobili trasferiti, «hanno pure privilegio i crediti dello Stato per ogni tributo indiretto, nonche quelli derivanti dall'applicazione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, sopra gli immobili ai quali il tributo si riferisce».

Il possessore dell'immobile (nel caso prospettato, l'acquirente), pur non essendo personalmente obbligato, rimane pertanto esposto alla espropriazione del bene gravato dal predetto diritto reale di garanzia, ove non paghi gli importi dovuti dall'alienante per INVIM ed accessori.

Nè, dall'altro canto, a normativa vigente, l'acquirente può invocare la preventiva (ed infruttuosa) escussione del venditore.

Il Ministro delle finanze
VISCO

(26 maggio 1999)

RONCONI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali* – Atteso che la legge n. 449 del 27 dicembre 1997 prevede per il pubblico impiego in generale, e per il comparto della scuola, come requisito per andare in pensione la sussistenza di almeno 35 anni di età contributiva e 53 anni di età anagrafica;

rilevato che il Ministro per la funzione pubblica, con proprio decreto del 30 marzo 1998, ha disposto che per il comparto dei dipendenti ministeriali i requisiti siano 34 anni di età contributiva e 56 anni di età anagrafica;

rilevato altresì che ai fini del computo per il raggiungimento della soglia minima per l'età pensionabile è stata prevista, per i soli dipendenti del comparto ministeriale, la possibilità di arrotondare i sei mesi ed un giorno di servizio ad un anno,

l'interrogante chiede di conoscere:

se il Governo non valuti come assolutamente difformi ed ingiusti i provvedimenti adottati;

quali siano i motivi per cui cittadini aventi uguali diritti vengano invece trattati, come accade per il personale del comparto della scuola, in maniera diversa contro ogni principio di uguaglianza costituzionalmente garantito;

quali siano i motivi per cui un lavoratore del pubblico impiego non ministeriale non possa usufruire dell'arrotondamento ad un anno per sei mesi ed un giorno di servizio prestato;

se e quali provvedimenti urgenti il Governo intenda adottare per riparare a questa grave e palese ingiustizia.

(4-14396)

(4 marzo 1999)

RISPOSTA. – L'interrogante chiede di conoscere i motivi della disparità di trattamento tra dipendenti ministeriali e quelli delle istituzioni scolastiche, in merito alla possibilità di collocamento in quiescenza secondo le norme in vigore per le pensioni di anzianità

L'interrogante, in particolare, chiede di sapere perché solo per i dipendenti ministeriali sia riconosciuto l'arrotondamento all'anno intero del periodo di servizio di sei mesi ed un giorno.

Da elementi assunti dall'Ufficio personale pubbliche amministrazioni di questo Dipartimento è emerso quanto segue.

Rilevato che la legge n. 449 del 27 dicembre 1997, con l'articolo 59, lettera *b*), ha posto fine al sistema dell'arrotondamento all'anno intero, per i periodi superiori ai sei mesi, ai fini della determinazione dell'anzianità contributiva dei pubblici dipendenti, occorre precisare, al riguardo, che il decreto interministeriale del 30 marzo 1998 (Ministro del lavoro, d'intesa con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31 marzo 1998, che ha fissato il calendario dei collocamenti a riposo, ha conservato il beneficio dell'arrotondamento all'anno intero per tutti i dipendenti pubblici che per legge ne usufruivano in base ai propri ordinamenti; il citato decreto ha limitato, però, l'applicazione a coloro che erano in possesso dei requisiti minimi contributivi alla data del 31 dicembre 1997, a salvaguardia dei diritti acquisiti; a partire da tale data le frazioni di anno superiori a sei mesi non hanno più dato luogo agli arrotondamenti per effetto della legge n. 449 del 1997, efficace per tutti i pubblici dipendenti.

Il Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica
PIAZZA

(13 maggio 1999)

RUSSO SPENA. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che nel concorso a professore universitario di ruolo di prima fascia di storia dell'America (gruppo Q 0300), bandito con decreto del Ministro del 16 aprile e 6 agosto 1992, la commissione di concorso avrebbe proceduto nei lavori con gravi distorsioni, pervenendo ad esiti

gravemente errati, sintetizzati nella relazione finale del concorso, sottoscritto da tutti i commissari, ove si legge che il candidato (poi risultato vincente) «non presenta alcuna monografia vera e propria»; «l'unico libro del quale è autore è stato scritto, per esplicita ammissione dello stesso candidato, in anni in cui la maturazione del dibattito su questi temi era molto più arretrata in termini complessivi, oltre che personali»;

che per pervenire ad una simile distorsione la commissione del concorso ha proceduto sulla base di criteri fissati soltanto dopo l'apertura dei plichi contenenti i titoli; da tali criteri è stata esclusa la ricerca d'archivio, la quale, come la commissione non poteva non aver rilevato dall'esame dei titoli stessi, avrebbe, ovviamente, portato a ben altra valutazione rispetto all'esito stesso del concorso; l'avere prima aperto i plichi dei titoli e fissato – dopo oltre un mese e mezzo dall'apertura – i criteri di valutazione ha finito con il modellare tali criteri secondo le esigenze dei candidati;

che l'esito del concorso è gravemente viziato, nella sua legittimità giuridica, dalla totale mancanza di motivato giudizio comparativo tra i candidati (giurisprudenza costante rileva, in tali casi, il vizio di eccesso di potere);

che la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bari, che aveva richiesto un posto nel concorso in trattazione, nella seduta del 13 giugno 1994, all'unanimità, ha deciso di soprassedere alla chiamata dell'unico candidato ad averne fatto richiesta (ed ha inviato al Ministero il verbale di tale seduta con richiesta di chiarimenti, non ancora pervenuti),

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno esercitare il potere di autotutela dell'amministrazione, annullando il decreto ministeriale 14 marzo 1994 e riconvocando la commissione di concorso per un più ponderato esame, atto a pervenire ad un esito fondato su criteri certi e comparazioni reali tra i candidati, sulla base del metodo della ricerca storica (e, quindi, sul lavoro d'archivio), come si evince dai maggiori teorici della storiografia e dalle relazioni a precedenti concorso a cattedre di materie storiche di «prima fascia». Si darebbe, in tal modo, anche risposta alle richieste espresse dal consiglio della facoltà di giurisprudenza di Bari.

(4-09671)

(18 febbraio 1998)

RISPOSTA. – Gli atti del concorso a posti di professore universitario di prima fascia gruppo Q0300 «Storia dell'America» sono stati approvati con decreto ministeriale 14 marzo 1994 a seguito del parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 18 febbraio 1994.

Per effetto del predetto provvedimento i vincitori del detto concorso sono stati pertanto nominati ed hanno assunto servizio presso le sedi universitarie di rispettiva nomina.

Per quanto riguarda in particolare la nomina del professor Vaudagna presso l'Università degli studi di Bari, a cui l'onorevole interrogante fa riferimento, si rappresenta che detta nomina è stata effettuata in applicazione dell'articolo 3, comma 18, della legge n. 31 del 1979, il quale stabilisce che i vincitori non chiamati da alcuna facoltà o chiamati oltre i termini stabiliti vengano nominati con provvedimento ministeriale su parere conforme del Consiglio universitario nazionale.

Per quanto sopra esposto, non sembrano sussistere le condizioni per una riapertura del concorso in applicazione dei poteri di autotutela, avuto altresì riguardo alla pendenza, dinanzi al TAR del Lazio, di un ricorso avverso le risultanze della procedura concorsuale, del quale, a tutt'oggi, non si conosce ancora l'esito.

Il Sottosegretario di Stato per l'università
e la ricerca scientifica e tecnologica
GUERZONI

(6 maggio 1999)

RUSSO SPENA. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che il Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro della sanità ed il Ministro delle comunicazioni, ha adottato un regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana;

che tale regolamento, recepito col decreto ministeriale 10 settembre 1998, n. 381, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 novembre 1998, entrato in vigore il 3 gennaio 1999, prevede, fra l'altro, la salvaguardia delle attribuzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia;

che tali attribuzioni sono quelle previste dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, articolo 1, comma 6, lettera *a)*, punto 15, ed in particolare di vigilanza sui tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana e di verifica che tali tetti, anche per effetto congiunto di più emissioni elettromagnetiche, non vengano superati; il rispetto di tali indici rappresenta condizione obbligatoria per le licenze o le concessioni all'installazione di apparati con emissioni elettromagnetiche;

che il decreto del Ministro delle comunicazioni del 24 ottobre 1997 all'articolo 11, d'altronde, recita: «Nell'ambito delle competenze da espletare transitoriamente a cura del Ministero ai sensi della legge n. 249 del 1997, gli ispettorati territoriali verificano che non siano superati i tetti di radiofrequenza compatibili con la salute (legge n. 249 del 1997, articolo 1, comma 6, lettera *a)*, punto 15)»;

che queste competenze vanno espletate dagli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 25,

della legge n. 249 del 1997 che impone al Ministero delle comunicazioni, fino all'entrata in funzione dell'Autorità, lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Autorità stessa dalla legge;

che l'Autorità, ai sensi della surriportata legge, ha adottato un regolamento concernente la sua organizzazione ed il suo funzionamento nella delibera del 16 giugno 1998, dove all'articolo 37, comma 3, viene indicato che per tale competenza non è stata attivata la procedura di avvalimento e che quindi, in supplenza, deve operare il Ministero,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda intraprendere per svolgere questa delicata ed utile attività e se sia intendimento del Ministero potenziare la strumentazione in dotazione ai centri tecnici-operativi a supporto delle esistenti professionalità e competenze, al fine dell'espletamento di tali delicati compiti con la dovuta perizia e puntualità

(4-13655)

(19 gennaio 1999)

RISPOSTA. – Al riguardo, si precisa che il decreto ministeriale 10 settembre 1998, n. 381, emanato in attuazione dell'articolo 1, comma 6, lettera *a),* n. 15, della legge n. 249 del 1997, attribuisce alle regioni e alle province autonome la competenza a disciplinare l'installazione e la modifica degli impianti di radiocomunicazione, al fine di garantire il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, nonchè l'attività di controllo e vigilanza, avvalendosi eventualmente della collaborazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per quanto attiene all'identificazione degli impianti e delle frequenze loro assegnate.

L'articolo 1, comma 6, lettera *a),* n. 15, della legge 31 luglio 1997, n. 249, attribuisce all'Autorità il compito di verificare che i tetti prefissati non vengano superati e non il compito di rilasciare atti autorizzativi o nulla osta all'installazione di apparati con emissioni elettromagnetiche.

Gli organi del Ministero delle comunicazioni, pertanto, che intervengono in tale settore in luogo e per conto dell'Autorità, non possono svolgere compiti diversi da quelli riconosciuti a quest'ultima.

Ciò risulta confermato da quanto dispone l'articolo 11 del decreto del Ministro delle comunicazioni 24 ottobre 1998, contenente disposizioni in merito all'attività di collaborazione del Ministero nei confronti dell'Autorità, che limita l'intervento degli ispettorati alla semplice verifica dell'osservanza dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana.

Il Ministro delle comunicazioni
CARDINALE

(13 maggio 1999)

SARACCO, PREDA, PIATTI, MONTAGNA, CARCARINO, VEDOVATO, PILONI, TAPPARO, CONTE, BARRILE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per le politiche agricole.* – Premesso:

che l'articolo 847 del vigente codice civile dispone che con provvedimento dell'autorità amministrativa sia determinata l'estensione della minima unità colturale, che l'articolo 846 del codice civile definisce come «l'estensione di terreno necessaria e sufficiente per il lavoro di una famiglia agricola e, se non si tratta di terreno appoderato, per esercitare una conveniente coltivazione secondo le regole della buona tecnica agraria»;

che ad oltre mezzo secolo dall'entrata in vigore del vigente codice civile, l'estensione delle minima unità colturale non è stata ancora determinata; ciò ha comportato il protrarsi dei frazionamenti dei terreni agricoli in particelle di sempre più ridotte superfici, rendendo arduo e spesso impossibile l'esercizio su di esse di ordinarie ed efficaci operazioni colturali secondo le regole della moderna buona tecnica agraria;

che tale circostanza ha inoltre rappresentato e rappresenta tuttora un ostacolo alla necessaria moderna strutturazione di aziende agricole efficienti e competitive ed al buon governo del territorio,

si chiede di sapere se non si ritenga ormai maturo il tempo per determinare l'estensione della minima unità colturale, in attuazione del disposto degli articoli 846 e 847 del vigente codice civile, curando gli eventuali adempimenti di competenza ovvero sollecitandone l'ottemperanza a chi di dovere.

(4-12290)

(16 settembre 1998)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione viene sollevato il problema relativo alla mancata definizione della minima unità colturale ai sensi dell'articolo 847 del codice civile.

L'articolo 846 del codice civile effettivamente dispone infatti che, nel caso di trasferimento dei terreni agricoli, non deve farsi luogo a frazionamenti che non rispettino la minima unità colturale, individuata come l'estensione di terreno necessaria e sufficiente per il lavoro di una famiglia agricola.

Come hanno sottolineato gli onorevoli interroganti, la norma non ha avuto seguito, ma il Parlamento è intervenuto altre volte sulla materia per favorire l'acquisizione dei terreni agricoli da parte della famiglia coltivatrice, ad esempio con i programmi di riforma fondiaria.

La legge n. 590 del 1965 individua anche un organismo fondiario, la Cassa per la formazione della proprietà contadina, istituita nel 1948, con lo scopo di agevolare la formazione e l'ampliamento delle aziende agricole. Il lavoro della Cassa in questi anni è stato notevole e, in considerazione delle limitate risorse disponibili, i risultati ottenuti sono da considerarsi soddisfacenti.

L'obiettivo di attivare tutti gli strumenti utili per la ricomposizione fondiaria è stato perseguito anche attraverso agevolazioni fiscali, quando l'acquisto è fatto da parte di imprenditori agricoli. Nelle zone di montagna, per conservare l'integrità delle aziende interessate a fatti di ordine successorio, è stato favorito l'acquisto delle frazioni di fondi rustici da parte degli eredi che s'impegnano alla coltivazione degli stessi.

Con le iniziative legislative in atto s'intende proseguire sulla strada avviata, consentendo il ricorso alle agevolazioni fiscali anche nelle zone di pianura da parte dei giovani imprenditori, ed in tale quadro si ritiene che la riforma della Cassa per la formazione della proprietà contadina possa accelerare le procedure di acquisizione dei terreni. Si assicura comunque la sollecita attenzione alla soluzione del problema della definizione della minima unità colturale, in collaborazione con gli enti locali cui compete la disciplina dell'assetto e della utilizzazione del territorio.

Tale definizione dovrà tenere conto delle implicazioni non solo di carattere giuridico, ma anche fiscale, economico sociale e del ruolo che il territorio agricolo assume anche a salvaguardia degli equilibri idrogeologici e di protezione dell'ambiente.

Il Ministro per le politiche agricole
DE CASTRO

(10 maggio 1999)

SERVELLO, RAGNO. – *Ai Ministri per le comunicazioni, per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport e degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che nel corso della seduta del 9 dicembre 1997 della Commissione di vigilanza RAI vi è stata un'audizione del direttore di RAI International, nonchè presidente di RAI Corporation, Roberto Morrione, il quale avrebbe riconosciuto che nell'ambito di RAI Corporation ci potevano essere stati «scheletri nell'armadio»;

che, in seguito a ciò, la stessa RAI avrebbe avviato un'inchiesta interna e persino la magistratura americana avrebbe svolto delle specifiche indagini sul caso,

gli interroganti chiedono di sapere:

se quanto esposto corrisponda al vero;

se e quali indagini siano state effettivamente avviate e, in caso affermativo, quale sia il risultato di tali procedimenti;

quali successivi e conseguenti provvedimenti abbia adottato il consiglio di amministrazione della RAI per riportare alla normalità la gestione di RAI Corporation.

(4-09867)

(26 febbraio 1998)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che la RAI – interessata in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame – ha comunicato che, a seguito dei normali controlli interni sulle attività di gestione effettuati sistematicamente dalla RAI Corporation nei primi mesi del 1996, vennero portate all'attenzione del vertice aziendale alcune operazioni che facevano presumere la mancata acquisizione di introiti sulla cessione di diritti nonchè d'altre partite di spettanza della società.

Venne pertanto disposta una immediata verifica sotto il profilo amministrativo e legale da parte dei vertici della RAI Corporation, di concerto con la capogruppo RAI, i cui risultati, portati puntualmente a conoscenza di quest'ultima, evidenziarono l'esistenza di situazioni relative ad esercizi antecedenti il 1996 nelle quali non erano state applicate compiutamente le previste procedure amministrative e contabili.

Inoltre, al fine di operare nella massima trasparenza, la RAI Corporation, sempre d'intesa con la capogruppo, dispose, per le eventuali valutazioni di competenza, la trasmissione all'autorità giudiziaria americana di un'informativa sulla verifica condotta.

Al fine di tutelare la RAI Corporation da ogni possibile eventuale rischio o danno, anche sotto il profilo patrimoniale, furono avviate le opportune iniziative per regolarizzare le difformità riscontrate.

Infine, la società concessionaria, nel far presente che al termine del 1997, con il supporto dei consulenti legali e la collaborazione dei soggetti terzi che hanno contribuito a definire correttamente i fatti oggetto di analisi, sono state completate le verifiche interne, ha dichiarato che la RAI e la RAI Corporation, nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità, hanno adottato tutte le misure necessarie ad assicurare il corretto svolgimento della attività di gestione e la prima tutela dell'integrità economica e patrimoniale della società.

Il Ministro delle comunicazioni
CARDINALE

(13 maggio 1999)

SILIQUINI, MACERATINI, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO, CAMPUS, PELLICINI, PASQUALI, CUSIMANO, MULAS, PACE, PALOMBO. – *Ai Ministri della sanità e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che l'infibulazione, ultimo retaggio di una tradizione tribale, diffusa in Medio Oriente e in Africa, che si tramanda di madre in figlia, costituita da una mutilazione fatta senza alcuna anestesia agli organi genitali – un'amputazione vera e propria – è purtroppo ormai praticata diffusamente anche nel nostro paese;

che detta mutilazione, fatto già gravissimo di per sè, risulta essere praticata in genere su bambine di età compresa tra i 4 e i 7 anni, per di più senza cura ed assistenza adeguata, bensì su semplici tavoli

sui quali la vittima è tenuta ferma dai familiari mentre una mammana taglia con una lama la carne;

che dette mutilazioni sono considerate dalla comunità un segno di attenzione verso la bambina e sono giustificate dalla necessità di favorire la castità e conservare la verginità delle fanciulle oltre che mantenere lo stato di succubanza psico-fisica delle donne di quei paesi;

che in Italia recenti stime indicano in circa 30.000 le donne immigrate con mutilazioni sessuali e in alcune migliaia le bambine «a rischio», in particolare di provenienza araba, mediorientale e africana;

che anche a Torino si sono registrati questi gravi episodi venuti alla luce – nel marzo 1998 – tramite notizie diffuse dai *media* che hanno riferito delle terribili sofferenze inflitte ad una bambina africana che aveva subito una grave infezione a seguito dell'infibulazione cui era stata sottoposta dai familiari;

considerato:

che il Governo e i Ministri competenti hanno volutamente ignorato e sottovalutato il fenomeno, per il quale si riteneva necessario un monitoraggio, in quanto i dati ufficiosi in possesso non erano sufficienti ad affrontare le problematiche in questione, oltretutto afferenti a tradizioni di carattere culturale ed educative delle donne interessate;

che il Ministro per la solidarietà sociale, onorevole Livia Turco, in un'intervista rilasciata a «La Repubblica» avrebbe rilasciato una farneticante dichiarazione sulla infibulazione che «in molti paesi dell'Africa è vissuta come irrinunciabile identità culturale» e, inoltre, come «atto d'amore»;

preso atto:

che la pratica dell'infibulazione comporta gravi conseguenze sulle ragazze, costrette a sopportare dolorose mutilazioni, ed è causa di lesioni all'integrità della persona per le quali non è da sottovalutare la configurazione di una specifica ipotesi di reato, oltre a quella di lesioni gravi e gravissime già esistenti, peraltro aggravato dalla circostanza che la vittima è minorenne;

che la pratica dell'infibulazione provoca danni permanenti alla donna che vengono in evidenza soprattutto al momento del parto quando per consentire la nascita del bambino è necessario un intervento clinico con evidenti ulteriori conseguenze di sofferenza per la madre;

che la pratica dell'infibulazione genera gravi dubbi di ordine etico e legale che discendono dai fini che la stessa vorrebbe perseguire, siano essi di carattere «sociale» – riferiti alle origini e tradizioni etniche – che di carattere «patrimoniale», relativi all'arricchimento che deriva alla famiglia delle vittime dalla «vendita» matrimoniale delle giovani;

che sia pur rispettando e tutelando le tradizioni è fondamentale provvedere a tutelare i più deboli – nel caso bambine adolescenti impotenti di fronte al volere dei genitori – come avviene già in diversi Stati europei: in Francia sono numerosi i processi contro i presunti autori di dette mutilazioni; in Inghilterra vige una norma che consente alle assi-

stenti sociali di negare l'espatrio alle minori «a rischio» se sospettano un'infibulazione nel paese d'origine; in Belgio, dallo scorso anno, il legislatore ha considerato la mutilazione dei bambini come reato a sè stante;

che in Italia la pratica dell'infibulazione è ancora considerata dalla giurisprudenza alla stregua di una «lesione personale», sia pur grave o gravissima,

gli interroganti chiedono di sapere se i Ministri in indirizzo condividano quanto sopra esposto e, del caso, ciascuno per le sue competenze e con i mezzi che riterrà più opportuni:

se intendano provvedere con urgenza ad avviare un'inchiesta sull'interno territorio nazionale per acquisire ogni elemento utile all'accertamento dei fatti sopra esposti;

se intendano intervenire al fine di verificare se dette pratiche siano effettuate anche in strutture sanitarie nazionali e con l'ausilio di quali medici compiacenti;

se intendano adoperarsi per l'introduzione nella legislazione italiana di una specifica ipotesi di reato relativa all'infibulazione, come già in altri Paesi d'Europa;

se intendano adottare urgentemente provvedimenti finalizzati a far cessare o limitare le pratiche dell'infibulazione anche attraverso una verifica igienico-sanitaria dei minori «a rischio».

(4-14238)

(24 febbraio 1999)

RISPOSTA. – Il fenomeno delle mutilazioni genitali femminili è assurto all'attenzione dei paesi occidentali in tempi relativamente recenti; si pensi che l'UNICEF, nonostante il continuo impegno assunto nella tutela della salute dei minori nei paesi in via di sviluppo, ha iniziato ad occuparsi del problema solo negli anni Ottanta.

Anche nel nostro paese la questione delle mutilazioni genitali è decisamente destinata ad acquisire una sempre crescente rilevanza, conseguente all'incremento dell'immigrazione proveniente dai paesi (Egitto, Somalia, Ghana, Senegal, eccetera) in cui questa pratica è maggiormente diffusa.

Studi condotti sull'argomento dall'Università di Padova riportano una stima orientativa del numero di bambine che, in Italia, si trovano nella condizione di aver subito o di essere a rischio di subire una qualche forma di mutilazione genitale. Il numero stimato si aggira tra le 1.000 e le 5.000 unità, mentre i casi noti sono circa 115. La natura stessa del fenomeno ne rende difficile una valutazione più precisa, dal momento che gli interventi escissori vengono praticati clandestinamente.

Il fenomeno emerge, solitamente, presso le strutture sanitarie cui vengono rivolte varie tipologie di richieste, connesse alla pratica della mutilazione genitale femminile. Vi sono stati casi in cui è stato richiesto agli operatori sanitari, solitamente da parte degli stessi genitori della mi-

nore, di eseguire l'intervento escissorio, naturalmente senza che tale richiesta fosse accolta. Più frequentemente si è trattato della richiesta di intervenire a causa delle conseguenze fisiche insorte, immediatamente o a medio termine, successivamente all'esecuzione della mutilazione. In altri casi la richiesta di intervento ha riguardato soprattutto le conseguenze di carattere psicologico determinate dall'avvenuta mutilazione o dal timore della minore di poterla subire. Alcune segnalazioni del fenomeno, inoltre, sono avvenute da parte di insegnanti che sono state messe a parte della cosa dalle stesse minori direttamente interessate.

L'espletamento della mutilazione genitale su minori residenti in Italia avviene, principalmente, secondo le informazioni raccolte dall'Università di Padova, attraverso due precipue modalità Si tratta di interventi mutilanti eseguiti nei paesi di origine, nel corso di una permanenza temporanea, oppure di interventi eseguiti nel nostro paese da operatrici tradizionali, che si spostano di regione in regione secondo le richieste di intervento che ricevono.

Si tratta, comunque, di un fenomeno sommerso e di portata drammatica, se si considera che implica una grave violazione dei più basilari diritti della persona e dei minori in particolare; a tale proposito è opportuno sottolineare che la nostra legislazione, pur non contemplando una figura autonoma di reato per questo tipo di crimine, comunque lo rende perseguibile ai sensi dell'articolo 583 del codice penale, e costituisce, inoltre, una palese violazione dell'articolo 5 del codice civile e dell'articolo 32 della Costituzione.

Sempre in merito al problema della punibilità di tali pratiche, è bene osservare che, sebbene possa ritenersi opportuno, come richiedono gli onorevoli interroganti, istituire una figura autonoma di reato che stigmatizzi le mutilazioni genitali femminili come una forma grave di abuso fisico su minore, e che appunto sanzioni l'illiceità di questi atti, non è possibile ritenere che le misure repressive possano, da sole, contrastare efficacemente il fenomeno.

Innanzi tutto, trattandosi di un fenomeno sommerso, è assai difficile che l'individuazione ed il perseguimento del reato si realizzino effettivamente. Una misura penale, pur severissima, non è un deterrente efficace se si accompagna ad una probabilità di impunità assai elevata.

Misure repressive quali l'espulsione dal nostro paese dei genitori che sottopongono le figlie a pratiche mutilanti, lungi dallo scongiurare il ricorso a tali pratiche, rischierebbero di mettere ulteriormente a repentaglio la salute delle minori (che correrebbero il pericolo di non essere portate presso le strutture sanitarie nemmeno nei casi di complicazioni mediche più gravi, conseguenti all'intervento escissorio).

Le mutilazioni genitali femminili rivestono, nei paesi in cui vengono praticate, una straordinaria rilevanza culturale; si tratta di un vero e proprio dovere sociale, il cui mancato adempimento condanna la minore (e successivamente la donna) all'emarginazione all'interno della sua stessa comunità. I genitori che sottopongono le figlie a tali pratiche,

dunque, non fanno altro, in osservanza al modello culturale della comunità cui appartengono, che garantire loro il riconoscimento sociale necessario per poter avere una vita dignitosa.

Sebbene tale modello culturale non possa e non debba essere condiviso e legittimato dal nostro paese, è necessario tenerne conto per individuare le soluzioni più efficaci per contrastare questo fenomeno.

In particolare è opportuno investire sulla prevenzione, attraverso iniziative di carattere informativo rivolte ai membri delle comunità in cui è diffusa la pratica delle mutilazioni genitali e attraverso campagne di sensibilizzazione volte a diffondere una maggiore conoscenza di questo fenomeno nel nostro paese.

Un altro aspetto rilevante è la formazione specifica di operatori sociosanitari (medici di base, pediatri, ginecologi, psicologi) che possono trovarsi a dover affrontare casi relativi a tale pratica.

Infine operatori della scuola e mediatori culturali, se opportunamente preparati, possono dare un rilevante contributo nella costruzione di strategie utili ad affrontare questo problema.

Quindi se da un lato lo Stato deve intensificare la battaglia contro tale pratica per il rispetto della legge italiana, dall'altro va detto che non comprenderemmo il fenomeno se ci limitassimo semplicemente a denunciarne la barbarie rispetto alla nostra concezione del mondo.

Tale problema porta inevitabilmente a delle contraddizioni, presenti in tutte le società che, come quella nostra, si avviano a diventare società multietniche, multireligiose e multilinguistiche e, come tali, appunto, dense di contraddizioni che vanno governate, anziché affrontate semplicemente sulla base dell'intolleranza; ciò non serve, oltre ad essere ingiusto sia sul piano morale che su quello politico.

Il Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale
TURCO

(1° giugno 1999)

SPECCHIA. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che tra Lecce e Roma vi sono due coppie di pendolini;

che la linea ferrata che collega la Puglia al resto d'Italia non è raddoppiata in diversi punti ed in particolare lungo la tratta tra Lecce e Roma;

che da Foggia a Caserta il binario è unico;

che il 29 settembre 1998 il pendolino che parte da Lecce alle ore 6,42 e arriva a Roma alle ore 13,00 circa è rimasto fermo per ore tra Foggia e Benevento;

che i viaggiatori sono stati portati in pullman, dopo ore di attesa in aperta campagna, a Benevento e sono arrivati a Roma alle ore 16,00;

che molti dei passeggeri del suddetto pendolino, giungendo in ritardo a Roma, non hanno potuto svolgere le loro attività;

che questi treni veloci invece di garantire collegamenti più rapidi creano spesso disagi come quello descritto,

si chiede di sapere quali urgenti iniziative si intenda assumere per far sì che non accadano ancora episodi come quello descritto, soprattutto quando questi si verificano con treni costosi che dovrebbero garantire la massima efficienza.

(4-12640)

(6 ottobre 1998)

RISPOSTA. – Si fa presente che attualmente le relazioni ferroviarie Eurostar tra la Puglia e Roma sono effettuate giornalmente da cinque coppie di treni, delle quali una attestata a Bari, una a Taranto e tre a Lecce.

Si rileva, altresì, che sono in corso da anni lavori per il raddoppio e l'elettrificazione di diverse tratte della linea ferroviaria; si rammenta, infatti, che fino al 1° giugno 1996 le comunicazioni tra il Salento e la capitale erano garantite in mattinata dall'espresso 964 che, partendo da Lecce alle ore 6,20, giungeva a Roma-Termini alle ore 15, dopo un viaggio di 8 ore e 40 minuti; dal 2 giugno di quell'anno l'espresso è stato sostituito da un Eurostar che, partendo da Lecce alle ore 6,50, giungeva a Roma-Termini alle ore 12,55, in 6 ore e 5 minuti, con una riduzione dei tempi di percorrenza di 2 ore e 35 minuti. Attualmente sulla stessa relazione circola l'Eurostar 9354 che parte da Lecce alle ore 6,42 e arriva a destinazione alle ore 12,55, conservando approssimativamente gli stessi tempi di percorrenza.

La velocizzazione del collegamento si è resa possibile per l'elettrificazione delle linea Lecce-Bari e per la disponibilità di nuovi complessi ETR.

Da un esame dei dati di andamento risulta che l'Eurostar 9354 nel mese di settembre 1998 è sostanzialmente circolato con regolarità: infatti per 20 giorni è giunto a Roma-Termini in orario, per 11 giorni con un ritardo contenuto fra 0-15 minuti, due volte, e precisamente il 19 e il 29, ha avuto in arrivo 35 e 183 minuti di ritardo e due volte è giunto con un ritardo di 15-30 minuti.

Per quanto attiene all'episodio del 29 settembre 1998 cui fa riferimento l'interrogante, si fa presente che, a causa dello svio di un carro cisterna in composizione al treno merci 58512, la circolazione fra le stazioni di Benevento e Foggia è stata interrotta; di conseguenza l'Eurostar 9354 Lecce-Roma si è fermato alla stazione di Montecalvo ed i passeggeri, a bordo di quattro autobus sostitutivi, hanno raggiunto la stazione di Benevento dove hanno continuato il viaggio sull'Eurostar 9351 (modificato in 9354) proveniente da Roma e diretto a Lecce, giungendo nella capitale alle ore 15,58, mentre i passeggeri, che erano giunti a Benevento con l'Eurostar 9351, a bordo di tre autobus hanno raggiunto

la stazione di Montecalvo, da dove hanno ripreso il viaggio sull'Eurostar ex 9354.

Si rileva che in tale imprevista ed imprevedibile circostanza il personale di bordo e quello a terra hanno fatto fronte alla situazione provvedendo ad informare tempestivamente i passeggeri sugli eventi ed i presumibili ritardi nonchè ad alleviare i disagi fornendo più volte e gratuitamente (il personale Agape è stato autorizzato in tal senso) bevande e generi di conforto.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
TREU

(10 maggio 1999)

SPECCHIA. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso:

che la chiesa matrice «San Nicola» di Cisternino (Brindisi), in stile romanico pugliese, costituisce un bene architettonico di grande valore e custodisce importanti testimonianze artistiche come la Madonna del Cardellino di Stefano da Putignano e dipinti di Scuola napoletana oltre che una ricca biblioteca;

che purtroppo la chiesa in questione è in uno stato di grave degrado e con problemi anche di staticità tanto che, alcuni anni or sono, rimase chiusa per diversi mesi a seguito del parziale abbassamento del pavimento;

che sono state assunte diverse iniziative per programmare e finanziare gli urgenti lavori di ristrutturazione;

che è stato recentemente organizzato dal comune anche un apposito incontro con diverse autorità interessate e tecnici progettisti;

che la chiesa ha anche programmato la vendita di alcuni suoi beni e ha sollecitato il concorso dei cittadini per gli interventi più urgenti;

che tutte le iniziative in questione non consentono però di reperire la somma necessaria per il restauro generale dell'importante bene architettonico,

l'interrogante chiede di sapere quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere.

(4-14380)

(4 marzo 1999)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto si premette che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Bari ha effettuato in passato interventi di restauro generale sulla chiesa matrice San Nicola di Cisternino.

Recentemente il parroco ha presentato uno specifico progetto di risanamento delle coperture a tetto, soggette ad infiltrazioni di acque meteoriche, sul quale la soprintendenza ha espresso parere favorevole con

nota n. 1201 del 5 febbraio 1999, con relativa nuova sistemazione dell'abside.

Tenuto conto della necessità di interventi volti al risanamento delle coperture, la soprintendenza, con nota n. 5348 del 1° marzo 1999, ha invitato il parroco, in qualità di detentore della chiesa, ad effettuare i previsti lavori.

La soprintendenza, nell'impossibilità di intervenire direttamente e immediatamente, ha comunicato che inserirà la chiesa nella prossima programmazione ordinaria.

Il Ministro per i beni e le attività culturali
MELANDRI

(20 maggio 1999)

SPECCHIA, CURTO. – *Ai Ministri dell'ambiente e per le politiche agricole.* – Premesso:

che, nel corso di lavori di ampliamento della strada statale n. 7 che collega Brindisi con Taranto, centinaia di secolari ulivi sono stati estirpati e destinati a legna da ardere;

che si tratta di un vero e proprio attentato all'ambiente e al paesaggio;

che così come ha fatto qualche agricoltore gli alberi potevano essere traslati di qualche metro nelle proprietà confinanti;

che, pur prendendo atto della necessità di ampliare la statale n. 7, non si comprende come sia stato possibile che l'Ente preposto abbia potuto autorizzare l'abbattimento degli alberi senza alcun accorgimento per la salvaguardia di un patrimonio così importante,

si chiede di conoscere quali urgenti iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere per fermare questo scempio e per accertare le responsabilità di quanto accaduto.

(4-13077)

(12 novembre 1998)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, inerente l'estirpamento di numerosi alberi di ulivo per consentire l'ampliamento della strada statale n. 7 Brindisi-Taranto, dalle informazioni assunte dalla prefettura di Brindisi in conformità a dati forniti dall'ANAS, si fa presente che l'abbattimento di 1878 alberi di ulivo per l'ampliamento della sede stradale in argomento è stato autorizzato dall'assessorato all'agricoltura della regione Puglia e l'ipotizzata traslazione delle piante medesime non è stata attuata a causa del notevole impegno finanziario e organizzativo che l'operazione avrebbe comportato, nonchè per la mancanza di certezza dell'attecchimento delle piante nei nuovi siti. È inoltre specificato che i lavori di cui trattasi

hanno finanziamenti QCS 1994-98, e sono pertanto monitorati continuamente dalla Comunità europea che vigila sui tempi di realizzazione degli stessi.

Inoltre il comune di Brindisi ha specificato che detto intervento ha riguardato solo alberi ricadenti su terreni privati e pertanto non soggetti al controllo del comune medesimo.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente
CALZOLAIO

(27 maggio 1999)